



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDIATEUR

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2012



Aosta – Marzo 2013

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

NELL'ANNO 2012

Aosta – Marzo 2013

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché al Presidente del Consiglio comunale di Aosta, ai Sindaci dei Comuni convenzionati (Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Donnas, Doues, Émarèse, Étroubles, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Nus, Ollomont, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès e Villeneuve) e ai Presidenti delle Comunità montane convenzionate (Évançon, Grand Combin, Grand Paradis, Mont Émilis, Mont Rose, Monte Cervino, Valdigne–Mont Blanc e Walser–Alta Valle del Lys) secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

*Il Difensore civico
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-238868 / 262214
Fax 0165-32690
E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it
Sito internet www.consiglio.regione.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA NAZIONALE.....	9
1. Il panorama nazionale della difesa civica.....	9
2. La difesa civica in Valle d’Aosta.	10
L’ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO	12
1. La metodologia adottata.	12
2. Il bilancio generale dell’attività.....	14
3. I casi più significativi.	20
4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	57
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	62
1. Sede e orari di apertura al pubblico.....	62
2. Lo staff.....	62
3. Le risorse strumentali.	62
4. Le attività complementari.....	63
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	63
4.2. Le altre attività.....	65
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	67
APPENDICE.....	71
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	74
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	86
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	96
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	108
ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	111
ALLEGATO 6 – Accordo quadro di collaborazione.	114
ALLEGATO 7 – Elenco dei Comuni convenzionati.	117
ALLEGATO 8 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	120
ALLEGATO 9 – Elenco attività complementari.	121
ALLEGATO 10 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	126

ALLEGATO 11 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	139
ALLEGATO 12 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.....	142
ALLEGATO 13 – Comuni convenzionati.....	150
1 – Comune di Allein.....	150
2 – Comune di Aosta.....	150
3 – Comune di Arnad.....	154
4 – Comune di Arvier.....	154
5 – Comune di Avise.....	154
6 – Comune di Aymavilles.....	154
7 – Comune di Bard.....	155
8 – Comune di Brissogne.....	155
9 – Comune di Brusson.....	155
10 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	155
11 – Comune di Chamois.....	155
12 – Comune di Champdepraz.....	155
13 – Comune di Champorcher.....	156
14 – Comune di Charvensod.....	156
15 – Comune di Châtillon.....	157
16 – Comune di Cogne.....	157
17 – Comune di Donnas.....	157
18 – Comune di Doues.....	157
19 – Comune di Émarèse.....	158
20 – Comune di Étroubles.....	158
21 – Comune di Fénis.....	158
22 – Comune di Fontainemore.....	158
23 – Comune di Gaby.....	158
24 – Comune di Gignod.....	159
25 – Comune di Gressan.....	159
26 – Comune di Gressoney-Saint-Jean.....	159
27 – Comune di Hône.....	159
28 – Comune di Introd.....	159
29 – Comune di Issime.....	160
30 – Comune di Issogne.....	160
31 – Comune di Jovençon.....	160
32 – Comune di La Thuile.....	160
33 – Comune di Lillianes.....	160
34 – Comune di Montjovet.....	161
35 – Comune di Nus.....	161
36 – Comune di Ollomont.....	161
37 – Comune di Perloz.....	162
38 – Comune di Pollein.....	162
39 – Comune di Pont-Saint-Martin.....	162
40 – Comune di Pontboset.....	162
41 – Comune di Pontey.....	162
42 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	162
43 – Comune di Quart.....	163

44 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	163
45 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	163
46 – Comune di Roisan	164
47 – Comune di Saint-Christophe	164
48 – Comune di Saint-Denis	164
49 – Comune di Saint-Marcel	164
50 – Comune di Saint-Nicolas.....	164
51 – Comune di Saint-Oyen	164
52 – Comune di Saint-Pierre	165
53 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	165
54 – Comune di Sarre.....	165
55 – Comune di Torgnon.....	166
56 – Comune di Valgrisenche	166
57 – Comune di Valpelline.....	166
58 – Comune di Valsavarenche.....	166
59 – Comune di Valtournenche.....	166
60 – Comune di Verrayes.....	166
61 – Comune di Verrès.....	167
62 – Comune di Villeneuve.....	167
ALLEGATO 14 – Comunità montane convenzionate.....	168
1 – Comunità montana Évançon	168
2 – Comunità montana Grand Combin.....	168
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	168
4 – Comunità montana Mont Émilius	168
5 – Comunità montana Mont Rose.....	169
6 – Comunità montana Monte Cervino	169
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	169
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	169
ALLEGATO 15 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	170
ALLEGATO 16 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del l’accesso ai documenti amministrativi.....	174
ALLEGATO 17 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	175
ALLEGATO 18 – Questioni tra privati.....	179
ALLEGATO 19 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	182

PRESENTAZIONE

Sono onorato di rappresentare la Difesa civica in Valle d'Aosta e questa è, per me, la prima relazione annuale. Sono stato eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica di Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta in data 1 febbraio 2012.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2012.

La relazione è idealmente scomponibile in due parti: la prima, dal 1 al 31 gennaio 2012, periodo in cui la difesa civica era affidata al mio predecessore, Flavio Curto, la seconda, dal 1 febbraio alla fine del 2012.

Il passaggio delle consegne, avvenuto formalmente in data 31 gennaio 2012, è stata l'occasione per apprendere le modalità con cui la funzione è stata espletata, per altro assai proficuamente, nel corso dell'ultimo quinquennio.

Analogamente, ho avviato una serie di contatti con i colleghi delle altre Regioni, partecipando altresì agli incontri periodicamente previsti.

Dal punto di vista metodologico, in questo primo anno di attività ho ricevuto personalmente, salvo rare eccezioni, i cittadini che si sono rivolti alla Difesa civica.

Ho anche cercato di diffondere la cultura della Difesa civica, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Sulla scia del mio predecessore ho anche confermato le iniziative presso le scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si terrà, presuntivamente, nella primavera prossima.

Questa relazione si pone in continuità con quelle che l'hanno preceduta negli ultimi cinque anni, in cui la difesa civica valdostana era stata rappresentata dal mio predecessore, proponendosi certo di adempiere ad un obbligo formale di legge, ma anche e soprattutto di fornire contenuti che possano costituire occasione di riflessione e di confronto per migliorare la qualità dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la struttura della relazione riproduce fondamentalmente quella dei precedenti rapporti.

Il primo capitolo iscrive perciò l'attività istituzionale del Difensore civico valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la difesa civica in Italia, illustrando brevemente le novità più significative intervenute a livello nazionale e locale.

Il cuore della relazione è rappresentato dal secondo capitolo, nel quale vengono esposti e commentati i casi trattati, dai quali sono ricavabili anche indicazioni di carattere generale per il miglioramento dell'attività amministrativa e normativa, talora oggetto di separate proposte, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro e a comparare l'esercizio in esame con quelli dei due ultimi anni.

Nel terzo capitolo vengono descritte, da una parte, l'organizzazione dell'Ufficio e, dall'altra, le restanti attività intraprese per esercitare in modo proficuo la funzione e promuovere la conoscenza del servizio.

Contrariamente alla relazione del 2011 che si concludeva con il quarto capitolo dedicato alla nuova funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuita al Difensore civico dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, la presente relazione termina nuovamente con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Al mio predecessore Flavio Curto va un amicale e sentito ringraziamento per le conoscenze che ha saputo trasmettermi.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, in particolare al Presidente del Consiglio regionale e ai Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare per il sostegno fornito.

Un ricordo particolare e affettuoso va, in questo momento, ad Alberto Cerise, Presidente del Consiglio della Valle, prematuramente scomparso all'inizio del mio mandato, con il quale avevo comunque già instaurato un rapporto franco e fattivo.

Estendo i ringraziamenti al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio per la collaborazione prestata; agli Amministratori dei Comuni e delle Comunità montane già convenzionati e ai Consigli dei Comuni di Arnad, Challand-Saint-Victor, Champorcher, Donnas, Émarèse e Ollomont, per avere assicurato anche ai loro amministrati il servizio di difesa civica riponendo fiducia nell'Ufficio regionale, alle Assemblee consiliari di Aosta e Cogne per aver rinnovato tale fiducia, nonché ai Consigli municipali dei Comuni di Ayas, Bionaz, Chambave, La Salle, Morgex e Saint-Vincent il cui convenzionamento è in fase di perfezionamento; a ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Difensore civico; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LA DIFESA CIVICA VALDOSTANA NEL PANORAMA NAZIONALE

1. Il panorama nazionale della difesa civica.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica dell'ordinamento giuridico statale in materia di difesa civica.

In attesa di un'auspicata riforma che, partendo dall'assunto dell'obbligatorietà del servizio, possa operare una sistemazione armonica dell'Istituto, colmando in particolare due lacune, ovvero la mancanza di un Difensore civico nazionale, che lascia del tutto privi di tutela i cittadini nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato, e l'assenza di una disciplina organica che assicuri l'omogeneità della funzione¹, così ovviando anche alla soppressione della figura del Difensore civico comunale disposta con la legge finanziaria dello Stato per il 2010, che hanno ulteriormente indebolito il sistema, non resta che prendere atto dello stato esistente, cercando di porvi rimedio, almeno parzialmente, con gli strumenti offerti dalla normativa vigente.

In tale contesto si colloca la proposta del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di sensibilizzare ulteriormente le Regioni che non hanno istituito o eletto il Difensore civico a farsene carico, cercando di assicurare nello stesso tempo un raccordo con le Amministrazioni pubbliche che non dispongono del servizio.

La posizione espressa dal citato Coordinamento ha trovato autorevole avallo in recenti atti adottati dal Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, Istituzione che da sempre considera l'Ufficio del Difensore civico essenziale per la buona amministrazione, sulla base dei principi formulati dal Congresso stesso nella Risoluzione n. 80 del 1999, ampiamente illustrati nella relazione di questo Ufficio relativa al 2007.

Significativa appare, in questa prospettiva, la Risoluzione n. 327 del 18 ottobre 2011 (Allegato 4), che invita le Regioni e gli Enti locali ad incoraggiare l'attività di collaborazione a rete tra *Ombudsman* e a richiedere alle Autorità nazionali di colmare i vuoti esistenti sul territorio, ma ancor più la Raccomandazione n. 309 adottata lo stesso giorno (Allegato 5), la quale, dopo aver riconosciuto il ruolo che i Coordinamenti nazionali possono esercitare per lo sviluppo della difesa civica, raccomanda al Consiglio dei Ministri di invitare gli Stati

¹ Tra i vari tentativi di razionalizzazione si richiama in particolare la proposta di legge AC n. 1879 del 2 novembre 2006, i cui contenuti, frutto del lavoro del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati ripresentati nell'attuale legislatura con la proposta di legge AC n. 1382 del 24 giugno 2008 *Norme in materia di difesa civica e istituzione del Difensore civico nazionale* (Allegato 3).

membri a supportare la cooperazione e il lavoro in rete tra i Difensori civici che operano ai diversi livelli istituzionali, ricorrendo, in caso di assenza di alcuni di essi, ai predetti Coordinamenti.

Il Coordinamento nazionale ha, nel corso del 2012, concretamente operato per accrescere il ruolo e il peso della Difesa civica, reclamando, da un lato, la nomina del Difensore civico nazionale, dall'altro, in carenza di ciò, la piena legittimazione del Coordinamento medesimo a rappresentare la Difesa civica quale idoneo e naturale interlocutore presso le Istituzioni.

Nemmeno sul versante degli ordinamenti delle Regioni – cui, giova ricordarlo, va ascritto il merito di avere introdotto e sviluppato la difesa civica in Italia – sono intervenute trasformazioni di rilievo.

Solo la Sicilia, peraltro unica Regione che non ha mai istituito il Difensore civico regionale, ove la disposizione statale abolitrice del Difensore civico comunale dinanzi citata non ha trovato immediata applicazione per ragioni di specialità, come illustrato nella scorsa relazione di questo Ufficio, ha poi autonomamente disposto, con legge regionale, la soppressione della figura del Difensore civico locale, cui necessariamente conseguirà, alla scadenza dei mandati in essere, la scomparsa dall'Isola della difesa civica.

La Regione siciliana ha, per contro, istituito, con legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della persona con disabilità, le cui cariche hanno natura onorifica, optando così per la creazione di organismi di tutela settoriali anziché per l'accorpamento di funzioni in capo ad un unico organo.

È stato dato invece, in ambito nazionale, impulso alla funzione di Garanzia dei detenuti in ambito territoriale, con l'istituzione e la nomina di Garanti provinciali e comunali.

2. La difesa civica in Valle d'Aosta.

Come questo Ufficio ha avuto modo di illustrare compiutamente in passato, la crisi che ha investito la difesa civica locale, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale nella gran parte del territorio nazionale, non ha riguardato in alcun modo la nostra Regione, ove la tutela non giurisdizionale dei diritti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è assicurata dal solo Difensore civico regionale, in virtù dell'applicazione di quella disposizione della legge regionale che, calandosi perfettamente nella realtà valdostana, accorda agli Enti locali la possibilità di convenzionarsi con il Consiglio della Valle per avvalersi di questo Ufficio.

Nel corso del 2012 hanno deciso di offrire ai loro amministrati il servizio di difesa civica i Comuni di Arnad, Challand-Saint-Victor, Champorcher, Donnas, Émarèse e Ollomont, mentre i Comuni di Aosta e Cogne che nel testo della precedente convenzione, stipulata per

la durata di cinque anni, avevano previsto ai fini della sua prorogabilità un atto esplicito delle parti, hanno riconfermato tale convenzione modificandone però le modalità di proroga, prevedendone l'automaticità – così come previsto da tutti gli altri Enti già convenzionati – qualora almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza non venga disdetta dall'una all'altra parte.

Per completezza di informazione è altresì necessario ricordare che verso la fine dell'anno sono stati contattati per le vie brevi i Sindaci dei Comuni non ancora convenzionati al fine di sensibilizzarli sui vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'organo regionale di difesa civica. Gli amministratori interpellati si sono dichiarati disponibili ad avviare le procedure finalizzate alla stipula della relativa convenzione.

Gli Enti locali convenzionati ammontano dunque a 70, di cui 62 Comuni e 8 Comunità montane (Allegati 7 e 8). Se ne aggiungeranno a breve altri 6, i Comuni di Ayas, Bionaz, Chambave, La Salle, Morgex e Saint-Vincent, che hanno già nel corso del 2012 deliberato in tal senso e la cui convenzione in fase di perfezionamento sarà sottoscritta nei primi mesi del 2013. L'obiettivo di fornire il servizio di Difesa civica a tutti i cittadini valdostani non è pertanto distante dall'essere raggiunto.

La legge regionale che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è stata modificata dalla novella introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, entrata in vigore il 17 agosto 2011.

Si ricorda, come già illustrato nella relazione di questo Ufficio relativa al 2011, che per quanto interessa in questa sede, la legge di riforma, dopo avere inserito alcune disposizioni volte ad adeguare, tenendo conto delle esperienze più avanzate, il funzionamento dell'Ufficio alle esigenze emerse nella prassi applicativa, amplia significativamente, alla luce del mutato quadro ordinamentale, l'ambito soggettivo di operatività del Difensore civico, esteso, oltre che ai tradizionali concessionari di pubblici servizi, ai soggetti che gestiscono questi ultimi ad altro titolo, completando il novero dei privati che, svolgendo servizi di rilevanza pubblica, sono destinatari di interventi di difesa civica. La nuova legge ha accresciuto le competenze del Difensore civico anche in un'altra direzione, attribuendo al medesimo le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che verranno trattate in distinta relazione sull'attività svolta a tale titolo, così come disposto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DEL CITTADINO

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici adottati dal precedente titolare del mandato di Difensore civico e ripresi ora integralmente in quanto ritenuti rispondenti all'attività dell'Ufficio, finalizzati a contemperare l'esigenza di non tradire alcune caratteristiche fondamentali della difesa civica, ossia l'immediatezza e l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i cittadini, con quella di assicurare la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima, tanto a beneficio dei cittadini quanto delle Amministrazioni, sono stati illustrati compiutamente nella relazione del mio predecessore relativa all'attività svolta nell'anno 2007.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti, adattati in funzione dell'esperienza.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento di difesa civica possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei cittadini; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai cittadini con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione e che le dimensioni del territorio regionale consentono un sufficientemente comodo accesso all'Ufficio del Difensore civico, è facile comprendere che la modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Difensore civico o dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Difensore civico può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il cittadino abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata

correttamente, oppure intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema o infine, più semplicemente, ottiene le indicazioni richieste per rapportarsi in modo efficace con i pubblici uffici.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Difensore civico.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il cittadino si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Difensore civico competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al cittadino cercando di comunicare con gli enti interessati per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del cittadino che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il cittadino verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di accesso del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione, che possono essere disattese con rappresentazione scritta delle motivazioni del dissenso.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente, sulla scorta di quanto consigliato nella Dichiarazione adottata in occasione del VI° seminario dei Difensori civici nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi candidati, tenutosi a Strasburgo nei giorni 14-16 ottobre 2007.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2012 l'Ufficio ha trattato 450 casi, di cui 4 non conclusi nel 2011.

Il confronto con i dati riferiti ai quattro anni precedenti, riportato nella tabella 1, rivela un incremento di una certa rilevanza, quantificabile intorno al 25% in relazione al 2011.

In particolare, l'incremento riguarda il settore dell'assistenza sociale (156 casi) – di cui, principalmente, per provvidenze economiche 38 casi, per emergenza abitativa 27 casi, per edilizia popolare 15 casi, per la previdenza e assistenza 41 casi – e dell'organizzazione, segnatamente in ordine al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico (52 casi).

L'incremento delle tematiche afferenti all'ambiente e alla sanità è, in sostanza, il portato di alcune istanze collettive.


Nella parte finale, dedicata alle considerazioni conclusive e di sistema, cui si rimanda, sono illustrate le osservazioni di carattere generale che il Difensore civico svolge, traendole dai casi sottoposti alla sua attenzione.

TABELLA 1 – Casi trattati dal 2008 al 2012.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2008	385	344	41
2009	383	351	32
2010	436	388	48
2011	326	322	4
2012	450	410	40


Il grafico successivo descrive l'andamento della casistica per ciascun mese degli anni considerati.

GRAFICO 1 – Casi trattati dal 2008 al 2012 – Distribuzione per mese.



L'incidenza della casistica riferita agli Enti locali sull'attività complessiva è rappresentata nel grafico che segue, dal quale si può ricavare anche come, a fronte di un incremento delle Amministrazioni locali convenzionate pari a sei unità, il numero dei casi trattati è in leggera ma non significativa flessione.

GRAFICO 2 – Incidenza della casistica relativa agli Enti locali convenzionati sull'insieme dei casi trattati dal 2008 al 2012.



Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 2, confermativa della prevalenza della Regione, accompagnata dalla ormai tradizionalmente rilevante presenza dei Comuni. Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si trova comunque ad occuparsi pur non avendo alcuna possibilità di intervento a tutela del cittadino, la loro entità, in termini assoluti assimilabile a quello dell'anno passato, è espressiva di una sufficiente conoscenza, da parte dell'utenza, delle funzioni tipiche del servizio di difesa civica.

**TABELLA 2 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2012.**

Enti	Casi	%
1 – Regione autonoma Valle d’Aosta	151	30%
2 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi	26	5%
3 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	68	14%
4 – Comuni convenzionati	87	18%
5 – Comunità montane convenzionate	5	1%
6 – Amministrazioni periferiche dello Stato	53	11%
7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	47	9%
8 – <i>Questioni tra privati</i>	58	12%
Totale	495*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge nuovamente e in misura sempre più significativa che le aree tematiche (Tabella 3) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza – se si eccettuano le questioni ordinamentali, che attraversano tutte le aree di attività – investono problematiche di carattere sociale, trasversali a molti degli Enti destinatari di questo rapporto, e hanno per lo più come denominatore comune la fragilità degli esponenti: 156 sono infatti le istanze che a vario titolo (assistenza pubblica, casa, benefici economici, pensioni sociali, invalidità civile, eccetera) concorrono a rappresentare il settore.

Come è stato evidenziato più volte in passato, il dato, pur trovando spiegazione nel fatto che la difesa civica è in particolare funzionale alle esigenze di quella parte della popolazione che, trovandosi in condizioni di debolezza, non riesce ad esercitare i propri diritti o a fare valere i propri interessi, fornendo una tutela del tutto gratuita, indica che la grave crisi che ha colpito il Paese ha acuito, malgrado le misure realizzate a contrasto dalle Istituzioni, le situazioni di disagio economico e sociale esistenti, creandone di nuove.

In questa prospettiva una menzione specifica merita il problema dell'emergenza abitativa, che investe un numero sempre crescente di nuclei familiari. Infatti, nonostante le disposizioni della Giunta regionale abbiano introdotto la possibilità di ricorrere a locazioni finanziate dal pubblico, non di rado la questione non trovava soluzione se non con sistemazioni di accoglienza urgente e temporanea, per la diffidenza dei proprietari a trattare con persone in situazione di marginalità o per gli intenti speculativi che possono condurre alcuni di essi a trarre guadagno dalla condizione degli interessati.

In nota alle tabelle sono state indicate, data la loro peculiarità, le questioni irricevibili: i casi, nello specifico, concernevano istanze con sottoscrizioni illeggibili e quindi non riconducibili a cittadini individuati.

TABELLA 3 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Accesso ai documenti amministrativi	9	2%
2 – Agricoltura e risorse naturali	2	0%
3 – Ambiente	20	4%
4 – Assetto del territorio	48	11%
5 – Attività economiche	3	1%
6 – Edilizia residenziale pubblica	44	10%
7 – Istruzione, cultura e formazione professionale	13	3%
8 – Ordinamento	97	21%
9 – Organizzazione	61	13%
10 – Politiche sociali	62	14%
11 – Previdenza e assistenza	41	9%
12 – Sanità	47	10%
13 – Trasporti e viabilità	8	2%
14 – Turismo e sport	0	0%

N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18); per l'anno 2012 è stata predisposta un'apposita tabella concernente le proposte di miglioramento amministrativo (Allegato 19).

Di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi che sono parsi più significativi.

La selezione operata si propone di fornire uno spaccato del ruolo complessivamente svolto da questo Ufficio per dare concretezza alla duplice finalità della sua azione: quella della tutela dei cittadini e quella del miglioramento dell'attività amministrativa.

La casistica qui rendicontata si riferisce, pertanto, a questioni giuridicamente complesse, in cui l'Ufficio ha fornito il proprio contributo ai fini di una corretta applicazione della normativa, a situazioni in cui ha consentito al cittadino di acquisire certezza in ordine al corretto operato della Pubblica Amministrazione o alle modalità per far valere le proprie richieste, a vicende in cui ha sollecitato l'esame delle istanze inoltrate dall'utenza al fine di ottenere la definizione dei procedimenti amministrativi, a vicende in cui ha aperto un confronto dialettico per conciliare le diverse posizioni delle parti, a situazioni in cui ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela.

Segue una separata descrizione delle proposte specificamente formulate per migliorare l'attività degli apparati pubblici, mentre altre proposte possono essere ricavate indirettamente dai commenti alle singole fattispecie.

I casi illustrati sono ordinati per Amministrazioni destinatarie dell'intervento, e, all'interno delle medesime, per articolazioni strutturali (fanno eccezione le richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che, in virtù della peculiarità della disciplina che le riguarda – in termini di Amministrazioni assoggettate alla competenza del Difensore civico regionale, di formalità del procedimento e di rapporti con il ricorso giurisdizionale – sono state considerate unitariamente).

La classificazione seguita è sembrata quella maggiormente funzionale alle esigenze di quanti possono essere interessati alle specificità dei singoli casi, mentre l'elencazione di tutti i casi trattati utilizza un sottocriterio diverso, basato sulle aree di intervento e, nell'ambito di queste, sulle singole materie, con l'eccezione, anche qui, delle richieste di riesame del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. I casi più significativi.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Casi nn. 8-9 – Partecipazione ad una chiamata pubblica per un lavoro a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione – mancato superamento delle prove preselettive – comunicazione al cittadino – Presidenza della Regione / Comunità montana Mont Emilius.

Un cittadino ha sostenuto di aver partecipato ad una chiamata pubblica per tre posti a tempo indeterminato da occupare in seno alla Comunità montana Mont Emilius. Con graduatoria stilata dal Centro per l'impiego di Aosta risultava che lo stesso si collocava in terza posizione. Inoltre lo stesso istante riferiva che veniva in seguito sottoposto ad una prova pratica. A seguito di ciò gli veniva comunicato mediante telefonata l'inidoneità alla selezione presumibilmente ad opera di personale della Comunità montana.

Il cittadino sottoscriveva quindi apposita istanza di intervento e il Difensore civico chiedeva, ad entrambi gli Enti coinvolti, una documentata relazione in ordine alle diverse fasi della procedura in questione, con particolare riferimento alle risultanze delle prove e alle modalità con cui i risultati delle medesime venivano rese note ai candidati.

Secondo il Centro per l'impiego di Aosta, dopo aver ricostruito la vicenda nei termini di cui sopra, l'istante veniva avviato alla selezione presso la Comunità montana Mont Emilius in qualità di terzo titolare per la chiamata pubblica e l'Ente richiedente comunicava al Centro per l'impiego l'esito delle prove di selezione sostenute presso la Microcomunità per anziani di Gressan, dal cui esito risultava che il cittadino non aveva superato la prova pratica.

Anche la Comunità Montana Mont Emilius confermava la ricostruzione della vicenda come sopra riportato e riferiva che la commissione esaminatrice aveva sottoposto i candidati ad una prova pratica consistente nell'esecuzione di lavori manuali da svolgersi sul posto di lavoro e inerenti la mansione da ricoprire, che di tale prova era stato redatto regolare verbale e successivamente approvato con determinazione dirigenziale e che un dipendente dell'Ufficio personale aveva provveduto a comunicare telefonicamente al cittadino che lo stesso non aveva superato la prova.

Il Difensore civico ha rilevato come nella situazione in commento si innestino due procedure, la prima di competenza del Centro per l'impiego e dettagliatamente disciplinata dalle delibere di Giunta regionale nn. 2148/2009 e 1317/2010, e la seconda di competenza dell'Ente richiedente

(in questo caso la Comunità montana) che non sono perfettamente coordinate tra di loro e ciò potrebbe determinare un problema, nel caso di specie rappresentato dal fatto che la comunicazione a coloro che non hanno superato la prova selettiva è avvenuta unicamente per via orale.

Lo stesso Difensore civico ha rilevato, in ogni caso, che l'approvazione della graduatoria definitiva avviene con provvedimento dirigenziale adeguatamente pubblicizzato e impugnabile da coloro che ne hanno interesse.

Caso n. 35 – Mobilità – possesso dei requisiti per ricoprire il profilo – indicazione nell'atto deliberativo – Presidenza della Regione.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Con apposita nota presentava richiesta di mobilità all'interno del Comparto unico del pubblico impiego regionale, motivandola per avvicinamento al nucleo familiare.

Il suo Ente locale di appartenenza, con deliberazione, dichiarava il nulla-osta.

La Struttura competente dell'Amministrazione regionale accusava ricevuta della richiesta di mobilità, precisando che la stessa sarebbe stata archiviata, in assenza di attivazione entro un anno e senza addurre altre argomentazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale, il posto in parola veniva assegnato ad altro soggetto, previa modificazione del proprio profilo.

Dall'esame dell'atto non emergevano i motivi di ordine professionale sottesi all'assegnazione del soggetto prescelto.

Il Difensore civico richiedeva chiarimenti in merito.

Con apposita nota, la Struttura regionale informava che il soggetto prescelto risultava in possesso dei requisiti per l'accesso al profilo in argomento, acquisito all'esito di selezione per esami organizzata da altro Ente locale.

Pertanto l'Amministrazione regionale aveva optato per la mobilità "interna" attraverso l'utilizzo di proprio personale.

Il Difensore civico prendeva atto della scelta organizzativa operata, a dire la mobilità all'interno dell'Ente piuttosto che la mobilità all'interno del comparto unico regionale.

Trattandosi di scelta organizzativa, non poteva delibarsi il merito; sarebbe rilevata, invece, l'eventuale irragionevolezza della scelta, che però non si prospettava nel caso di specie, a fronte della motivazione contenuta nella nota predetta.

Il Difensore civico, tuttavia, si raccomandava, per il futuro, pur trattandosi di materia afferente alla sfera privatistica della Pubblica Amministrazione, di esplicitare la motivazione sottesa alla determinazione nel corpo della deliberazione, a fini di completezza e trasparenza.

Caso n. 48 – Informativa sullo stato dei procedimenti relativi alla concessione della cittadinanza italiana e relativi aggiornamenti – Presidenza della Regione / Ministero dell’Interno.

Un cittadino extracomunitario residente in Valle d’Aosta, che aveva presentato nel 2007 istanza di concessione della cittadinanza italiana in qualità di straniero che risiede legalmente da più di dieci anni nel territorio della Repubblica, ha richiesto l’intervento del Difensore civico per conoscere lo stato del relativo procedimento, che non gli era noto nonostante ripetute richieste di informazioni rivolte agli uffici competenti.

Preso atto di quanto riferito dall’istante, in particolare del decorso del termine di conclusione del procedimento, normativamente individuato in 730 giorni, e rilevato che, a fronte di una competenza istituzionale relativa agli uffici dell’Amministrazione regionale che gestiscono funzioni prefettizie, un eventuale intervento del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta nei confronti del Ministero dell’Interno, titolare dell’istruttoria inerente alle domande ammissibili, avrebbe potuto espletarsi solo a titolo di collaborazione interistituzionale, questo Ufficio ha chiesto chiarimenti al riguardo al Servizio Affari di Prefettura – Sportello unico per l’Immigrazione della Regione, il quale ha tempestivamente trasmesso al Ministero competente la richiesta formulata dal Difensore civico.

Richieste al competente Dipartimento ministeriale, in assenza di ulteriori comunicazioni, informazioni a titolo di collaborazione interistituzionale sugli sviluppi procedurali, il citato Ufficio ha riferito che l’istante aveva da alcuni giorni acquistato la cittadinanza italiana.

Il Difensore civico ne ha preso favorevolmente atto.

Caso n. 122 – Rapporto di lavoro subordinato – mancato versamento di oneri previdenziali pregressi – rimborso al lavoratore – Presidenza della Regione.

Si è rivolta a questo Ufficio una dipendente regionale, per rappresentare quanto segue.

È venuta recentemente a conoscenza che non le risultano versati i contributi previdenziali relativamente a periodo pregresso, per le prestazioni lavorative effettuate a favore dell’Amministrazione regionale.

Ha richiesto l’intervento del Difensore civico, che vi ha provveduto con apposita nota.

La Struttura regionale competente per materia, dopo una prima informazione, ha comunicato che con deliberazione della Giunta regionale l'Amministrazione ha approvato il rimborso a favore della cittadina, relativamente all'onere per la costituzione di rendita vitalizia reversibile.

Il Difensore civico ha preso favorevolmente atto della positiva risoluzione della vicenda portata alla sua attenzione.

Casi nn. 124-125 – Requisiti per l'accesso a provvidenze economiche e ai lavori socialmente utili – chiarimenti – Presidenza della Regione / Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Ha chiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino, attualmente disoccupato, che si è visto rigettare sia la domanda di contributo straordinario inoltrata ai sensi dell'articolo 14, legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, sia la richiesta di inserimento nei progetti L.U.S (lavori socialmente utili).

L'Assistente sociale competente per territorio, contattata dall'Ufficio, ha riferito che il nucleo familiare dell'istante non era mai stato preso formalmente in carico dai Servizi sociali, dal momento che lo stesso non aveva mai fornito la documentazione completa attestante la situazione reddituale del proprio nucleo familiare, né l'attestazione di disoccupazione di lungo periodo rilasciata dal Centro per l'impiego, necessaria al fine del rilascio dell'attestazione di disagio sociale per l'inserimento nei progetti L.U.S.

L'istante, informato degli esiti del colloquio con l'Assistente sociale, è stato invitato a ripresentarsi presso la stessa con tutta la documentazione richiesta al fine di valutare le misure attivabili nei confronti del suo nucleo familiare.

Caso n. 172 – Trattamento di mobilità in deroga – decorrenza posticipata per erogazione prodromica di indennità di mancato preavviso – Presidenza della Regione.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

L'Azienda per la quale lavorava ha inoltrato domanda per la mobilità in deroga.

L'istante, però, a differenza di altre colleghe, non ha percepito la relativa indennità per i sei mesi normalmente previsti.

Richiedeva l'intervento del Difensore civico, che a sua volta richiedeva chiarimenti alla Struttura regionale competente in materia.

La Struttura specificava che la cittadina aveva percepito l'indennità di mancato preavviso di licenziamento, che non era stata dichiarata nella domanda di indennità di disoccupazione.

La decorrenza dell'indennità di disoccupazione era stata conseguentemente posticipata e, sempre di conseguenza, subiva analoga posticipazione l'erogazione dell'indennità per la mobilità in deroga.

L'indennità per la mobilità in deroga è stata liquidata solo fino al 31 dicembre 2011, quindi prima del compimento dei sei mesi normalmente previsti, in quanto la disciplina in vigore nell'anno 2012 non contempla i licenziamenti intervenuti nell'anno 2010, come nel caso di specie.

Casi nn. 385-387 – Rapporto di lavoro subordinato – modificazione percentuale – parametrizzazione – Presidenza della Regione.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, dipendente regionale, per rappresentare quanto segue.

Con apposita nota, ha precisato di non avere potuto usufruire delle ferie maturate, prima della modifica percentuale del rapporto di lavoro, per motivi di salute.

Inoltre, riferisce che l'ammontare delle ferie, da quanto ha appurato presso gli Uffici competenti, non viene riparametrato in base alla percentuale del rapporto di lavoro.

La nota, riferisce infine la cittadina, non ha avuto riscontro.

La cittadina ha richiesto l'intervento del Difensore Civico, all'esito del quale le sue istanze hanno trovato accoglimento, come da essa medesima comunicato.

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Caso n. 22 – Accorpamento di Istituzioni scolastiche – assenza di conseguenze negative sui percorsi di studio degli studenti – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzioni scolastiche).

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 3054 in data 16 dicembre 2011, si è proceduto alla riorganizzazione delle Istituzioni scolastiche di secondo grado, sostanzialmente attraverso la previsione di due Istituzioni anziché delle tre attualmente operanti.

Tale riorganizzazione preoccupa l'istante in ordine alla pretermissione del territorio della media Valle, che si vedrebbe privato di una Istituzione, pur in presenza di adeguata edilizia scolastica e di numero di studenti, pretermissione che potrebbe essere scongiurata attuando una proposta già formulata, che prevedrebbe, nello specifico, l'accorpamento, in capo all'Istituzione della media Valle, degli Istituti Geometri, Turistico e Liceo Scientifico.

Richiedeva l'intervento, formalizzato da questo Ufficio con nota alla Sovrintendente agli Studi dell'Assessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta che, sentita per altro anche per le vie brevi, comunica quanto in appresso.

La riorganizzazione costituisce esecuzione di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19.

La consistenza della popolazione scolastica del Polo della media e bassa Valle (circa 1.000 alunni) consente il mantenimento di due sole Istituzioni scolastiche.

L'Istituzione scolastica di Istruzione tecnica commerciale e per geometri e professionale di Châtillon si trova in una situazione, ormai consolidata da oltre un quinquennio, di sottodimensionamento rispetto ai parametri stabiliti dalla norma regionale predetta, in quanto, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004, non ha più raggiunto il limite minimo di 300 alunni.

La Sovrintendenza precisa che, comunque, gli studenti continueranno ad avere sul territorio la stessa possibilità di scelta di percorsi di studio e ad utilizzare l'edilizia scolastica presente in quanto l'unica novità che li riguarda è la dipendenza funzionale da altra Istituzione scolastica.

La questione non involge aspetti di legittimità ma di merito.

Da questo punto di vista, occorre valutare se la scelta operata dall'Amministrazione, in esecuzione di preciso dettato normativo regionale, sia logicamente e congruamente motivata.

Si ritiene che la scelta possieda tali caratteristiche, in quanto è ricaduta sull'unica Istituzione scolastica che ormai, in maniera più che consolidata, ha una consistenza numerica di iscritti difforme dai parametri previsti dalla normativa regionale citata.

L'Amministrazione ha, in ogni caso, assicurato il mantenimento degli attuali percorsi di studio attivati nell'Istituzione scolastica in argomento.

In particolare, gli studenti continueranno a beneficiare, sul territorio, delle consuete possibilità di scelta di percorsi di studio, nelle medesime sedi e saranno assicurate, altresì, le necessarie attività amministrative.

Casi nn. 162-163 – Borse di studio per soggiorni all'estero con Intercultura – criteri di assegnazione – modalità di gestione delle procedure di selezione – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.).

Un alunno valdostano che ha partecipato alle selezioni indette dall'Associazione Intercultura per l'assegnazione di due borse di studio per un soggiorno all'estero stanziate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.), venendo informato di aver superato positivamente tale procedura ma di essersi classificato, in virtù

dei risultati ottenuti, nel ruolo di riserva, ha chiesto, tramite i genitori, chiarimenti sui criteri di assegnazione del punteggio e sulle modalità di formazione delle graduatorie.

Non ottenendo quanto richiesto, si rivolgeva al Difensore civico il quale, premettendo di non essere competente nei confronti dell'Associazione Intercultura in quanto Ente privatistico, è comunque intervenuto per le vie brevi presso la Soprintendenza agli studi e presso il B.I.M., venendo informato che entrambe le Amministrazioni mettono a disposizione della citata Associazione l'importo delle borse di studio, delegando a quest'ultima l'intera procedura di selezione, ivi compresa l'individuazione dei criteri di assegnazione del punteggio ai candidati e la formazione delle graduatorie finali.

Preso atto dei chiarimenti forniti, considerato che le somme vengono comunque stanziare da Enti pubblici, l'Ufficio ha formulato una proposta di miglioramento amministrativo suggerendo alle Amministrazioni coinvolte di richiedere all'Associazione Intercultura ogni notizia utile in ordine alla gestione delle procedure di selezione.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Caso n. 309 – Diritto di accesso – coniuge separato – documentazione relativa a mutuo eventualmente acceso dall'altro coniuge – carenza del requisito dell'attualità – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha richiesto all'Amministrazione regionale l'accesso alla documentazione concernente eventuale mutuo acceso dal marito.

Ravvisa il proprio interesse nel fatto che, essendo separata e già titolare essa medesima di mutuo, in caso di decesso del coniuge dovrebbe farsi carico del mutuo eventualmente acceso dal marito.

L'Amministrazione ha denegato la richiesta e il Difensore civico ha convenuto sulla reiezione.

Infatti, il diritto di accesso deve essere diretto, concreto e attuale: nel caso di specie risulta carente il requisito dell'attualità, essendo il coniuge in vita.

D'altra parte, in caso di decesso, l'ordinamento appresta idonee tutele: la cittadina ben potrebbe rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario.

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**Casi nn. 25-26, 57 e 157 – Assistente sociale – operato – chiarimento – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Una cittadina, dopo aver lamentato l'insufficienza dell'ausilio fornito al proprio nucleo familiare, versante da parecchio tempo in condizioni di grave disagio economico, nella predisposizione del progetto assistenziale da parte dell'Assistente sociale di riferimento, ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di avere chiarimenti sui contributi di natura economica attivabili nella sua situazione, chiedendo contestualmente informazioni sulla procedura da seguire per richiedere l'assegnazione di un'altra Assistente sociale.

Dopo un esame preliminare della questione rappresentata, questo Ufficio ha illustrato alla cittadina le principali misure di natura economica da lei richiedibili con le relative modalità di accesso, con particolare riferimento al contributo per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, il contributo per il sostegno alle locazioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, e ai contributi straordinari di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, per poi richiedere al Servizio chiarimenti in merito alla vicenda rappresentata, con particolare riferimento all'operato dell'Assistente sociale assegnata all'istante.

La Struttura interpellata ha inviato all'Ufficio, seppure in tempi non brevi, la relazione dell'Assistente sociale nella quale la stessa ha riferito di avere già illustrato, in occasione dei colloqui fissati con la tempistica consentita dal carico di lavoro dell'Assistente sociale e dagli impegni della cittadina, le misure di natura economica e assistenziale a sua disposizione, sottolineando l'atteggiamento poco collaborativo della stessa e il suo rifiuto di consegnare la documentazione richiesta da allegare alle istanze di contributo.

Questo Ufficio, preso atto delle informazioni rese dai Servizi sociali, appreso che, nelle more, la cittadina aveva chiesto e ottenuto che le venisse assegnata un'altra Assistente sociale, non ritenendo necessari ulteriori interventi, ha provveduto ad archiviare la pratica.

Caso n. 94 – Attività di commercio all'ingrosso di farmaci – provvedimento di sospensione dell'attività – carenza di motivazione – richiesta di riesame – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Una Società, esercente attività di farmacia e di commercio all'ingrosso di farmaci, si è rivolta a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Con provvedimento dirigenziale del Servizio Sanità territoriale della Regione autonoma Valle d'Aosta, è stata disposta la sospensione dell'attività nei confronti della Società istante.

L'istante contesta il provvedimento, ritenendolo insufficientemente motivato.

Il provvedimento si basa su cinque censure:

1. esercizio dell'attività con modalità differenti da quelle autorizzate;
2. mancata attivazione del locale autonomo per l'installazione della postazione lavorativa per il direttore e il magazziniere;
3. un locale dichiarato come sede dell'attività di commercio all'ingrosso è utilizzato come deposito della farmacia, altra attività autorizzata in capo all'istante;
4. alcuni locali sono idonei come deposito di farmaci ma non allo svolgimento di attività lavorativa;
5. la documentazione relativa all'attività di commercio all'ingrosso di farmaci non è disponibile presso la sede dell'istante.

Il Difensore civico ha convocato i Dirigenti competenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Dai due incontri è emerso come, sostanzialmente, si tratti di due filoni di censure.

La prima consiste nella promiscuità dell'utilizzo di locali sia a favore della farmacia sia a favore del commercio all'ingrosso, promiscuità non consentita e nei fatti piuttosto marcata, non risolvendosi, come sostenuto dall'istante Società, nella presenza di soli presidi ortopedici e acque fisiologiche.

La seconda concerne il mancato rinvenimento dei documenti attestanti la provenienza e la destinazione dei farmaci.

Il Difensore civico ha osservato quanto segue.

Un provvedimento di sospensione dell'attività non può che presupporre violazioni gravi e specifiche, imputabili ad un soggetto, e tali da determinare la necessità di disporre la chiusura, seppure temporanea, di un'impresa, volta ad evitare la perpetuazione di comportamenti asseritamente non corretti.

Nel caso di specie, si tratta di unica Società, con unica partita I.V.A. e unica composizione sociale.

Il provvedimento poteva entrare nel dettaglio, specificando, sia pure sommariamente, in cosa effettivamente consistesse la contestata promiscuità.

D'altra parte, la nota dell'Azienda U.S.L., con allegato il verbale di ispezione, posta a base del provvedimento *de quo*, non fornisce indicazioni più specifiche, limitandosi ad affermare che il locale è utilizzato per la farmacia con registri e ricette per il normale svolgimento di tale attività.

Non risulta, in altre parole, una disamina dettagliata in ordine ai materiali, documenti o quant'altro rinvenuti nel locale, sulla loro natura e pertinenza all'attività della farmacia o all'attività di commercio all'ingrosso.

Una completa e congrua motivazione, elemento di validità dell'atto amministrativo, risulta particolarmente rilevante nel caso di provvedimenti, quale quello in parola, in grado di incidere in modo significativo, attraverso la sospensione dell'attività, sulla posizione giuridica ed economica di un soggetto.

Idonea appare la motivazione concernente il mancato rinvenimento dei documenti attestanti la provenienza e la destinazione dei farmaci.

Tuttavia, il provvedimento va valutato, dal punto di vista motivazionale, nel suo complesso e il Difensore civico ne ha suggerito il riesame.

Caso n. 105 – Documentazione necessaria per la richiesta di contributo al minimo vitale – integrazione del reddito del familiare tenuto al versamento degli alimenti ai sensi di legge – sussistenza – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Un cittadino ha presentato domanda di assegno integrativo al minimo vitale per il tramite dell'Assistente sociale e sostiene che la stessa, per presentare la domanda all'Assessorato competente, richieda anche l'I.S.E.E. della figlia che, ormai sposata, vive in un altro nucleo familiare, non comprendendone le ragioni.

Si è quindi ritenuto di interloquire direttamente con l'Assistente sociale la quale ha chiarito che allo stato attuale il cittadino non ha presentato alcuna domanda di contributo al minimo vitale perché lo stesso si rifiuta di esibire il reddito della figlia, che ai sensi della normativa vigente è tenuta agli alimenti come previsto dell'articolo 433 del Codice civile.

Ed infatti, sia l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 19/1994 (*Norme in materia di assistenza economica*), sia l'articolo 13, comma 5, lettera a) della legge regionale 23/2010 (*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*) prevedono esplicitamente che il contributo integrativo al minimo vitale sia escluso per le famiglie “*per le quali esistono soggetti tenuti a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile, in grado di provvedere e aventi un valore dell'indicatore regionale della situazione economica superiore all'importo periodicamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale*”.

L'istante risulta avere due figli. Uno è attualmente impegnato in una casa di cura per riabilitazione dei tossicodipendenti (ormai lavora da tempo nella struttura con ciò pagandosi autonomamente la degenza). In questo caso il soggetto non percepisce reddito e, quindi, non

è tenuto agli alimenti per i genitori. Mentre la seconda si è costruita la sua vita e ha un reddito autonomo con il quale potrebbe integrare quello dei genitori.

Casi nn. 124-125 – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 142 – Indennità di accompagnamento – recupero per indebita riscossione – legittimità del provvedimento di revoca – debenza dell’importo richiesto – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio, per rappresentare quanto segue.

Ha ricevuto da un legale, per conto della Regione, una richiesta di recupero di credito maturato a titolo di indebita corresponsione dell’indennità di accompagnamento alla di lei madre.

Afferma di non conoscere i prodromi di tale richiesta.

Da approfondimenti effettuati, sono state riscontrate le seguenti emergenze.

La cittadina ha sottoscritto un modulo presso la Struttura competente della Regione, nel quale autorizzava un Istituto bancario all’esecuzione di eventuali storni di accrediti dell’indennità.

La Struttura regionale aveva inviato una nota di richiesta di rimborso alla percipiente, con raccomandata, per altro interruttiva della prescrizione, in base a provvedimento dirigenziale di revoca della concessione dell’indennità di accompagnamento, congruamente motivato *per relationem* ad esito di visita medica.

Risulta pertanto la debenza dell’importo richiesto, riferito all’istante.

Casi nn. 143-144 – Contributi assistenziali – progetto assistenziale e inserimento nel mondo lavorativo – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Una cittadina ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di predisposizione del progetto assistenziale volto al reinserimento, anche lavorativo, di soggetti e nuclei familiari che versano in situazioni di disagio economico e sociale, lamentando la difficoltà nel comprendere e rispettare gli obiettivi fissati dai Servizi sociali.

Preso atto di quanto riferito dall’istante, questo Ufficio ha chiesto chiarimenti all’Assistente sociale di riferimento e al Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali, il quale, dopo diversi solleciti, ha inviato una relazione dettagliata nella quale sono state indicate tutte le misure, di natura economica e assistenziale,

attivate nei confronti del nucleo familiare dell'istante dall'anno di presa in carico da parte dei Servizi sociali. L'Amministrazione ha inoltre riferito che, viste anche le difficoltà riscontrate nel rapportarsi con l'utente, si era provveduto ad organizzare un colloquio con la Mediatrice culturale, al fine di supportare la cittadina nel proprio percorso di autonomizzazione.

Esaminata la relazione inviata dall'Amministrazione, ritenuta esaustiva, e appurato che alla cittadina sono stati effettivamente versati i contributi richiesti, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente, questo Ufficio ha provveduto ad archiviare la pratica, pur auspicando, per il futuro, una maggiore celerità nelle risposte da parte dell'Amministrazione.

Casi nn. 270-272 – Provvidenze economiche a favore di soggetti disagiati – emergenza abitativa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina separata dal marito, riferendo che l'ex coniuge non contribuisce al mantenimento della figlia minore, e chiedendo chiarimenti sulle misure, di natura economica e assistenziale, attivabili nei suoi confronti.

Accertato che la cittadina era da tempo in carico ai Servizi sociali, e che aveva già presentato, per il tramite dell'Assistente sociale di riferimento, domanda per l'ottenimento dell'assegno post-natale, l'Ufficio del Difensore civico ha contattato i Servizi sociali regionali per conoscere lo stato della pratica.

L'Assistente sociale, dopo aver precisato che la domanda di assegno post-natale può essere inoltrata entro 60 giorni dal compimento del primo anno di età del bambino, ha riferito che si era da poco svolto un colloquio con la cittadina, in occasione del quale si erano raccolte le informazioni utili alla predisposizione della relazione con cui si chiede l'esenzione dall'obbligo di presentare la documentazione relativa alla situazione reddituale del padre del minore, dal momento che lo stesso non si occupa della figlia e non contribuisce economicamente al suo mantenimento, specificando che tale documento era stato trasmesso ai Servizi sociali del Comune di residenza ai fini della valutazione della domanda. È stato inoltre comunicato che la cittadina, alla quale era stata riconosciuta da poco l'emergenza abitativa, era stata comunque messa al corrente della disponibilità, da parte del Comune, del contributo per l'affitto, subordinato, quest'ultimo, all'impegno fattivo, non sempre dimostrato, da parte dell'interessata, nella ricerca di un'abitazione adeguata ad ospitare il proprio nucleo familiare.

L'istante, resa edotta delle informazioni acquisite, è stata invitata a ripresentarsi presso l'Assistente sociale per un ulteriore colloquio finalizzato alla valutazione di possibili soluzioni abitative, anche alla luce del recente riconoscimento dell'emergenza abitativa.

Caso n. 306 – Misure attivabili per i nuclei familiari privi di abitazione – Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali.

Ha chiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino, ospite presso una struttura di prima accoglienza in seguito all'esecuzione di sfratto per morosità, chiedendo indicazioni sulle soluzioni abitative disponibili, come il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa o la locazione agevolata.

Questo Ufficio, effettuato un primo esame della questione, ha contattato l'Assistente sociale di riferimento, apprendendo che l'interessato, titolare di una pensione decorosa, non ha diritto a provvidenze economiche di sostegno, e che lo stesso non ha mai provveduto a consegnare il modello I.S.E.E., presumibilmente anch'esso al di sopra dei limiti previsti dalla normativa vigente per l'attivazione delle pratiche di emergenza abitativa.

Il cittadino, reso edotto delle informazioni acquisite, è stato comunque invitato a ripresentarsi dall'Assistente sociale con la documentazione reddituale completa, al fine di una valutazione più precisa della sua situazione.

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI

Caso n. 357 – Trasporto pubblico collettivo su gomma – soppressione di corse – criticità – ripristino di corse – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Lavoratrice pendolare, si trova in difficoltà a seguito della soppressione di alcune corse di trasporto pubblico collettivo su gomma.

Avendo gravi problemi di salute, non le è neppure possibile accedere ad un servizio di taxi, perché, sostiene la cittadina, è previsto un preavviso di una settimana non compatibile con un possibile peggioramento repentino della sua patologia.

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico, che vi ha provveduto con apposita nota.

La Struttura regionale competente per materia ha risposto, rappresentando che il programma di esercizio 2013 prevede l'implementazione di ulteriori corse verso Ivrea, previa razionalizzazione dei servizi e reperibilità delle necessarie risorse economiche.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA

Caso n. 32 – Fornito tempestivo riscontro a richiesta di informazioni – calcolo importo canone mensile – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale per l'Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.), il quale ha lamentato che, a partire dal 1 gennaio 2012, si era visto aumentare l'importo del canone di locazione mensile, senza comprendere le ragioni di tale richiesta.

Preso atto di quanto riferito dall'istante ed esaminata la documentazione prodotta, questo Ufficio ha chiesto all'Azienda di fornire chiarimenti in merito alla vicenda descritta.

A breve distanza dalla conoscenza dell'intervento del Difensore civico l'Ente ha dato riscontro alla richiesta inoltrata, ricostruendo l'*iter*, procedurale e normativo, seguito per il calcolo dell'importo dovuto dal cittadino.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ”

Caso n. 111 – Assegnazione lavorativa – contestazione dei criteri datoriali – clausola del contratto individuale di lavoro – accettazione dell'assegnazione – Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Lavoratrice subordinata, le è stato comunicato il trasferimento da servizio in convenzione all'attività diretta della Casa di Riposo.

L'istante sarebbe stata trasferita in base al criterio dell'anzianità rispetto all'assunzione a tempo indeterminato.

L'istante contesta tale criterio, proponendo la valorizzazione del patrimonio dell'effettiva esperienza maturata con altre tipologie contrattuali, al di là del momento dell'assunzione a tempo indeterminato.

Richiedeva l'intervento, formalizzato da questo Ufficio con nota al Direttore della Casa di Riposo.

Dall'istruttoria è emerso che la cittadina ha sottoscritto per accettazione il contratto individuale di lavoro che prevede espressamente quale assegnazione lavorativa iniziale un reparto relativo all'attività diretta della Casa di Riposo.

Non trattasi, pertanto, di esercizio di trasferimento, cioè dell'esercizio dello *ius variandi* da parte del datore di lavoro ma di previsione contrattuale del primo inserimento.

La volontà concorde delle parti risulta inequivocabile e assorbe ogni altra deduzione: l'istante stessa ha accettato la propria destinazione lavorativa in attività istituzionale della Casa di Riposo.

Casi nn. 173-174 – Salari di risultato – criteri di attribuzione del punteggio – chiarimenti – Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.

Alcuni dipendenti dell'Azienda pubblica di Servizi “Casa di Riposo G.B. Festaz” hanno chiesto chiarimenti in merito ai criteri di valutazione adottati dalla direzione dell'Azienda per l'attribuzione del salario di risultato per l'anno 2011, riferendo di avere appreso informalmente, in attesa di ricevere l'apposita scheda di valutazione, che per il periodo considerato sarebbero stati assegnati a tutti i dipendenti, inseriti in ogni profilo professionale, 19 punti, senza peraltro motivare la scelta effettuata.

Dopo aver spiegato agli istanti le soluzioni a disposizione per contestare i punteggi attribuiti, consistenti nell'intentare una causa di lavoro, previo eventuale esperimento di tentativo di conciliazione presso la Direzione regionale del Lavoro, il Difensore civico ha chiesto chiarimenti alla Direzione dell'Ente.

Il Direttore dell'Azienda, resosi disponibile per un colloquio, ha illustrato verbalmente i criteri adottati nell'assegnazione del punteggio ai dipendenti della struttura, precisando che non era stato assegnato il punteggio pieno alla voce “*capacità di adattamento*” poiché gli stessi avevano dimostrato un atteggiamento di scarsa collaborazione tenuto durante il 2011 nella realizzazione del nuovo modello organizzativo adottato dall'Azienda, con i conseguenti cambiamenti gestionali previsti.

I chiarimenti resi, comunicati anche con nota scritta dell'Ente, sono stati riferiti agli istanti i quali, dopo aver presentato le proprie osservazioni, hanno comunicato di non voler richiedere un ulteriore intervento.

Questo Ufficio, preso atto con favore della disponibilità dell'Ente nel fornire le informazioni richieste e della completezza delle stesse, ha dunque provveduto ad archiviare la pratica.

Casi nn. 434-435 – Rapporto di lavoro – trasferimento – requisiti – esigenze tecniche, produttive e organizzative – sussistenza – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.

Si sono rivolte a questo Ufficio due cittadine, dipendenti dell’Azienda di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”, per rappresentare quanto segue.

È stato comunicato loro che saranno trasferite da servizio in convenzione Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) all’attività diretta della Casa di Riposo, sulla base del fatto che l’Istituto ritiene di impiegare il personale non di ruolo nei servizi in convenzione con l’Azienda U.S.L.

Richiedono se il trasferimento sia legittimo.

Il Difensore civico spiega che l’articolo 2103 del Codice civile prevede la possibilità datoriale di trasferire i dipendenti in presenza di esigenze di carattere organizzativo, tecnico e produttivo.

Le esigenze devono essere comprovate. Nel caso di specie, la scelta aziendale appare legittima e coerente, in quanto assegna le dipendenti a tempo indeterminato ai servizi istituzionali e le dipendenti a tempo determinato ai servizi in convenzione, in ragione dell’eventualità del loro mancato rinnovo.

FOPADIVA

Caso n. 49 – Fondo di previdenza complementare – anticipazioni per spese sanitarie – requisiti di gravità e straordinarietà – Fondo Pensione complementare per i Lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA).

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio per rappresentare quanto segue.

Il Fondo Pensione complementare per i Lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d’Aosta (FOPADIVA) le denegava la richiesta di anticipazione per spese sanitarie sulla posizione maturata all’interno del Fondo Pensione, in quanto la documentazione prodotta a corredo della suddetta richiesta non attestava il carattere di particolare gravità dell’intervento sanitario.

La documentazione prodotta, per altro, appariva in linea con l’articolo 2120 del Codice civile, come novellato dalla legge 297/1982, che prevede, al comma nono, che la richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie *“per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche”*.

FOPADIVA, sentito per le vie brevi nella persona del Direttore generale, riteneva applicarsi il decreto legislativo 252/2005, che regola la previdenza complementare.

L'articolo 11, comma 7, lettera a), decreto legislativo 252/2005, prevede l'anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni per terapie e interventi straordinari, aggiungendo, quindi, al dettato del Codice, la nozione della gravità.

Per altro, lo stesso articolo 11, al comma 1, dispone che le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo medesimo.

Ora, nell'ambito delle provvidenze collegate al fine rapporto, in effetti il decreto legislativo 252/2005 pare configurarsi quale norma speciale rispetto a quella generale posta dal Codice civile.

Trattasi di norma esplicitamente destinata alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, cioè una *species* rispetto al genere delle provvidenze legate al termine del rapporto di lavoro.

L'operato di FOPADIVA appare pertanto in linea con la normativa di riferimento.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA-UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Caso n. 193 – Tasse universitarie – recupero – per revoca di borsa di studio – legittimità – Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Ha ricevuto dalla Direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste nota formale volta al recupero della tassa universitaria e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, in ragione della decadenza, disposta dall'Amministrazione regionale, dalla concessione di borsa di studio.

Richiede l'esame della questione.

L'articolo 6, comma 1, legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (*Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario*) dispone: “Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla disciplina vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici”.

L'articolo 8, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390*), dispone: “Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ... gli studenti beneficiari delle borse di

studio e dei prestiti d'onore nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza ...”.

Entrambe le disposizioni appena richiamate fissano quale presupposto necessario all'esonero dalle tasse universitarie l'attribuzione di borsa di studio o, comunque, la sola idoneità, in condizioni di carenza di risorse.

Ora, l'interessata ha subito la revoca, da parte dell'Amministrazione regionale, della borsa di studio assegnata, per inesattezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai carichi di famiglia.

L'articolo 33, comma 5, legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) prevede: “... qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

La norma da ultimo citata ricollega la decadenza al contenuto della dichiarazione non veritiera e, inoltre, idonea all'alterazione del contenuto del provvedimento amministrativo (cioè, la concessione in assenza dei requisiti).

Per questo motivo, la revoca della borsa di studio appare corretta, come corretto appare il recupero azionato dall'Università, quale atto automaticamente consequenziale.

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

Caso n. 27 – Piano di eradicazione della “I.B.R.” – capi di bestiame vaccinati con vaccino “intero” – prescrizione di abbattimento – interesse pubblico al risanamento – prevalenza – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio, per rappresentare la seguente problematica.

Ad inizio degli anni novanta, è partita la vaccinazione delle mucche, con un vaccino di tipo quadrivalente e “vivo” erogato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

A partire dall'anno 2001, tale vaccino è a carico dell'allevatore, pur con un contributo dell'Azienda U.S.L.

Dal 2004, la vaccinazione avviene con vaccino di tipo “inattivato”.

Con una nuova normativa, in corso di emanazione, volta all'eradicazione della malattia rinotracheite infettiva bovina (I.B.R.), l'istante paventa l'abbattimento di numerosi capi di

bestiame, che risulterebbero malati, non nei fatti ma in via di presunzione, in quanto l'iniezione, a suo tempo, di un vaccino “vivo” ne farebbe, appunto, presumere la malattia.

L'istante conclude sostenendo che la prova della sanità dei capi può essere rinvenuta attraverso il registro dei farmaci.

Con nota, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, premettendo la ricostruzione storica relativa al Piano di controllo I.B.R., ha esposto quanto segue.

L'azienda dell'istante è partita da una condizione di analisi del rischio che nel 2005 la poneva nella classe di rischio maggiore.

Nel 2011 si è registrato un aumento del numero dei capi trovati positivi ai test.

L'evidenza della vaccinazione con vaccino di tipo “intero”, prima del 2005, risulta comunque tracciata solamente su un capo bovino in vita.

I capi risultati positivi ai test, non potendosi differenziare da quelli vaccinati, sono da considerarsi comunque ad alto rischio, viste le caratteristiche epidemiologiche e diffusive della malattia, tanto più che con la scelta di attivare un piano di eradicazione l'Amministrazione regionale si prefigge di raggiungere lo *status* di territorio indenne.

Il Difensore civico ha osservato quanto segue.

La Regione sta operando per giungere, a breve-medio termine, alla definizione di “*territorio indenne*”, in ordine alla I.B.R.

A tale fine, è stato attivato un piano di eradicazione, debitamente ragionato, sulla base del concetto di “*rete epidemiologica*”, volto alla sconfitta della malattia, anche attraverso il necessario concorso di tutti gli attori coinvolti.

L'interesse pubblico al risanamento prevale su quello individuale, quando è sorretto da scelte congrue e coerenti. Così è apparso nel caso di specie.

Casi nn. 55-56, 58, 63-69, 82-83, 86-91, 99-100, 108-110, 121, 128, 132-133, 137-140 e 151-154 – Scelta e revoca di medico di medicina generale – scelta necessitata su un solo medico nella zona – ricostituito l'organico aziendale – ripristinato il diritto di scelta da parte dell'assistito – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un gruppo di cittadini si è rivolto a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Il loro medico di riferimento di medicina generale è stato trasferito ad altra sede.

Avendolo particolarmente apprezzato per la sua disponibilità e la sua competenza, i cittadini hanno richiesto all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta di potere essere assistiti dal medico in parola, nella nuova sede.

L'Azienda U.S.L. ha risposto negativamente, sulla base del fatto che, nel giro di un paio di mesi, l'organico territoriale sarebbe stato ricostituito, con incarico ad altro medico e che, a norma dell'articolo 40 dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, l'avente diritto all'assistenza sanitaria sceglie il medico di famiglia fra quelli iscritti nell'elenco dei medici di medicina generale relativo all'ambito territoriale di residenza.

I cittadini ribadivano la loro richiesta di essere assistiti dal medico cui erano assegnati, almeno fino a quando l'organico fosse stato ricostituito, anche perché dei tre medici indicati dall'Azienda U.S.L. due avevano raggiunto il massimale, per cui la scelta sarebbe stata necessitata sul terzo sanitario.

Con apposita nota, con allegata missiva-tipo destinata agli assistiti, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha comunicato che il Comitato permanente aziendale ha deciso di incaricare provvisoriamente un medico al fine di garantire, immediatamente, la libera scelta al cittadino, nelle more dell'individuazione, attraverso le necessarie procedure, di medico titolare a tempo indeterminato.

Senonché, l'incarico provvisorio non veniva assegnato per carenza di candidati e alcuni assistiti contattavano nuovamente il Difensore civico che, a sua volta, richiedeva ulteriori chiarimenti all'Azienda U.S.L.

L'Azienda U.S.L. disponeva il bando per un posto a titolo definitivo e, all'esito della procedura, comunicava la presa di servizio del sanitario con ricostituzione dell'organico.

Il Difensore civico ha osservato, che l'Azienda, con la soluzione adottata, ha garantito il diritto di libera scelta del medico, non più necessitata su un sanitario ma allargata con la ricostituzione dell'organico.

Caso n. 94 – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 101 – Rapporto di lavoro – Collegio medico – prescrizioni – adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, dipendente dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta con profilo di infermiera.

Produce copia di giudizio del Collegio medico che la ritiene idonea alle mansioni proprie del suo profilo, con prescrizioni.

In particolare viene previsto l'esonero dal lavoro notturno e la sua attività è limitata in alcuni ambulatori.

Finora l'istante ha operato in alcuni ambulatori ma riferisce che il Coordinatore infermieristico degli ambulatori le ha comunicato che la sua attività si estenderà ad altri ambulatori, a suo dire (dell'istante) incompatibili con la sua patologia.

Data l'urgenza, il Difensore civico ha sentito telefonicamente l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nella persona del Dirigente competente, richiedendo chiarimenti in ordine alla questione esposta dall'istante.

L'Azienda ha assicurato che sarebbero state seguite le indicazioni del Collegio medico, adibendo l'istante a mansioni idonee rispetto alla sua patologia e ricorda che, comunque, come prescritto dal Collegio medico, l'istante deve, in caso di rischio, utilizzare gli appositi presidi in dotazione.

L'istante può, comunque, richiedere l'attivazione di un nuovo giudizio medico.

Casi nn. 114-115 – Scelta e revoca di medico di medicina generale – difficoltà di accedere all'ambulatorio del capoluogo comunale – costituzione di ambulatorio nella frazione – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Si è presentato presso questo Ufficio un cittadino, rappresentando quanto segue.

L'istante è residente in una frazione distante dal Comune capoluogo.

È spesso assente per lavoro, sua moglie è ora incinta e deve accudire una figlia minore; gli risulta gravoso recarsi dalla frazione al capoluogo, in queste condizioni, per incontrare il medico di medicina generale, mentre gli sarebbe assai più agevole recarsi ad Aosta.

Richiede, quindi, una deroga per avere il medico di medicina generale nella zona di Aosta, preferibilmente, per continuità assistenziale, il suo medico di riferimento di medicina generale, ora trasferito ad Aosta, avendolo particolarmente apprezzato per la sua disponibilità e la sua competenza.

Il Difensore civico ha effettuato gli opportuni approfondimenti presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'esito dei quali ha informato il cittadino che il nuovo medico di medicina generale avrebbe ricevuto i mutui anche nella frazione.

Caso n. 315 – Deliberazione di acquisto di bene – riduzione prevista dal decreto legge 95/2012 – contratto ad esecuzione immediata – non sussiste – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Un'impresa, per il tramite di due suoi rappresentanti, si è rivolta al Difensore civico in ordine alla seguente questione.

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, con apposita deliberazione, ha approvato l'acquisto dall'impresa citata di un automezzo e l'ha formalmente comunicato.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15, comma 13, lettera a), decreto legge 95/2012, l'Azienda ha notificato all'impresa la riduzione del cinque per cento dell'importo deliberato.

La disposizione in argomento prevede la riduzione per i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge, per tutta la durata dei medesimi.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

La fattispecie in esame appare originale, in quanto, se è vero che il contratto non è stato sottoscritto alla data di entrata in vigore della norma, è altrettanto vero che la deliberazione ha approvato il relativo schema, per cui non residuava alcuno spazio di discrezionalità in capo alle parti, trattandosi di atto di mera esecuzione. E comunque, posto che il contratto non è stato sottoscritto, non può considerarsi in essere.

La norma, poi, sembra riguardare i contratti di durata e non quelli ad esecuzione istantanea.

Caso n. 393 – Sanità – ticket di Pronto soccorso – codici di gravità – requisiti e modalità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Una cittadina, recatasi al Pronto soccorso, si è vista assegnare, per la patologia riferita, il codice di gravità minimo, cosiddetto codice bianco, con prescrizione di terapia antalgica, invio a visita specialistica e richiesta del pagamento del ticket di Pronto soccorso ospedaliero, per un importo di euro 25. Al persistere del dolore, si recava nuovamente presso la medesima struttura ricevendo, questa volta il codice di gravità 1, cosiddetto codice verde, che non prevede il pagamento del ticket sanitario.

Non comprendendo le ragioni di due diagnosi differenti, con conseguente attribuzione di due codici di gravità diversi e, nel primo caso, con richiesta di pagamento del ticket sanitario, specificando di aver riferito in entrambi i casi i medesimi sintomi, la cittadina ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio è intervenuto presso l'Amministrazione chiedendo chiarimenti in merito alla vicenda riportata, con particolare riferimento alle due differenti diagnosi effettuate con conseguente richiesta del pagamento del ticket sanitario in occasione del primo accesso al Pronto soccorso.

Il Direttore sanitario dell'Azienda U.S.L. ha dunque comunicato che, dall'analisi della documentazione relativa alla questione rappresentata non emergevano episodi di *malpractice*,

mentre per contro, dai sintomi riferiti dalla paziente in occasione del primo accesso risultava da attribuire un codice verde e non un codice bianco, con conseguente annullamento del ticket richiesto.

Preso favorevolmente atto della risposta dell'Amministrazione, fornita peraltro in tempi brevi, appurato che la cittadina ha effettuato con successo le pratiche per il rimborso del ticket non dovuto, l'Ufficio ha provveduto ad archiviare la pratica.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Caso n. 3 – Classificazione urbanistica – rudere non ricostruibile – correttezza – Comune di Aosta.

Un cittadino, proprietario di un immobile classificato presso il catasto fabbricati come unità collabente, avendo appreso che sulla sua proprietà non risultava alcun rudere nella cartografia comunale e che, pertanto, l'area non era edificabile, ha chiesto l'intervento del Difensore civico, dopo avere tentato senza successo di illustrare oralmente il problema e avere poi chiesto per iscritto al Comune di rivedere la propria posizione, ricevendo risposta negativa.

Esaminata sommariamente la documentazione, anche fotografica, esibita dall'istante, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione comunale chiarimenti sulla vicenda dal medesimo rappresentata.

Prontamente è intervenuto il riscontro della Struttura competente in materia di edilizia, la quale ha precisato innanzitutto di essersi resa disponibile ad esaminare l'istanza avanzata nonostante fosse ampiamente scaduto il termine di legge per presentare osservazioni in seguito alla elaborazione e pubblicazione degli strumenti urbanistici. Tale Struttura ha inoltre riferito che, in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati, non era stata rilevata traccia di edificio sull'area di proprietà dell'istante, salvo piccole porzioni di muro non rilevanti ai fini della classificazione del bene, e che, anzi, dove avrebbe dovuto essere situato il muro perimetrale dell'edificio, era stata realizzata un'area destinata da tempo ad attività ludiche.

Effettuato, a seguito delle rimostranze dell'istante, un successivo incontro chiarificatore con il Comune, le risultanze di fatto hanno confermato che l'Amministrazione ha nel caso di specie fatto rigorosa applicazione della normativa vigente, in particolare di quanto previsto dalla deliberazione Giunta regionale n. 418 del 15 febbraio 1999, contenente le linee guida per l'adeguamento del Piano regolatore generale alla legge urbanistica, in forza della quale deve considerarsi non ricostruibile l'edificio che non ha le caratteristiche di *“rudere che presenta tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però*

l'individuazione precisa della sagoma, desumibile invece da elementi esterni (edifici confinanti) o da documentazione fotografica o scritta, che permettono in ogni caso di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali".

Casi nn. 6-7 – Disciplina dell'emergenza abitativa – alloggi di edilizia residenziale pubblica – richiesta chiarimenti – Comune di Aosta.

Un cittadino ha riferito che il suo nucleo familiare, composto anche da due minori, è in condizione di disagio economico a seguito della perdita da parte sua dell'occupazione lavorativa. A causa di tale disagio lo stesso ha subito uno sfratto per morosità ed è stato ammesso all'emergenza abitativa, cui è conseguita una sistemazione nell'ambito delle soluzioni provvisorie offerte dalla Regione. Successivamente tale sistemazione è venuta meno. Attualmente la famiglia è ospite presso i suoi genitori, in una casa non adeguata ad ospitare tutte le persone che attualmente vi dimorano.

Al cittadino sono state fornite le prime indicazioni in merito alla disciplina regionale dell'emergenza abitativa e dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e si è convenuto con l'interessato che questi si sarebbe presentato munito della documentazione in suo possesso.

A seguito della sottoscrizione della domanda di intervento l'Ufficio del Difensore civico chiedeva informazioni in merito all'Ente pubblico interessato.

L'Amministrazione comunale dava riscontro evidenziando che il nucleo familiare in oggetto era stato collocato nella graduatoria dell'emergenza abitativa sin dal 2010 con un punteggio di 7,5, che la graduatoria era soggetta a periodici cambiamenti in base ai nuovi inserimenti e che l'Ente locale poteva assumere in locazione (nella forma del contratto trilaterale a regime transitorio) un alloggio nel mercato privato così come disciplinato e previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 665/2010. Infine, precisava che in relazione alla partecipazione del nuovo bando di concorso n. 1/2011 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, era ancora in corso l'istruttoria della pratica.

Caso n. 28 – Riduzioni delle tariffe T.A.R.S.U. – nuovo regolamento del tributo – superamento dell'onere della richiesta dell'interessato – Comune di Aosta.

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio in relazione alla vicenda di seguito descritta.

Il cittadino, venuto a conoscenza della riduzione del 15% della tariffa unitaria ai fini della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) per le abitazioni con due soli occupanti, si

recava presso l'Ufficio comunale competente per richiedere chiarimenti in ordine alla mancata riduzione per il proprio nucleo familiare, formato da due persone.

Gli veniva risposto che le riduzioni sono concesse a domanda degli interessati.

Richiedeva l'intervento, formalizzato da questo Ufficio con nota al Sindaco.

Questo Ufficio ha evidenziato, nella predetta nota, che la riduzione è legata alla composizione del nucleo familiare.

Trattandosi di dati anagrafici in possesso del Comune, a parere dello scrivente Ufficio, potrebbe ipotizzarsi il superamento della fase della domanda, per la fattispecie in esame, in modo da snellire il procedimento, a vantaggio del cittadino.

Il Comune, con apposita nota premettendo che, ad oggi, a norma del regolamento comunale, le riduzioni sono concesse a domanda dell'interessato, comunica che l'ipotesi del superamento della fase della domanda sarà analizzata e valutata in sede di predisposizione del futuro regolamento istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e servizi.

Caso n. 42 – Comune di Aosta. – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

Caso n. 44 – Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – locale accessorio – calcolo dell'imponibile – Comune di Aosta.

Si è presentata una cittadina, proprietaria di un alloggio con annessa cantina, domandando delucidazioni circa le modalità con le quali il Comune calcolava la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e le relative tariffe, riferendo di aver ricevuto dall'Ente pubblico richiesta di pagamento di tale imposta in eguale misura sia per l'alloggio sia per la cantina e ritenendo non congrua l'assimilazione.

La cittadina, dopo aver consegnato copia del regolamento T.A.R.S.U. e altra documentazione ha sottoscritto domanda di intervento.

Il Difensore civico richiedeva al Comune i chiarimenti in merito alla suesposta vicenda.

Con missiva, l'Ente locale rispondeva sottolineando come la cittadina avesse presentato la dichiarazione di occupazione della cantina, con l'indicazione della superficie reale.

Nel caso di locali accessori, il decreto legislativo 507/1993, come novellato a decorrere dal 2005, stabilisce che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare la superficie di riferimento non inferiore all'ottanta per cento di quella catastale, cioè determinata ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 13/1998. Tale decreto prevede la riduzione della base imponibile per le cantine.

Con altra nota, il Comune, a seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, precisava che la riduzione dell'imponibile per le cantine aveva pregio ai fini della determinazione della superficie catastale, cioè la sopra richiamata superficie di riferimento. Nel caso di specie, la cittadina aveva dichiarato la superficie reale, in presenza della cui indicazione la superficie catastale non veniva in rilievo, essendo soltanto un valore convenzionale, in assenza di dichiarazione.

Il Difensore civico prendeva atto delle motivazioni e archiviava la pratica, ritenendo legittimo l'operato della Pubblica Amministrazione.

Caso n. 92 – Edilizia convenzionata – atto di impegno a mantenere l'immobile ad uso abitativo per venti anni – competenza del Segretario comunale quale ufficiale rogante – sussiste – Comune di Aosta.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

In possesso di permesso di costruire, gli veniva richiesta la sottoscrizione di impegno a mantenere per almeno venti anni la destinazione dell'immobile a abitazione.

A tale proposito, è stata richiesta all'istante la stipulazione di atto notarile, posto che il Segretario comunale può intervenire quale ufficiale rogante solo nell'interesse dell'Ente.

Il cittadino richiede l'intervento del Difensore Civico, che si rivolge al Comune nei termini che seguono.

Dal momento che la locuzione "interesse dell'Ente", con le modificazioni normative recate dall'articolo 46 della legge regionale 46/1998 e dall'articolo 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), ha perso l'attribuzione di "esclusivo" (interesse dell'Ente), si potrebbe prospettare la soluzione ermeneutica in appresso.

L'interesse dell'Ente potrebbe essere rinvenuto nell'interesse economico, sia pure negativo (riduzione alla metà del contributo di costruzione a fronte del predetto impegno) alla trascrizione.

Ma l'interesse dell'Ente può anche ricondursi alla *ratio* delle disposizioni richiamate, che pare consistere sia nella soddisfazione dell'esigenza abitativa dei cittadini, cui è richiesto un impegno per evitare speculazioni sia nell'immettere sul mercato, in vendita o in locazione, nuovi alloggi con caratteristiche di edilizia né di lusso né economico-popolare, al fine di offrire abitazioni a prezzi contenuti, con effetti di calmiera sul mercato immobiliare.

Inizialmente, il Comune aveva diversamente opinato ma, a seguito di una seconda nota del Difensore civico e di ulteriore approfondimento, riteneva di condividere l'assunto del Difensore civico.

Caso n. 118 – Infortunio causato dal cattivo stato di manutenzione del marciapiede – profili di responsabilità del Comune – requisiti per il risarcimento dei danni – Comune di Aosta.

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, riferendo di aver presentato denuncia di infortunio con richiesta di risarcimento danni presso il Comune in seguito ad una caduta avvenuta a causa del marciapiede sconnesso, ma di avere ricevuto risposta negativa da parte della Compagnia assicuratrice incaricata dal Comune, la quale sosteneva la mancanza di prova del fatto che il danno fosse stato causato da insidia o altro pericolo non facilmente individuabile.

L'istante, che ha contestato tale circostanza, asserendo inoltre che la stessa Amministrazione, in seguito alla sua segnalazione, aveva apposto un cartello di pericolo in prossimità del marciapiede stesso, ha chiesto l'intervento del Difensore civico per avere ulteriori approfondimenti in merito alla vicenda rappresentata.

Dopo diversi solleciti il Comune ha fornito i chiarimenti richiesti da questo Ufficio ribadendo che, sebbene l'Ente rimanga l'unico responsabile della manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi, la Compagnia assicuratrice, incaricata dall'Amministrazione di tutelare i suoi interessi, non ha ritenuto indennizzabile la richiesta avanzata dalla cittadina, sia per mancanza di prove del danno patito sia per il fatto che la dinamica dell'episodio e la conformazione del marciapiede erano tali da rendere l'insidia facilmente individuabile con l'ordinaria diligenza.

Il Difensore civico, ritenute esaurienti le informazioni fornite, seppure con una tempistica non adeguata, e rilevato che la cittadina, notiziata dell'esito dell'incontro, non ha presentato ulteriori osservazioni, ha archiviato la pratica.

Casi nn. 270-272 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.

COMUNE DI CHARVENSOD

Caso n. 145 – Regolarità di edificio costruito prima della “legge-ponte” – sussiste – Comune di Charvensod.

Un cittadino, comproprietario di un edificio costruito nel 1958, ha chiesto l'intervento del Difensore civico riferendo di essersi rivolto agli Uffici del Comune al fine di verificare la regolarità dell'immobile in vista di una futura vendita dello stesso, specificando che durante i lavori di costruzione, a causa di alcuni problemi tecnici, si era resa necessaria una modifica del progetto originario, che ha determinato la costruzione di due cantine fuori terra anziché parzialmente interrato, non ricevendo tuttavia risposta univoca.

Questo Ufficio, presa visione della documentazione allegata dall'istante, effettuata l'analisi della normativa in materia, è intervenuto presso l'Amministrazione per chiedere chiarimenti sulla problematica rappresentata.

A distanza di oltre due mesi dall'intervento, dopo solleciti dell'Ufficio, l'Amministrazione comunale ha comunicato che il fabbricato in questione, essendo stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, non era necessaria la corrispondenza tra progetto presentato e opera realizzata, precisando che nel 1958, anno di costruzione dell'immobile, non era obbligatorio ottenere la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori.

Caso n. 257 – Imposta municipale propria – area edificabile – locali accatastati in C6 e C2 – pertinenza – esclusione – Comune di Charvensod.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, accompagnato dal suo tecnico, per rappresentare quanto segue.

Ha ricevuto dal Comune la distinta dei suoi immobili ai fini dell'assoggettamento all'imposta municipale propria (I.M.U.).

Tra gli immobili figurano un'area fabbricabile e due locali, accatastati rispettivamente in categoria C6 e C2, sottostanti (interrati) rispetto all'area stessa.

Ritiene il cittadino che l'area edificabile non sia assoggettabile all'I.M.U. in quanto pertinenza dei locali interrati.

Il Difensore civico ha proceduto all'esame degli atti.

I locali accatastati rispettivamente in categoria C6 e C2 costituiscono pertinenza di altro immobile e l'area fabbricabile, in quanto tale, è soggetta ad autonoma imposizione.

Il valore dell'area edificabile non deriva da un calcolo matematico che si fonda su una tariffa prestabilita ma dalla stima del prezzo di mercato.

Infatti, il Comune indica, per tali aree, un valore medio proposto, cioè indicativo.

L'area di proprietà del cittadino ha caratteristiche peculiari che la rendono edificabile con volumetria minima e quindi ne discende un valore presumibilmente inferiore a quello stimato dal Comune con riferimento ad un dato medio relativamente alle aree fabbricabili.

Il cittadino ben può rappresentare tale emergenza al Comune e, all'occorrenza, ricorrere alla Magistratura tributaria nel caso di accertamento di valore ritenuto eccedente.

Casi nn. 420-422 – Imposta municipale propria – area edificabile – valore indicato dal Comune – asserita incongruità – rimedi – Comune di Charvensod.

Si sono rivolte a questo Ufficio due cittadine, per rappresentare quanto segue.

Sono comproprietarie di terreno sito nel Comune di residenza.

Il terreno, fabbricabile, è tuttavia soggetto a vincolo a causa della presenza di confinante stalla, nel senso che un eventuale manufatto dovrebbe rispettare la distanza di cinquanta metri.

Il Comune propone per le aree fabbricabili un valore di mercato, pari a 140 euro/mq, ai fini dell'assoggettamento all'imposta municipale propria (I.M.U.) a parere delle cittadine incongruo nel caso di specie, proprio per il vincolo *de quo*, non essendo sufficiente il riconosciuto abbattimento del 70%.

Risulta teorica, sempre secondo le cittadine, l'ipotizzata possibilità, espressa dal Comune per le vie brevi, di vendere la volumetria, posto che la zona interessata è completamente urbanizzata e che, inoltre, è presente un ulteriore vincolo per i privati derivante dalla presenza della telecabina di Pila.

Le cittadine ricordano, infine, che parte del terreno fu precedentemente espropriato, per un valore ben lontano da quello indicato dallo stesso Comune attualmente.

Le cittadine domandano pertanto chiarimenti in ordine al valore del cespite e quali siano i rimedi esperibili a loro tutela.

Il Difensore civico, premettendo che in caso di esproprio non rilevava, all'epoca, il valore di mercato e quindi lo iato può sussistere, ha spiegato che il valore dell'area edificabile non deriva da un calcolo matematico che si fonda su una tariffa prestabilita ma dalla stima del prezzo di mercato.

Infatti, il Comune indica, per tali aree, un valore medio proposto, cioè indicativo.

L'area di proprietà delle cittadine ha caratteristiche peculiari che la rendono di fatto non edificabile, fatta salva l'eventuale cessione della volumetria residua e quindi ne discende un valore presumibilmente inferiore a quello stimato dal Comune con riferimento ad un dato medio relativamente alle aree fabbricabili.

Relativamente ai possibili rimedi, le cittadine ben possono rappresentare tale emergenza al Comune, attraverso apposita istanza corredata di idonea documentazione a supporto, in particolare una perizia tecnica o, all'occorrenza, ricorrere alla Magistratura tributaria nel caso di accertamento di valore ritenuto eccedente rispetto a quello, inferiore, dichiarato che ritengano congruo.

COMUNE DI NUS

Caso n. 287 – Mensa scolastica – retta agevolata per non residenti – convenzione tra il Comune che eroga il servizio e il Comune di residenza – necessità – Comuni di Nus / Quart.

Si è presentata una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Residente in un Comune, a seguito di alcuni problemi, ha trasferito il figlio minore presso Istituzione scolastica con sede in altro Comune.

L'altro Comune applica una retta diversa, a titolo di servizio mensa, tra i bambini residenti (retta agevolata) e non residenti (retta piena).

La cittadina afferma di essersi più volte rapportata con i due Comuni ma senza ottenere risposte chiare e univoche sulle motivazioni di tale distinzione: in più, da informazioni per le vie brevi, sembrerebbe che non tutti i bambini non residenti paghino la retta piena, forse in base a convenzioni tra il Comune in cui ha sede la scuola e il Comune di residenza.

Il Difensore civico ha chiesto gli opportuni chiarimenti ai due Comuni, dai quali è emerso che i non residenti possono beneficiare della retta ridotta solo in virtù di convenzione tra i due Comuni.

Ciò, in base alle disposizioni contenute nel regolamento del Comune che eroga il servizio di mensa.

Il Difensore civico, posto che i fondi destinati sono erogati dalla Regione, ha altresì prospettato una soluzione a livello di Consiglio permanente degli Enti locali (C.P.E.L.), che disponga, tramite, ad esempio, un sistema di compensazioni, una disciplina complessiva, riguardante tutti i Comuni.

COMUNE DI QUART

Caso n. 287 – Comune di Quart – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Nus.

Casi nn. 382-383 – Ufficio tecnico comunale – convenzione edilizia ai sensi dell’articolo 67 legge regionale 11/1998 – pagamento contributo per il rilascio della concessione edilizia – Comune di Quart.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino il quale, dopo aver acquistato un immobile adibito a civile abitazione, si è visto richiedere dall’Amministrazione comunale la sottoscrizione della convenzione prevista all’articolo 67 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. Al suo rifiuto l’Ente gli ha richiesto il pagamento del contributo per il rilascio della concessione edilizia precedentemente ridotto della metà su richiesta della ditta costruttrice.

Non comprendendo le ragioni di tale richiesta, il cittadino ha chiesto l’intervento del Difensore civico, che ha contattato per le vie brevi l’Ufficio tecnico del Comune per chiedere chiarimenti.

Si è dunque appreso che la ditta costruttrice aveva chiesto la riduzione del contributo per il rilascio della concessione edilizia di cui alla citata legge regionale, senza tuttavia sottoscrivere personalmente o fare sottoscrivere agli acquirenti dell’immobile la necessaria convenzione recante l’impegno a mantenere, per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, la destinazione ad abitazione permanente o principale.

L’Amministrazione ha successivamente riferito, su consiglio del proprio legale, di aver richiesto il pagamento del citato contributo alla ditta costruttrice in quanto soggetto originariamente obbligato, e di non aver più nulla a pretendere in tal senso dal cittadino, in quanto quest’ultimo, come risultava dalla documentazione esaminata, non era stato informato dell’esistenza della convenzione.

Il Difensore civico, condividendo la posizione assunta dal Comune, appreso dal cittadino che la vicenda si era conclusa positivamente, ha dunque provveduto ad archiviare la pratica.

COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE

COMUNITÀ MONTANA MONT EMILIUS

Caso n. 9 – Comunità montana Mont Emilius. – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Presidenza della Regione.

Casi nn. 263-264 – Retta mensile Microcomunità – recupero conguaglio e rette non pagate – legittimità dell’ingiunzione di pagamento – rateizzazione del debito – modalità di calcolo della retta mensile – Comunità montana Mont Emilius.

Una cittadina si è rivolta a questo Ufficio, per rappresentare quanto segue.

Una Comunità Montana ha contestato il mancato pagamento da parte del padre, ospite presso una Microcomunità e deceduto, del conguaglio relativo a due annualità e di alcune mensilità arretrate.

Dopo una prima richiesta di rateizzazione dell'importo complessivo, mai formalizzata, la cittadina ha spontaneamente versato una parte della somma dovuta per poi interrompere i pagamenti, non riuscendo più a farvi fronte. Avendo ricevuto ingiunzione di pagamento da parte dell'Ente, ha chiesto l'intervento del Difensore civico per avere chiarimenti sulle modalità di calcolo della retta mensile e affinché venisse verificata la possibilità di rideterminare l'importo delle rate da rimborsare.

Questo Ufficio ha inviato nota scritta alla Comunità Montana chiedendo di rendere note le ragioni dell'ingiunzione, mai esplicitate, invitandola a predisporre un piano di recupero, possibilmente quinquennale, che risultasse sostenibile per l'istante.

A breve è giunta la risposta dell'Ente, con la quale si comunicava la disponibilità ad effettuare una rideterminazione del piano di rientro, facendo altresì rilevare che la prima rateizzazione, proposta dalla cittadina per il tramite di un sindacato, era stata accettata e concessa con le modalità proposte dall'istante, senza peraltro che la stessa provvedesse alla sottoscrizione della concessione.

La cittadina, che ha successivamente contattato l'Ufficio comunicando di aver ottenuto una rideterminazione dell'importo delle rate, si è comunque riservata di chiedere personalmente ulteriori chiarimenti alla Comunità Montana in merito alle modalità di calcolo della retta mensile della Microcomunità.

Il Difensore civico, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla cittadina, rilevato che i chiarimenti forniti dall'Ente, pervenuti peraltro in tempi brevi, sono risultati esaurienti, ha provveduto ad archiviare la pratica.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Caso n. 14 – Versamento prima rata di pensione – ritardo – giustificazione – I.N.P.S.

Ad un cittadino, cui era stato notificato, in qualità di debitore, un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto la pensione erogatagli dall'I.N.P.S., non era stata pagata a mese avanzato la rata pensionistica, nonostante avesse ricevuto verbale assicurazione che, nelle more dell'ordinanza di assegnazione, l'Istituto avrebbe trattenuto soltanto il quinto della parte aggredibile del trattamento in quanto eccedente le esigenze minime di vita.

L'interessato, temendo che il procedimento in questione avesse determinato un arresto del credito in attesa della pronuncia del Giudice, si è rivolto al Difensore civico.

Richiesti per le vie brevi all'Ente i chiarimenti del caso, questo, nel confermare che provvedeva ad accantonare soltanto le somme corrispondenti al quinto della parte della pensione eccedente il minimo vitale, ha comunicato che la rata relativa al corrente mese non era stata ancora versata in quanto, non potendosi fare ricorso alle procedure contabili automatizzate allorché è pendente una procedura espropriativa presso terzi per la necessità di scorporare la somma da trattenere, la pensione era stata imputata a "cassa sede", ciò che ha nei fatti determinato, in concomitanza con la scadenza dell'anno solare, l'impossibilità di emettere nel 2011 il mandato di pagamento, predisposto all'inizio del nuovo esercizio, con un ritardo nel versamento previsto in circa quindici giorni.

L'istante, preso atto delle informazioni rese dall'Istituto previdenziale e delle conseguenti scuse per l'inconveniente occorso, che, secondo quanto da quest'ultimo precisato, non avrà a ripetersi nel mese successivo, si è dichiarato soddisfatto dell'intervento di questo Ufficio.

Caso n. 31 – Erogazione di ratei pensionistici – ritardo – dovuto a variazione del rateo – procedura interna solo per il primo mese – rispetto del termine per i mesi successivi – I.N.P.S.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Pensionato, non ha ricevuto il rateo di pensione da erogarsi in data 1 febbraio 2012.

Rivoltosi all'I.N.P.S., gli è stato spiegato che, dovendo attivarsi un pignoramento sul trattamento previdenziale, il pagamento sarebbe avvenuto intorno al giorno 10 del mese di riferimento.

Il Difensore civico, posto che i ratei pensionistici sono erogati il primo giorno del mese e che non risultano normative che prevedano eccezioni rispetto a tale termine, non derogabile neppure da prassi interne all'Istituto, ha richiesto chiarimenti.

L'I.N.P.S., per le vie brevi, precisa che, se è vero, come rilevato dal Difensore civico, che non esistono normative che derogano al pagamento del rateo di pensione il primo giorno del mese di competenza, le pensioni sulle quali esiste un pignoramento sono "lavorate" a parte, a livello manuale, e quindi vanno in pagamento il giorno dieci, relativamente al mese di variazione.

Il Difensore civico ha invitato l'Istituto ad automatizzare anche tali pratiche.

Casi nn. 148-149 – Certificato unico dipendente (Modello C.U.D.) – incoerenza con altro documento contabile – I.N.P.S.

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, per rappresentare quanto segue.

Si presenta presso gli Uffici I.N.P.S. di Aosta per ottenere ragguagli sulla propria posizione ai fini I.R.P.E.F. (il dato relativo alle ritenute contenuto nel modello C.U.D. non appariva coerente con il documento denominato “stampato prestazioni”).

Effettivamente il dato riportato nel campo relativo alle ritenute del modello C.U.D. non risulta coerente con i dati contenuti nel documento denominato “stampato prestazioni”.

Nel modello C.U.D., inoltre, risultano detrazioni pari all’imposta lorda mentre dovrebbero essere inferiori, in ragione del periodo di lavoro inferiore all’anno.

Nel corso di due accessi, da un funzionario non riceveva adeguata risposta, e con tono non consono.

Richiede l’intervento del Difensore civico.

Successivamente, il cittadino ha contattato telefonicamente il Difensore civico, per comunicare di essere stato sentito dalla sede I.N.P.S. di Aosta e di avere risolto il suo caso.

Il Difensore civico ha manifestato il suo apprezzamento per l’esito della vicenda, augurandosi che l’esperienza del cittadino, a seguito dell’intervento, costituisca un precedente utile per il futuro.

Casi nn. 210 e 214-229 – Indennità – procedimento di erogazione – ritardo – I.N.P.S.

Alcuni cittadini, dipendenti di una cooperativa agricola, hanno esposto al Difensore civico che, in relazione ad alcune giornate dei mesi di gennaio e febbraio 2012, in cui il lavoro era stato sospeso a causa del brutto tempo, con conseguente richiesta del datore di lavoro all’I.N.P.S. di ammissione alla Cassa integrazione dei salari degli operai agricoli ai sensi della legge 457/1972, non avevano ricevuto alcunché, nonostante fossero trascorsi circa quattro mesi.

Interpellata in merito, la Direzione regionale I.N.P.S. ha comunicato che il pagamento delle somme dovute sarebbe avvenuto in seguito alla riunione della Commissione deputata alla valutazione delle istanze, composta da rappresentanti delle diverse parti sociali che, come precisato dall’Ente in occasione di un precedente intervento di questo Ufficio, per ragioni organizzative ed economiche si riunisce soltanto quando sia pervenuto un certo numero di istanze, e non a scadenze regolari, con la conseguenza che può trascorrere un lasso di tempo anche rilevante prima che una richiesta venga soddisfatta.

L’Ufficio del Difensore civico, appreso dagli interessati dell’avvenuto pagamento, ha rilevato la discrasia temporale, alquanto significativa, tra periodi di riferimento ed erogazione effettiva e ha invitato, come già in passato in caso analogo, l’Ente, per quanto di competenza, a prevedere tempi più ravvicinati, nell’interesse dei lavoratori.

Caso n. 303 – Erogazione di retribuzioni non dovute – rimborso – al netto delle ritenute – I.N.P.S.

Si è presentata una cittadina, per illustrare quanto segue.

Lavoratrice dipendente di Società di diritto privato, ha ricevuto, per una evidente duplicazione, sia dal datore di lavoro che dall'I.N.P.S. il trattamento obbligatorio di maternità.

Rivoltasi all'I.N.P.S., le è stato richiesto di rimborsare la somma lorda e non quella netta, effettivamente percepita.

La richiesta appariva incongrua, in quanto le ritenute erano state, come d'obbligo, versate dall'Ente all'erario quale sostituto d'imposta.

La dipendente richiedeva l'intervento del Difensore civico, a seguito del quale, con apposita nota, l'I.N.P.S. accedeva alla richiesta della cittadina.

**RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO
DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Caso n. 292 – Diritto di accesso – nota di terzi concernente condotta dell'interessata – sussiste – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo G.B. Festaz”.

Una cittadina richiede al proprio Ente datore di lavoro copia fotostatica di lettera, di cui era stata informata dall'Ente medesimo, a firma di alcuni colleghi, contenente considerazioni sulla di lei condotta.

In tale nota, i firmatari chiedono che i loro nominativi non siano comunicati all'istante.

L'Ente consente l'accesso nel solo contenuto della predetta nota, con l'omissione delle sottoscrizioni.

La cittadina, quindi, richiede al Difensore civico il riesame del parziale diniego ricevuto.

Il Difensore civico osserva quanto segue.

Non appare revocabile in dubbio che l'istante sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e che abbia un interesse concreto, diretto e attuale all'ostensione del documento, come prevedono i commi 1 e 2 dell'articolo 40 della legge regionale 19/2007, trattandosi di nota che concerne precipuamente il suo comportamento in servizio.

L'articolo 42, comma 1, legge regionale 19/2007 contiene poi l'elencazione di documenti, in seguito meglio declinati con regolamento regionale, sottratti all'accesso.

Il successivo comma 2 prevede che “L’accesso ai documenti amministrativi di cui al comma 1, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri diretti interessi giuridici, deve essere comunque garantito agli interessati”.

Il diritto di accesso, quindi, prevale quando la conoscenza del documento risulti necessaria alla cura o alla difesa di propri interessi diretti; si ponga attenzione all’avverbio “*comunque*”, che non appare apposto per mera forma ma per sottolineare, invece, la primazia del diritto di accesso.

Nel caso di specie, la conoscenza di un documento che, quale preminente elemento contenutistico, presenta riferimenti alla condotta dell’istante, non può che risultare necessaria per la cura di interesse diretto.

Il successivo comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale 19/2007, riprendendo lo spirito e la forma degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 196/2003, meglio noto come Codice della privacy, detta alcune prescrizioni di cautela quando sono in gioco dati sensibili e giudiziari e stabilisce il cosiddetto principio del bilanciamento nel caso concreto quando il diritto di accesso non possa concretarsi se non attraverso la conoscenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei controinteressati.

Nel caso di specie, non si è in presenza di dati di tal fatta.

Il diritto di accesso non è stato consentito nella sola parte concernente la sottoscrizione del documento che, per altro, non contiene dati sensibili, giudiziari o afferenti allo stato di salute o alla vita sessuale.

Si è, in sostanza, in presenza di dati personali *tout court*.

Vero è che i sottoscrittori avevano richiesto espressamente che i loro nominativi non venissero comunicati all’istante ma tale circostanza non sposta la soluzione del problema, proprio perché trattasi di dati personali comuni e, si ribadisce, fanno parte di un documento che riguarda attualmente, direttamente e concretamente, l’istante medesima.

D’altra parte, il documento in esame è stato protocollato dall’Ente e quindi è stato utilizzato ai fini dell’attività amministrativa, come previsto dall’articolo 40, comma 3, legge regionale 19/2007.

Il Difensore civico ritiene, pertanto, illegittimo il diniego parziale all’ostensione del documento, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, legge 241/1990, nonché dell’articolo 43, comma 8, legge regionale 19/2007, rammentando che i controinteressati devono essere notiziati della richiesta di accesso e possono formulare le loro controdeduzioni, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento regionale 2/2008.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 37 – Canone R.A.I. – sollecito al pagamento – in presenza di abbonamento sdetto – Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A.

Un cittadino, che aveva disdetto l'abbonamento RAI dichiarando di aver ceduto a terzi il proprio apparecchio televisivo, aveva ricevuto un sollecito, da parte della Direzione Amministrazione Abbonamenti RAI, in cui veniva invitato a sottoscrivere un nuovo abbonamento in quanto ritenuto tuttora in possesso di un televisore.

Poiché le sue comunicazioni all'Ente erano rimaste prive di riscontro, il cittadino ha chiesto l'intervento del Difensore civico per verificare la correttezza delle richieste pervenute.

L'Amministrazione interpellata ha comunicato di aver inviato al cittadino note a scopo puramente informativo circa gli obblighi derivanti dal possesso o dalla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive, e di aver comunque provveduto a cancellarne il nominativo dagli elenchi degli abbonati TV.

Questo Ufficio, preso atto di quanto riferito, ha archiviato la pratica facendo comunque rilevare l'opportunità che venga espunto dalle note inviate ai cittadini il riferimento al possesso certo di un apparecchio televisivo al fine di evitare spiacevoli equivoci.

Caso n. 48 – Ministero dell'Interno – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

Caso n. 51 – Richiesta di un compenso per diritti fonografici – legittimità della richiesta – normativa sul diritto d'autore – Società consortile fonografici (S.C.F.).

Un cittadino, attualmente in pensione e che saltuariamente aiuta il figlio titolare di un ristorante, ha riferito che la ditta paga regolarmente i diritti S.I.A.E. derivanti dal fatto che nel locale, per intrattenere il pubblico, viene diffusa la musica nella sala da pranzo.

Alcuni anni addietro, per il tramite dell'Organizzazione di commercianti, avevano ricevuto anche un bollettino per il pagamento dei diritti riferibili alla musica da parte di un Consorzio fonografici e, poiché avevano ritenuto tale richiesta un duplicato rispetto ai diritti S.I.A.E., avevano deciso di non dar corso al pagamento, senza peraltro ricevere alcun sollecito.

Di recente, mentre veniva normalmente regolarizzata la posizione relativa ai diritti S.I.A.E., veniva nuovamente invitata la ditta a regolarizzare i diritti dei fonografici. Non capendo appieno la situazione e ritenendo di pagare due volte per il medesimo oggetto, il cittadino si è rivolto al Difensore civico.

Esaminata attentamente la normativa di riferimento composta essenzialmente dalla legge n. 633 del 1941 (cosiddetta *Legge sul diritto d'autore*) si è potuto appurare che gli articoli dal 72 al 78 si occupano effettivamente dei diritti del produttore dei fonogrammi e, in particolare l'articolo 73, disciplina i diritti fonografici che differiscono dai diritti d'autore, entrambi soggetti alla tutela della medesima legge.

Ed infatti, mentre i secondi sono dovuti all'autore della composizione e all'editore del brano, i primi sono dovuti al produttore fonografico (cioè la casa editrice o etichetta discografica) per la registrazione, ossia l'incisione su supporto dell'opera musicale. La riscossione di tali ultimi compensi è demandata ad un apposito consorzio privato, denominato appunto Società consortile fonografici (S.C.F.).

Peraltro, esaminando la giurisprudenza si è potuto appurare che il compenso in commento è ritenuto doveroso da una serie di sentenze delle sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale dei Tribunali, residuando forse qualche marginale dubbio nella rara ipotesi in cui l'opera trasmessa appartenga ad un produttore che non dovesse risultare associato o affiliato alla S.C.F.; nel qual caso quest'ultimo, probabilmente, non avrebbe titolo per richiedere il compenso.

Caso n. 162 – Bacino imbrifero montano della Dora Baltea – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Seguito.

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità

di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini Eurotax – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012

è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale precisava che *“al fine di uniformare il comportamento dell’Amministrazione regionale nell’erogazione di sovvenzioni economiche nell’ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”*.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l’importo degli indennizzi all’attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione *in fieri*.

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all’attribuzione di borse di studio per soggiorni all’estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall’Ente pubblico – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura, casi nn. 162-163.

ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

Proposte di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Ha chiesto l’intervento del Difensore civico una cittadina, iscritta a due concorsi indetti rispettivamente dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, riferendo di aver dovuto sostenere la prova preliminare di accertamento della lingua francese, pur avendo già effettuato lo stesso esame,

per tipologia di prove e per modalità di svolgimento, in occasione di una selezione indetta dall'Amministrazione regionale per analogo profilo professionale.

L'Ufficio, preso atto di quanto riferito dall'istante, appurato che, effettivamente, gli esami preliminari di accertamento della lingua francese si svolgono con la stessa tipologia di prove, sia scritte che orali, ha dunque invitato le Amministrazioni coinvolte a valutare l'opportunità di proporre una modifica legislativa volta a riconoscere la validità della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese per i candidati che l'abbiano sostenuta con esito positivo in occasione di concorsi banditi da Enti del Comparto unico regionale.

Con nota scritta dei rispettivi Direttori generali, l'Università e l'Azienda U.S.L. hanno comunicato di aver già sottoposto la questione all'Amministrazione regionale, e che la stessa avrebbe provveduto al riconoscimento.

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA

Proposta di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l'Agenzia U.S.L. della Valle d'Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta nella presente sezione relativa alle *Proposte di miglioramento normativo e amministrativo* concernente l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

COMUNI CONVENZIONATI

COMUNE DI AOSTA

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa al Comune di Aosta, caso n. 28.

COMUNI DI NUS E QUART

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di mense scolastiche – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa al Comune di Nus, caso n. 287.

AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

Proposta di miglioramento amministrativo in materia di tempi di erogazione dell'indennità di disoccupazione – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa alle Amministrazioni periferiche dello Stato, casi nn. 210 e 214-229.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico, che, secondo la programmazione introdotta dal mio predecessore dal primo luglio 2008, è stato ricevuto presso la sede del Difensore civico il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico in un edificio privo di barriere architettoniche.

2. Lo staff.

L'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, di cui due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e due istruttori amministrativi che si occupano dell'esame dei reclami, uno dei quali svolge un'attività lavorativa ridotta in quanto titolare di un'importante carica pubblica elettiva, non ha subito variazioni.

Nel corso del 2012 il Difensore civico non si è più avvalso di supporti consulenziali, nonostante un incremento di attività dell'ambito di competenza della difesa civica valdostana, per altro ampliata in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio, già precedentemente adeguate in generale ai bisogni del servizio, sono migliorate sensibilmente a fine 2011 con l'ottimizzazione del programma informatico per la gestione dei procedimenti, che dovrà tuttavia essere ulteriormente implementato al fine di rendere possibile non solo monitorare l'andamento delle pratiche ma anche elaborare dati statistici.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 244.220, si sono rivelate ampiamente sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli paria a circa 70% della somma stanziata.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Questo Difensore civico ha partecipato con sistematicità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ritenendo di dover attribuire particolare rilievo al rafforzamento della difesa civica sul territorio, depauperata a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con la legge finanziaria dello Stato per il 2010, ampiamente commentata nelle precedenti relazioni, il Coordinamento ha promosso a fine 2012 un'audizione con l'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che ha avuto per oggetto il rafforzamento del ruolo della Difesa civica, anche attraverso l'istituzione del Difensore civico nazionale, di cui come si è detto l'Italia è sprovvista. Le questioni illustrate saranno portate all'attenzione dei Presidenti dei Parlamenti regionali.

Pur nella consapevolezza della necessità di sensibilizzare le Istituzioni sull'opportunità di rivedere la legislazione alla luce delle garanzie previste dai documenti internazionali, il Coordinamento, con l'intento di migliorare comunque il funzionamento dell'Istituto in vigenza dell'attuale normativa, ha poi proseguito con gli incontri tematici, già avviati a fine 2011, tra Uffici di difesa civica ideati insieme all'Istituto italiano dell'Ombudsman (I.I.O.) – *partner* del quale è anche l'Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli – allo scopo di confrontare le esperienze nei diversi ambiti, con l'organizzazione, a giugno del seminario di studio *Problemi e prospettive della difesa civica in America Latina e in Europa*, e, a fine anno, del seminario *Le iniziative d'ufficio dei Difensori civici: partecipazione, educazione alla cittadinanza*.

Il primo di questi incontri, al quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Istituto latino americano dell'Ombudsman e un rappresentante dell'Ufficio del Mediatore europeo, ha costituito l'occasione oltre che per confrontare la difesa civica europea con quella latino americana, per sottoscrivere un Accordo quadro di collaborazione tra il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto italiano dell'Ombudsman presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova e l'Istituto latino americano dell'Ombudsman

– Defensor del Pueblo della Repubblica argentina (Allegato 6). Tale accordo stabilisce le modalità di collaborazione reciproca allo scopo di sviluppare programmi e progetti che contribuiscano a promuovere la tutela dei diritti umani, la cultura della pace nonché lo studio e la ricerca sull'Istituto della difesa civica.

Fra i temi di particolare rilievo trattati dal Coordinamento vi sono i casi di disservizio concernenti il trasporto pubblico ferroviario lamentati dai Comitati dei pendolari, in particolare lo scarso numero di convogli e/o la loro insufficiente composizione, il mancato rispetto degli orari, il modestissimo confort e l'inefficienza complessiva del materiale rotabile, l'insufficiente coordinamento tra il servizio locale e quello nazionale, che permetterebbe a quest'ultimo di supportare il primo nei casi di emergenza (ad esempio riservando ai pendolari, se necessario, l'uso di carrozze non prenotate nei treni "Intercity"). Il Coordinamento ha, quindi, deliberato di conferire mandato al proprio Presidente di illustrare agli Organi di governo il disagio sofferto dai cittadini pendolari.

Il Coordinamento si è anche occupato della "Sindrome di Sjögren", patologia rara autoimmune, sistemica e degenerativa che colpisce le mucose dell'organismo, impegnando i singoli componenti a relazionare sullo stato dell'arte nella propria regione.

La partecipazione all'VIII° Seminario dei Difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione europea, aderenti alla "Rete europea dei difensori civici", organizzato a Bruxelles nel mese di ottobre, su iniziativa del Mediatore europeo congiuntamente ai suoi omologhi del Belgio, paese ospitante, ossia il *Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles*, il *Médiateur de la Communauté germanophone* e il *Médiateur flamand*, si è dimostrata un'occasione particolarmente proficua non solo per confrontare l'esperienza del Difensore civico valdostano con quella di altri *Ombudsmen* e Mediatori e consolidare la collaborazione con i colleghi, ma anche per raccogliere importanti indicazioni in ordine alle concrete modalità con cui i Difensori civici possono rivolgersi al Mediatore europeo per proporre quesiti afferenti all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'Unione europea (U.E.).

Questi Seminari dei Difensori civici regionali, che hanno avuto avvio nel 1997 a Barcellona e si sono successivamente tenuti, con cadenza biennale, in alternanza con i Seminari dei Difensori civici nazionali, rispettivamente a Firenze nel 1999, a Bruxelles nel 2001, a Valencia nel 2003, a Londra nel 2006, a Berlino nel 2008 e a Innsbruck nel 2010, hanno il fine di favorire un confronto efficace tra gli *Ombudsmen* locali europei affinché attraverso lo scambio venga assicurata una sempre più efficace protezione dei diritti di cittadini e residenti nell'U.E.

Nel corso dell'incontro, cui hanno preso parte *Ombudsmen* e organismi similari appartenenti alla Rete europea nonché esperti del settore, sono state innanzitutto affrontate tematiche

generali di grande rilievo comuni a tutti, indipendentemente dalle peculiarità che contraddistinguono i Difensori civici nei singoli ordinamenti, quali la definizione delle attribuzioni tra il Comitato delle petizioni del Parlamento europeo e gli *Ombudsmen* e la distinzione degli ambiti di competenza tra gli *Ombudsmen* e gli organi giurisdizionali.

Il seminario ha altresì affrontato il tema della figura dell'*Ombudsman*, che, come del resto il contesto di riferimento, si evolve e assume una funzione sempre più decisiva nelle proprie realtà; l'*Ombudsman*, in sostanza, quale partner strategico per le organizzazioni della società civile, nel senso non solo dell'ascolto e della risoluzione delle questioni poste dai cittadini ma anche di proposte di carattere generale, che vanno cioè oltre il singolo caso esaminato, portate all'attenzione dell'Amministrazione pubblica ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa e del dialogo con i cittadini.

Una disamina molto interessante sia in ordine alla chiarificazione del ruolo dell'*Ombudsman*, nel rapporto con le altre istanze istituzionali, sia in ordine ad una visione evolutiva della figura, che deve stare al passo con i tempi, accettando nuove sfide, nell'interesse e ai fini della tutela dei cittadini.

Al fine di promuovere la conoscenza del Difensore civico e di favorire il ricorso al medesimo da parte dei cittadini, questo Ufficio si è avvalso, come al solito, della collaborazione dei *mass media*, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste. Parallelamente, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2012/2013, ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, avviato sin dal 2008, al fine di promuovere la cultura della difesa civica nel mondo della scuola. Questo progetto, indirizzato agli studenti degli Istituti scolastici superiori e delle Scuole superiori paritarie valdostane, e in particolare a quelli delle classi terminali che, avvicinandosi alla maggiore età, stanno per acquistare la possibilità di esercitare direttamente i propri diritti, prevede incontri per classe o gruppo di classi, per contribuire ad accrescere nei giovani il senso civico, attraverso l'illustrazione di un Istituto di garanzia del cittadino, il Difensore civico, creato per concorrere alla composizione di un corretto rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di

promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino alla recente attribuzione al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti, cui sono risultate essere state offerte nell'ultimo periodo migliori opportunità soprattutto in termini di formazione e lavoro, in attesa che si perfezioni il trasferimento delle competenze di sanità penitenziaria alla Regione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2012 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi trattati dal Difensore civico regionale evidenzia un incremento pari a circa il 25% rispetto all'anno precedente, delle cui ragioni si darà conto in appresso.

L'ulteriore estensione dell'ambito di intervento rispetto agli Enti locali intervenuta durante l'anno non ha prodotto effetti quantitativi di rilievo.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio della Valle per avvalersi del Difensore civico regionale appare significativa in linea di principio, perché testimonia l'accresciuta fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità.

Gli Enti locali convenzionati a fine 2012 sono 72 e altri hanno avviato le procedure necessarie per perfezionare la convenzione. La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con legge finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti Enti locali sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere

le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

La percentuale maggiore di interventi è avvenuta nell'ambito del settore dell'assistenza sociale, a vario titolo (emergenza abitativa, edilizia popolare, provvidenze economiche) e nell'ambito dei diritti e doveri derivanti dal rapporto di lavoro con l'Ente pubblico.

Se per il secondo ambito può essere stata rilevante la competenza specifica, maturata attraverso i miei precedenti incarichi come Dirigente della Struttura Affari legali, di Coordinatore del Dipartimento Personale e Organizzazione dell'Amministrazione regionale e di Direttore della Struttura Complessa Personale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per il primo occorre svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, gli Enti pubblici che finora avevano assicurato un'ampia copertura dei bisogni rappresentati, si trovano nella necessità di ridurre i fondi destinati all'assistenza, in ossequio al concetto di *spending review* che sta interessando da qualche tempo – e la situazione non potrà che consolidarsi – gran parte dei settori dell'Amministrazione pubblica. E ciò comporta per i cittadini in difficoltà una riduzione dei tempi e degli spazi di recupero.

Inoltre, più in generale, il quadro economico del 2012 non è risultato esaltante. Possiamo ormai sostenere pienamente, senza tema di smentite, che la crisi iniziata nel 2008 e che si riteneva congiunturale, è proseguita divenendo strutturale, incidendo, quindi, pesantemente e permanentemente, sul potere d'acquisto e sul tenore di vita dei cittadini.

Il lavoro alle dipendenze degli Enti pubblici ha visto un blocco degli aumenti stipendiali che si protrarrà presumibilmente ancora per la prossima tornata contrattuale, il lavoro nel settore privato denuncia una contrazione.

Il rapporto sull'economia valdostana elaborato dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2012 ha sottolineato alcuni dati emblematici. La disoccupazione si situa al 7%, con una parallela diminuzione del numero degli occupati (-3,7%) e un calo dell'offerta di lavoro

(-1,2%), rispetto all'anno precedente. I prestiti bancari, cresciuti per le imprese, sono diminuiti per le famiglie, per debolezza, sostanzialmente, della domanda. La qualità del credito erogato alle imprese è peggiorata, mentre è rimasta stabile quella per le famiglie consumatrici. Unico dato in controtendenza, il segnale positivo del comparto turistico (presenze in aumento dell'1,8%).

Vero è che il resto d'Italia presenta dati assai più negativi ma è innegabile che anche il sistema – Valle d'Aosta, sicuramente più robusto, inizia a sentire la crisi.

È quindi reale sostenere come la ripresa possa ipotizzarsi, in linea con le previsioni a livello nazionale, non prima del secondo semestre del 2013 e che l'auspicata "*luce in fondo al tunnel*" appaia ancora fioca e lontana, se non addirittura, al momento, illusoria. Una lenta ripresa, conferma la Banca Centrale Europea ad inizio di quest'anno, arriverà non prima del secondo semestre. Alcuni analisti, tuttavia, ritengono che nel secondo semestre si verificherà soltanto un rallentamento della contrazione.

Uno studio recente di Rete Imprese ha evidenziato come il reddito medio sia tornato ai livelli del 1986 e i consumi si posizionino sui livelli di quindici anni fa.

Il Fondo Monetario Internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) e la stessa Bankitalia stimano, per il 2013, che il prodotto interno lordo scenderà in Italia dell'uno per cento.

Il contesto macroeconomico di riferimento si riverbera, per necessaria conseguenza, sull'occupazione, sul posto di lavoro, che è da sempre la prima fonte di reddito, soprattutto per i soggetti svantaggiati e, pertanto, sulla vita concreta dei cittadini, sulle loro aspettative, sui loro problemi, in definitiva sulle questioni che vengono portate all'attenzione del Difensore civico.

Concludo le osservazioni di questa mia prima Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino e Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	74
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	86
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	96
ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	108
ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.	111
ALLEGATO 6 – Accordo quadro di collaborazione.	114
ALLEGATO 7 – Elenco dei Comuni convenzionati.	117
ALLEGATO 8 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	120
ALLEGATO 9 – Elenco attività complementari.	121
ALLEGATO 10 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	126
ALLEGATO 11 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	139
ALLEGATO 12 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	142
ALLEGATO 13 – Comuni convenzionati.	150
1 – Comune di Allein.	150
2 – Comune di Aosta.	150
3 – Comune di Arnad.	154
4 – Comune di Arvier.	154
5 – Comune di Avise.	154
6 – Comune di Aymavilles.	154
7 – Comune di Bard.	155
8 – Comune di Brissogne.	155
9 – Comune di Brusson.	155
10 – Comune di Challand-Saint-Victor.	155
11 – Comune di Chamois.	155
12 – Comune di Champdepraz.	155
13 – Comune di Champorcher.	156
14 – Comune di Charvensod.	156
15 – Comune di Châtillon.	157
16 – Comune di Cogne.	157
17 – Comune di Donnas.	157
18 – Comune di Doues.	157
19 – Comune di Émarèse.	158
20 – Comune di Étroubles.	158
21 – Comune di Fénis.	158
22 – Comune di Fontainemore.	158
23 – Comune di Gaby.	158

24 – Comune di Gignod	159
25 – Comune di Gressan	159
26 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	159
27 – Comune di Hône.....	159
28 – Comune di Introd.....	159
29 – Comune di Issime	160
30 – Comune di Issogne	160
31 – Comune di Jovençon	160
32 – Comune di La Thuile.....	160
33 – Comune di Lillianes	160
34 – Comune di Montjovet.....	161
35 – Comune di Nus.....	161
36 – Comune di Ollomont.....	161
37 – Comune di Perloz	162
38 – Comune di Pollein.....	162
39 – Comune di Pont-Saint-Martin	162
40 – Comune di Pontboset.....	162
41 – Comune di Pontey	162
42 – Comune di Pré-Saint-Didier	162
43 – Comune di Quart	163
44 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	163
45 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	163
46 – Comune di Roisan	164
47 – Comune di Saint-Christophe	164
48 – Comune di Saint-Denis	164
49 – Comune di Saint-Marcel	164
50 – Comune di Saint-Nicolas.....	164
51 – Comune di Saint-Oyen	164
52 – Comune di Saint-Pierre	165
53 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	165
54 – Comune di Sarre.....	165
55 – Comune di Torgnon.....	166
56 – Comune di Valgrisenche	166
57 – Comune di Valpelline.....	166
58 – Comune di Valsavarenche.....	166
59 – Comune di Valtournenche.....	166
60 – Comune di Verrayes.....	166
61 – Comune di Verrès.....	167
62 – Comune di Villeneuve.....	167
ALLEGATO 14 – Comunità montane convenzionate.....	168
1 – Comunità montana Évançon	168
2 – Comunità montana Grand Combin.....	168
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	168
4 – Comunità montana Mont Émilius	168
5 – Comunità montana Mont Rose.....	169
6 – Comunità montana Monte Cervino	169
7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	169
8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	169

ALLEGATO 15 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	170
ALLEGATO 16 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.....	174
ALLEGATO 17 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.....	175
ALLEGATO 18 – Questioni tra privati.....	179
ALLEGATO 19 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	182

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*²

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*³

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁴;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁵;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁶.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;

² Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁷.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

⁷ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁸.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁹.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale¹⁰.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione¹¹.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

⁸ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁹ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁰ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹¹ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta¹².
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale¹³.

¹² Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹³ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato¹⁴.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali¹⁵.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*¹⁶

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

¹⁴ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁵ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁶ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi¹⁷;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato¹⁸.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

¹⁷ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

¹⁸ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ¹⁹.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le

¹⁹ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica²⁰.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può²¹:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

²⁰ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²¹ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla

data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 97.

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 25.

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi²²)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso

²² Rubrica aggiunta dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione²³.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo^{24, 25}.

²³ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge e, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

²⁴ Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sostituito dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

²⁵ Si riporta di seguito *in extenso* l'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (*Codice del processo amministrativo*).

Titolo II

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

Art.116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49⁽¹⁾. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni⁽²⁾.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

(1) L'articolo 49 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo – *Codice del processo amministrativo*), rubricato *Integrazione del contraddittorio*, recita:

“1. Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

5bis.²⁶.

6.²⁷.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate* – Articolo 36.

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà²⁸.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15 maggio 1997, n. 127 – *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* – Articolo 16.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i

2. *L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74.*

3. *Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità.*

Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.

4. *I soggetti nei cui confronti è integrato il contraddittorio ai sensi del comma 1 non sono pregiudicati dagli atti processuali anteriormente compiuti."*

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

²⁶ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

²⁷ Comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 14), dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

²⁸ Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali²⁹.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 – Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta –
Articolo 42.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.
2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.
3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – Articolo 11.

Art. 11

*(Difensore civico)*³⁰

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.³¹

²⁹ Comma modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

³⁰ Per la soppressione della figura del Difensore civico si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

³¹ Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Articolo 73.

Art. 73

(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
 - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
 - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
 - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
 - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
 - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
 - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
 - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
 - a) di gestione di asili nido;
 - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
 - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
 - d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) relative alla leva militare;
 - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
 - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - h) in materia di protezione civile;
 - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
 - j) dei difensori civici regionali e locali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 – Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale – Articolo 7.

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi – Articolo 12.

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;

- b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
 6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
 7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
 - c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
 8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 – *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* – Articolo 43.

Art. 43

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. I documenti per cui si richiede l'accesso devono essere individuati o facilmente individuabili. In ogni caso, il diritto di accesso non consente di richiedere all'Amministrazione lo svolgimento di indagini, l'elaborazione di dati e le informazioni che non siano contenute in documenti amministrativi.
4. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni, la richiesta si intende respinta.
5. L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con il differimento.
6. Il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti:
 - a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale;
 - b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.
7. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata ed è comunicato per iscritto al richiedente.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso sono esperibili i rimedi di cui all'articolo 25 della l. 241/1990.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2

(Disposizioni diverse)

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:³²
- a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;³³

³² Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, con la decorrenza prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, come modificato dall'articolo 1-sexies della legge di conversione.

³³ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 – *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* – Articolo 1, comma 2.

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.³⁴

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo* – Articolo 116.

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

³⁴ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

Legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 – *Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)* – Articolo 4.

Art. 4

(Organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale)

1. Sono organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale:
 - a) il Difensore civico;
 - b) la Consulta regionale per le pari opportunità;
 - c) il Co.Re.Com.
2. Per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, gli organismi di cui al comma 1 dispongono di particolari forme di autonomia, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi regionali istitutive, che ne disciplinano anche i rapporti con gli organi di direzione politica e con la struttura organizzativa del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività degli organismi di cui al comma 1, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i Consiglieri regionali.

ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.

Atti Parlamentari

— 1 —

Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1382

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIORI, GOZI

Norme in materia di difesa civica e istituzione
del Difensore civico nazionale

Presentata il 24 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La difesa civica in Italia è stata attuata in diverse regioni a cominciare dai primi anni '70. Toscana e Liguria furono le prime a istituire il loro difensore civico regionale. Ma a tutt'oggi alcune regioni sono ancora prive del difensore civico.

La prima legge statale riguardante la difesa civica è la legge n. 142 del 1990, che ha previsto la facoltà degli enti locali di istituire il difensore civico — disposizione confermata dalla nuova disciplina degli enti locali adottata con il testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Altre leggi statali hanno attribuito funzioni al difensore civico: la legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, la legge n. 104 del 1992 e la legge n. 127 del 1997, come modificata dalla legge n. 191 del 1998.

Manca però tuttora una legge organica che disciplini la materia della tutela non

giurisdizionale (peraltro non prevista da alcuna norma costituzionale), diversamente dalla gran parte dei Paesi dell'Unione europea, anche dell'est europeo, nei quali sono vigenti leggi statali sulla difesa civica ed è istituito anche il Difensore civico nazionale. L'Unione europea dispone anch'essa di un proprio istituto, il Mediatore europeo, eletto dal Parlamento di Strasburgo.

La difesa civica in Italia è presente « a macchia di leopardo », con larghi vuoti specialmente nel meridione, e dunque la tutela non giurisdizionale non è garantita a tutti i cittadini. Manca, inoltre, un Difensore civico nazionale.

I documenti internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa hanno più volte invitato gli Stati a dotarsi di un difensore civico e l'Italia è stata oggetto di un espresso richiamo del Comitato per i

diritti umani delle Nazioni Unite che, già nel 1994, osservava, nel commento al rapporto dell'Italia, alla voce « principali soggetti di preoccupazione » che « la funzione di Difensore civico non è ancora stata istituita a livello nazionale (...) ciò si traduce in una protezione ineguale degli individui secondo il diritto del territorio in cui vivono » (*Observations du Comité des droits de l'homme, Comité des droits de l'homme*, 51^a sessione, 3 agosto 1994, CC-PR/C/79/Add.37); anche un più recente rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ai paragrafi 226 e 227, esamina tale problematica, segnalando la carenza dell'Italia per l'assenza di un Difensore civico nazionale e di un sistema compiuto di difesa civica su tutto il territorio ed evidenziando come tale istituto contribuirebbe probabilmente anche a deflazionare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Va ricordato che Unione europea e Consiglio d'Europa, nel valutare i parametri di democraticità delle nuove democrazie che chiedono di entrare nelle due organizzazioni, pretendono che lo Stato che chiede di accedere sia, fra l'altro, dotato di un proprio Difensore civico nazionale e l'Italia, fondatrice di entrambe le organizzazioni, ne è tuttora priva.

Tuttavia l'importanza della difesa civica è sempre più avvertita anche nel nostro Paese e costituisce un aspetto rilevante della riforma della pubblica amministrazione. Il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vengono garantiti dalla difesa civica, là dove esiste, con un'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che non richiede spese, formalismi burocratici e tempi lunghi e può tendere, in prospettiva, a deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, di colmare due lacune del nostro ordinamento: la mancanza di una disciplina organica dell'istituto e di un Difensore civico nazionale. La proposta di legge è stata elaborata alcuni anni fa dalla Conferenza nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome inte-

grata da alcuni difensori civici comunali e provinciali.

Il capo I della proposta di legge stabilisce i principi generali della materia senza prevedere norme di dettaglio, che spettano agli ordinamenti regionali e locali, ricordando che comunque stiamo parlando di livelli essenziali per l'esercizio di due diritti fondamentali, quali quello alla tutela non giurisdizionale e alla buona amministrazione.

Vanno sottolineati i più importanti tra questi principi.

Fra le finalità della difesa civica vi è la tutela del diritto alla buona amministrazione, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (commi 1 e 2). Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione (articolo 2, comma 4). La difesa civica si articola in Difensore civico nazionale, Difensore civico regionale e Difensore civico locale (articolo 2, comma 3).

I Difensori civici sono autonomi e indipendenti (articolo 3). L'articolo 4 stabilisce i principi in materia di elezione e revoca, mentre l'articolo 5 definisce il ruolo istituzionale e lo *status* del Difensore civico, stabilendo, fra l'altro, che egli non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'attività del Difensore civico si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse (articolo 6).

Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa e non può essergli opposto il segreto d'ufficio sugli atti e i documenti ai quali ha il potere di accesso (articolo 7). La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita l'intervento del Difensore civico (articolo 7).

Il Difensore civico presenta e illustra all'assemblea di riferimento una relazione annuale sull'attività svolta (articolo 10).

Il capo II prevede l'istituzione del Difensore civico nazionale (articolo 11) e ne

disciplina l'elezione, la durata del mandato e le cause di ineleggibilità e incompatibilità.

L'elezione avviene da parte del Parlamento in seduta comune a maggioranza dei voti dei componenti (articolo 12).

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale sono disciplinati da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 (articolo 15).

Il capo III contiene le disposizioni finali e, in particolare, stabilisce l'applicazione del principio di sussidiarietà per quanto riguarda la competenza territoriale in caso

di mancanza del difensore civico regionale, provinciale o comunale, in modo da rendere sempre possibile, su tutto il territorio della Repubblica, il ricorso alla tutela non giurisdizionale (articolo 16).

L'articolo 17 modifica alcune norme della legge n. 241 del 1990, in particolare stabilendo la competenza del Difensore civico nazionale nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato e del Difensore civico regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale (articolo 17).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge stabilisce norme generali in materia di difesa civica, in conformità con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli indirizzi espressi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa, e istituisce il Difensore civico nazionale.

ART. 2.

(Finalità della difesa civica).

1. Il Difensore civico tutela il diritto alla buona amministrazione.

2. Il Difensore civico opera a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, assicurando che atti e comportamenti siano ispirati al rispetto dei principi di dignità della persona, di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo nonché di accesso ai documenti amministrativi.

3. La difesa civica, in relazione all'ambito di competenza, si articola in:

- a) Difensore civico nazionale;
- b) Difensore civico regionale;
- c) Difensore civico locale.

4. Ogni persona fisica e soggetto giuridico ha diritto, secondo quanto previsto dalla presente legge, di chiedere l'inter-

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati — sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

€ 0,35



16FDD0011500

ALLEGATO 4 – Risoluzione n. 327 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Résolution 327 (2011)³⁵

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. L'institution d'*ombudsman* est un élément essentiel de la bonne gouvernance. Elle offre à chaque citoyen une protection précieuse contre les abus administratifs et un instrument important pour contrôler les autorités publiques et soutenir la confiance du public envers les administrations locales et régionales.
2. Depuis que le Congrès a produit son premier rapport sur l'*ombudsman* local et régional, en 1999, l'institution a progressé rapidement et elle est de plus en plus communément acceptée comme un élément essentiel de la vie publique locale et régionale.
3. Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, qui accentue la pression sur les services publics locaux et régionaux, les services de l'*ombudsman* sont plus que jamais nécessaires. Le Congrès rappelle ses « Principes de 1999 régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional », qui restent d'actualité et offrent un résumé utile de la valeur et de la finalité de cette institution.
4. L'enquête du Congrès réalisée en 2009 et décrite dans l'exposé des motifs de cette résolution, montre qu'en peu de temps l'*ombudsman* est devenu une institution respectée et solidement établie dans la plupart des États membres. Elle recense aussi les domaines où des améliorations sont possibles, par exemple les cas où les services de l'*ombudsman* requièrent un plus grand contrôle sur leurs ressources budgétaires ou une plus grande liberté dans la sélection de leur personnel.
5. Le premier objectif, aux fins de la démocratie locale et régionale, c'est que l'*ombudsman* puisse fournir des services efficaces et utiles, qu'il puisse traiter les plaintes non seulement contre les collectivités locales et régionales mais également contre toute autorité qui fournit des services publics aux niveaux local et régional.
6. Il est admis qu'il n'existe pas de recette unique applicable aux services de l'*ombudsman* dans un État membre. C'est à chaque État membre d'adopter la structure la mieux appropriée selon sa situation. Cela se traduira, dans certains pays, par la création de

³⁵ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs) Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

services locaux et régionaux spécifiques de l'*ombudsman*, dans d'autres pays, les plaintes à l'encontre des services locaux et régionaux seront mieux traitées au niveau central.

7. L'enquête montre que certains principes méritent d'être mis en valeur et davantage appliqués. Les services de l'*ombudsman* devraient disposer de suffisamment de personnel et de ressources, afin qu'ils puissent fonctionner efficacement et dans une indépendance totale, ce qui devrait profiter directement à la qualité des services locaux et régionaux.
8. Aujourd'hui, alors que la plupart des États membres disposent de services de l'*ombudsman* chargés d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, le défi est de donner à ces services une plus grande visibilité et d'amener le grand public à mieux les connaître, reconnaître leur valeur et y avoir recours. Ils gagneraient à cette fin à bénéficier d'une promotion dans les médias, dans la presse locale et régionale, à la télévision et sur internet.
9. Pour que les services de l'*ombudsman* conservent la confiance du public, il faut que leurs recommandations aux autorités publiques soient systématiquement prises en compte, d'une manière transparente et dans des délais acceptables.
10. Le Congrès appelle par conséquent les pouvoirs locaux et régionaux :
 - a. à encourager le développement des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en attirant l'attention sur les « Principes du Congrès régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » ;
 - b. à soutenir et faciliter le travail de tels services de l'*ombudsman* et à veiller à ce qu'ils aient un mandat clair définissant leur domaine de compétence, les secteurs d'activité où ils peuvent intervenir et les délais pour le traitement des plaintes ;
 - c. à veiller à ce que soient nommées à la fonction d'*ombudsman*, en temps opportun, des personnes indépendantes, impartiales et compétentes, et jouissant d'une bonne image au sein de la collectivité ;
 - d. à reconnaître et promouvoir le principe selon lequel les services de l'*ombudsman* doivent être accessibles à tous, sans considération de nationalité ;
 - e. à garantir un accès aux services de l'*ombudsman* aussi facile et transparent que possible ;
 - f. à aider les services de l'*ombudsman* à développer de vastes politiques de communication, au moyen d'outils tels que les sites internet, les réseaux sociaux, la presse, les relations publiques et des publications, afin de faire connaître et de promouvoir leurs activités ;

- g. à garantir qu'il a dûment été donné suite aux recommandations de l'*ombudsman* concernant les services locaux et régionaux, d'une manière transparente et dans des délais acceptables, au moyen d'une confirmation écrite de leur mise en œuvre ou d'une explication écrite des raisons pour lesquelles cela n'est pas possible ;
 - h. à encourager la création de réseaux et l'échange d'expériences entre les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux.
11. Le Congrès appelle les associations de pouvoirs locaux et régionaux :
- a. à promouvoir la mise en place de services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux, en reconnaissant les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la qualité de tels services ;
 - b. à demander aux autorités nationales, lorsque la couverture des services de l'*ombudsman* et les cadres législatifs sont incomplets, de garantir la mise en place d'un système national de protection par un *ombudsman* dans chaque État membre, en protégeant de manière adéquate toutes les personnes contre la mauvaise administration aux niveaux local et régional et en veillant à ce que chacun ait aisément accès aux services d'un *ombudsman*.

ALLEGATO 5 – Raccomandazione n. 309 del 2011 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa.

Recommandation 309 (2011)³⁶

sur la fonction d'*ombudsman* et les pouvoirs locaux et régionaux

1. La bonne santé d'une démocratie requiert un système complexe d'équilibre des pouvoirs, dont l'institution d'*ombudsman* est une composante vitale. L'*ombudsman* offre une protection précieuse contre les abus administratifs aux niveaux local et régional qui contribue aussi à consolider la confiance à l'égard des pouvoirs publics et à améliorer l'offre de services.
2. Ces dernières années, les services de l'*ombudsman* ont été créés dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe qui en étaient jusque-là dépourvus. Dans certains pays, cependant, les services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services publics locaux et régionaux restent incomplets tandis que dans d'autres, les institutions d'*ombudsman* sont faibles et ne disposent pas de ressources suffisantes.
3. Le Congrès reconnaît qu'il n'est pas nécessaire d'établir un *ombudsman* propre à chaque autorité locale ou régionale lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services de l'*ombudsman* pour déposer plainte en cas de mauvaise administration. Toutefois, chaque État membre doit adapter et développer ses institutions d'*ombudsman* afin de garantir un traitement rapide et efficace de ces plaintes.
4. Alors que certaines régions sont parvenues à mettre en place de fortes structures d'*ombudsman*, dans d'autres cas le traitement des plaintes souffre de l'absence d'une structure nationale satisfaisante comportant une institution analogue au niveau national, chargée de contrôler les administrations nationales.
5. Le réseau d'institutions de l'*ombudsman* d'un État membre devrait viser à offrir un service garantissant à tous un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman*. Un plaignant ne devrait pas avoir à sortir de sa région pour déposer un recours concernant une autorité publique de cette région.
6. Le Congrès encourage la coopération et la mise en réseau entre les services de l'*ombudsman*, en particulier en coopération avec le Commissaire européen aux droits de l'homme, le réseau des *ombudsmen* européens et l'Association internationale des

³⁶ Discussion et adoption par le Congrès le 18 octobre 2011, 1^{ère} séance (voir document CG(21)6, exposé des motifs) Rapporteurs : H. Pihlajasaari, Finlande (R, SOC) et H. Skard, Norvège (L, SOC).

médiateurs. Il encourage aussi la coopération entre les *ombudsmen* locaux et régionaux dans chaque État membre et reconnaît le rôle positif que les comités de coordination nationaux peuvent jouer dans la mise en place des services d'*ombudsman*.

7. Par conséquent, le Congrès, se référant :


- a. à ses « Principes régissant l'institution du médiateur aux niveaux local et régional » (1999) ;
- b. à la Recommandation 61 (1999) du Congrès sur le rôle des médiateurs/*ombudsmen* locaux et régionaux dans la défense des droits des citoyens ;
- c. à la Recommandation 159 (2004) du Congrès sur les médiateurs régionaux : une institution au service des droits des citoyens.

8. Recommande que le Comité des Ministres invite les États membres à garantir, à propos des *ombudsman* chargés d'examiner les plaintes de mauvaise administration concernant les services publics locaux et régionaux :

- a. que toutes les personnes, indépendamment de leur statut et de leur nationalité, aient un accès aisé et transparent aux services de l'*ombudsman* ;
- b. que soit levé tout obstacle juridique à la mise en place d'un service de l'*ombudsman* efficace et de compétence générale ;
- c. que l'*ombudsman* ait d'office la capacité d'ouvrir des enquêtes sur les cas éventuels de mauvaise administration ;
- d. que les services de l'*ombudsman* soient dotés de personnels indépendants, impartiaux et compétents, rémunérés à la mesure de leurs responsabilités et ayant une connaissance des administrations visées par les plaintes qu'ils examinent ;
- e. que les services de l'*ombudsman* soient financièrement indépendants et disposent de ressources suffisantes pour pouvoir mener les enquêtes nécessaires au traitement des plaintes ;
- f. que les recommandations de l'*ombudsman* soient rendues publiques et reçoivent l'attention nécessaire de la part des pouvoirs locaux et régionaux et qu'elles soient publiées dans les rapports périodiques où sont recensés les problèmes récurrents et les mesures prises pour y remédier ;
- g. qu'il y ait une bonne coopération et une mise en réseau entre les *ombudsmen* travaillant aux niveaux local, régional, national et européen, grâce à la création, le cas échéant, de comités de coordination nationaux, afin de garantir que les plaintes soient adressées à l'*ombudsman* compétent et d'éviter toute duplication d'activités ;

- h. qu'il y ait une bonne coopération entre l'*ombudsman* et les juridictions et autres institutions connexes.
9. Le Congrès reconnaît le travail très positif accompli par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe pour faciliter la mise en place des services de l'*ombudsman* chargé d'examiner les plaintes concernant les services locaux et régionaux, et il l'encourage, en coopération avec le Congrès et les associations internationales de médiateurs, à continuer de faciliter la mise en réseau et l'échange de bonnes pratiques entre ces services d'*ombudsman* et à aider au développement des réseaux nationaux d'*ombudsmen* qui existent déjà.

ALLEGATO 6 – Accordo quadro di collaborazione.



Accordo quadro di collaborazione

L'Istituto Italiano dell'Ombudsman con sede in via Martiri della Libertà, 2, 35121 Padova, Italia, rappresentato per questo atto da Marco Mascia, Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova - da qui in avanti **IIO** – il Coordinamento nazionale italiano dei difensori civici delle regioni e delle province autonome, con sede presso l'ufficio del difensore civico della Regione Piemonte, Via Dellala, 8, 10121 Torino, Italia, rappresentato per questo atto da Antonio Caputo, Presidente - da qui in avanti **CNDC** - e l'Istituto Latino Americano dell'Ombudsman – Defensor del Pueblo, con sede in via Corrientes 880, 7mo piano, nella Città Autonoma di Buenos Aires, Repubblica Argentina, da qui in avanti **ILO-DP**, rappresentato per questo atto dal suo presidente, Carlos R. Consterla, nel confermare il comune impegno per i principi fondamentali dello Stato di Diritto e per i Diritti Umani, concordati inoltre nel considerare essenziali per lo sviluppo di politiche pubbliche conformi a questi principi la trasparenza istituzionale e la partecipazione dei cittadini, sottoscrivono il seguente Accordo quadro di collaborazione, in conformità alle seguenti clausole:

I. Il presente accordo stabilisce le modalità di collaborazione reciproca allo scopo di sviluppare programmi e progetti che contribuiscano nella maniera più ampia a promuovere la tutela dei diritti umani, la cultura della pace e lo studio e la ricerca sull'istituto del Difensore civico, secondo la denominazione che ha in Italia, e del *Defensor del Pueblo*, o *Comisionado de Derechos Humanos*, *Procurador de los Derechos Humanos* e *Oidor*, secondo la denominazione che ha in America Latina.

II. Per tale fine, le parti promuoveranno di comune accordo, su iniziativa di entrambe o di una di esse, attività che svilupperanno congiuntamente. Tali attività si concentreranno preferibilmente sui seguenti settori:

- a) progettare e programmare attività accademiche, di formazione, culturali e di ricerca per raggiungere gli obiettivi convenuti;
- b) organizzare corsi, seminari e conferenze sulle tematiche individuate nel presente accordo, come pure pubblicazioni ed altre forme di diffusione pubblica;
- c) collaborare con Università e altre Istituzioni ed Associazioni che si occupano della

ricerca e dello studio intorno ai diritti umani e alla figura genericamente nota come *ombudsman*;

d) promuovere la creazione di istituti di tutela dei diritti umani in tutto il mondo, in collaborazione, se possibile, con tutti quegli istituti internazionali che svolgono funzioni analoghe a quelle dell'*ombudsman*.

III. Le attività sviluppate sulla base del presente protocollo saranno attuate sulla base di Accordi Specifici.

IV. Gli Accordi Specifici che le parti decideranno di sottoscrivere, dovranno contenere le finalità, le attività da sviluppare, il calendario delle singole attività, il preventivo dei costi di ciascuna, le modalità di finanziamento e l'indicazione dei responsabili della loro direzione e realizzazione. Questi Accordi saranno acclusi al presente atto e lo integreranno una volta approvati e firmati dai titolari delle istituzioni o da coloro che a tal fine le istituzioni designeranno espressamente in ciascun caso.

V. Gli Accordi Specifici che saranno firmati nell'ambito di questo accordo devono prevedere clausole relative alla tutela della proprietà intellettuale in relazione ai risultati parziali o finali che saranno raggiunti nei lavori realizzati.

VI. Per l'attuazione di quanto previsto, le parti si impegnano a riconoscere che rientrano nei compiti ordinari del proprio personale gli adempimenti che saranno loro assegnati sulla base del presente accordo, senza che ciò implichi alcuna ulteriore obbligazione economica per i firmatari, fatti salvi accordi espressi in senso contrario.

VII. Tutti gli obblighi assunti con il presente accordo, in forza dello spirito di collaborazione che li anima, sono a titolo gratuito e non comportano spese per alcuna delle parti.

VIII. Il presente Accordo non limita il diritto delle parti a sottoscrivere accordi simili con altre istituzioni.

IX. Il presente Accordo avrà effetto a partire dal momento della sua sottoscrizione ed

IX. Il presente Accordo avrà effetto a partire dal momento della sua sottoscrizione ed avrà una vigenza di due (2) anni, con rinnovo automatico per un periodo analogo, a meno che una delle due parti comunichi per iscritto la propria volontà di rescinderlo entro trenta (30) giorni dalla sua scadenza.


X. Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta con un anticipo di almeno novanta (90) giorni; la denuncia non incide su specifiche attività in programma o in corso di esecuzione, salvo che il ritiro da tali attività sia stato espressamente dedotto da parte delle istituzioni.

XI. Per tutti gli effetti derivanti dal presente accordo, le parti fissano il proprio domicilio nei luoghi indicati nel Preambolo, che si riterranno validi per tutte le comunicazioni.

Come prova dell'assenso tra le parti si firmano tre (3) esemplari dell'Accordo, identici per contenuto ed effetto, in lingua italiana e tre (3) esemplari, identici per contenuto ed effetto, in lingua spagnola, essendo ciascuno dei due testi ugualmente autentico, nella città di Padova, Italia il giorno 28 del mese di giugno 2012




Dr. Carlos R. Constenla
Presidente
Instituto Latinoamericano del Ombudsman -
Defensor del Pueblo



Prof. Marco Mascia
Direttore
Centro interdipartimentale sui diritti della persona
e dei popoli, Università di Padova,
Presidente
Istituto Italiano dell'Ombudsman

Dr. Antonio Caputo
Presidente
Coordinamento nazionale italiano dei difensori civili



ALLEGATO 7 – Elenco dei Comuni convenzionati.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2017
2	Aosta	29.5.2007 ³⁷	6.5.2017 ³⁸
3	Arnad	2.10.2012	1.10.2017
4	Arvier	23.12.2008	22.12.2013
5	Avise	3.7.2007	2.7.2017
6	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2017
7	Bard	11.2.2010	10.2.2015
8	Brissogne	13.5.2009	12.5.2014
9	Brusson	24.4.2007	23.4.2017
10	Challand-Saint-Victor	21.8.20012	20.8.2017
11	Chamois	9.3.2010	8.3.2015
12	Champdepraz	18.5.2010	17.5.2015
13	Champorcher	8.5.2012	7.5.2017
14	Charvensod	28.6.2007	27.6.2017
15	Châtillon	6.6.2007	5.6.2017
16	Cogne	30.10.2007 ³⁹	15.10.2017 ⁴⁰
17	Donnas	13.8.2012	12.8.2017
18	Doues	21.1.2008	20.1.2013
19	Émarèse	16.10.2012	15.10.2017
20	Étroubles	11.10.2007	10.10.2015
21	Fénis	28.6.2007	27.6.2017

³⁷ Data di sottoscrizione della convenzione, andata in scadenza il 28 maggio 2012.

³⁸ Data di scadenza della nuova convenzione, sottoscritta il 7 maggio 2012, che rende tale atto prorogato di quinquennio in quinquennio qualora almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza non venga data disdetta dall'una all'altra parte.

³⁹ Data della sottoscrizione della convenzione andata in scadenza in data 29 ottobre 2012.

⁴⁰ Data di scadenza della nuova convenzione, sottoscritta il 16 ottobre 2012, che rende tale atto prorogato di quinquennio in quinquennio qualora almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza non venga data disdetta dall'una all'altra parte.

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
22	Fontainemore	6.10.2009	5.10.2014
23	Gaby	29.5.2007	28.5.2017
24	Gignod	26.8.2009	25.8.2014
25	Gressan	19.10.2007	18.10.2017
26	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2017
27	Hône	26.1.2010	25.1.2015
28	Introd	17.8.2007	16.8.2017
29	Issime	24.7.2007	23.7.2017
30	Issogne	7.8.2007	6.8.2017
31	Jovençon	11.12.2007	10.12.2017
32	La Thuile	26.1.2010	25.1.2015
33	Lillianes	14.5.2010	13.5.2015
34	Montjovet	22.12.2009	21.12.2014
35	Nus	16.3.2010	15.3.2015
36	Ollomont	6.8.2012	5.8.2017
37	Perloz	9.8.2007	8.8.2017
38	Pollein	8.6.2007	7.6.2017
39	Pont-Saint-Martin	23.2.2010	22.2.2015
40	Pontboset	2.3.2010	1.3.2015
41	Pontey	10.7.2007	9.7.2017
42	Pré-Saint-Didier	21.5.2010	20.5.2015
43	Quart	31.5.2007	30.5.2017
44	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2013
45	Rhêmes-Saint-Georges	25.1.2011	24.1.2016
46	Roisan	2.10.2007	1.10.2017

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
47	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2017
48	Saint-Denis	23.2.2010	22.2.2015
49	Saint-Marcel	28.9.2010	27.9.2015
50	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2017
51	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2017
52	Saint-Pierre	13.4.2010	12.4.2015
53	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2017
54	Sarre	14.1.2008	13.1.2013
55	Torgnon	5.5.2010	4.5.2015
56	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2017
57	Valpelline	3.7.2007	2.7.2017
58	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2017
59	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2017
60	Verrayes	25.3.2010	24.3.2015
61	Verrès	5.8.2008	4.8.2013
62	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2017

ALLEGATO 8 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Évançon	11.2.2010	10.2.2015
2	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2017
3	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2013
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2017
5	Mont Rose	14.3.2011	13.3.2016
6	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2017
7	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2017
8	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2017

ALLEGATO 9 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* in occasione dell’insediamento del neo Difensore civico – Aosta, 1 febbraio 2012;
- Intervista di *Radio Proposta in Blu* in occasione dell’insediamento del neo Difensore civico – Aosta, 9 febbraio 2012;
- Intervista di *Aujourd’hui Vallée* in occasione dell’insediamento del neo Difensore civico – Aosta, 9 febbraio 2012;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio della Valle in occasione dell’insediamento del neo Difensore civico, andata in onda nella settimana del 5 marzo 2012 – Aosta, 23 febbraio 2012;
- Intervista di *12 Vda.eu* per la trasmissione *Senza filtro* in occasione dell’insediamento del neo Difensore civico – Aosta, 23 febbraio 2012;
- Intervista di *Radio Valle d’Aosta 101* in occasione dell’insediamento del neo Difensore civico – Aosta, 27 febbraio 2012;
- Videocomunicato pubblicato sul sito del Consiglio della Valle a decorrere dal 1 marzo 2012 e successivamente andato in onda sull’emittente radiofonica Aosta Sera – Aosta, 29 febbraio 2012;
- Intervista di *La Vallée Notizie* pubblicata in data 17 marzo 2012 – Aosta, 14 marzo 2012;
- Partecipazione alla trasmissione del quotidiano on line *Aosta Oggi.Tv* su *Il Difensore civico e il Garante del contribuente* – Aosta, 5 giugno 2012;
- Intervista di *RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta* sul bilancio dei primi mesi di attività, andata in onda sul TG3 – RAI 3 – Sede della Valle d’Aosta – Aosta, 5 luglio 2012;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d’Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2012/2013* – Aosta, 21 agosto 2012;
- Intervista di *Radio Valle d’Aosta 101* sull’attività svolta dal Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 22 ottobre 2012;

- Intervista di *Bobine.Tv – Web Tv* sull'attività svolta dal Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 22 ottobre 2012;
- Intervista di *Radio Proposta in Blu* sull'attività svolta dal Difensore civico anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Aosta, 31 ottobre 2012;
- Intervista per la trasmissione *Primo Piano* del Consiglio della Valle, andata in onda nella settimana del 13 novembre 2012 – Aosta, 9 novembre 2012;

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Incontro con il Presidente del Consiglio regionale in relazione alle questioni pratiche relative al passaggio di consegne tra il Difensore uscente, Flavio Curto, e il neo Difensore civico, Enrico Formento Dojot – Aosta, 31 gennaio 2012;
- Passaggio delle consegne tra il Difensore uscente e il neo Difensore civico – Aosta, 31 gennaio 2012;
- Insediamento del neo Difensore civico – Aosta, 1 febbraio 2012;
- Partecipazione al Convegno *Contrasto delle frodi finanziarie all'Unione Europea – Strategie e Strumenti di Controllo*, promosso dalla Presidenza della Regione, dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (O.L.A.F.) – Aosta, 16 febbraio 2012;
- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 66° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 64° anniversario dello Statuto speciale – Aosta, 26 febbraio 2012;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno accademico 2012/2013 presso l'Università della Valle d'Aosta – Aosta, 27 febbraio 2012;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 28 marzo 2012;
- Incontro con il Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta – Aosta, 16 aprile 2012;
- Audizione del Difensore civico da parte del Consiglio comunale di Aosta, in occasione dell'approvazione del rinnovo della bozza di convenzione con il Consiglio

della Valle per avvalersi dell'Ufficio di difesa civica regionale – Aosta, 17 aprile 2012;

- Partecipazione alla Cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri del Lavoro valdostani – Aosta, 1 maggio 2012;
- Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci della Valfidi s.r.l. – Aosta, 11 maggio 2012;
- Partecipazione alla celebrazione del 160° anniversario della fondazione della Polizia di Stato – Aosta, 26 maggio 2012;
- Partecipazione alla celebrazione del 66° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2012;
- Partecipazione alla *Giornata dell'economia 2012 Valle d'Aosta*, organizzata dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Aosta, 4 giugno 2012;
- Partecipazione alla celebrazione del 198° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 5 giugno 2012;
- Partecipazione all'Assemblea generale pubblica di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 26 giugno 2012;
- Partecipazione al seminario di studio *Problemi e prospettive della difesa civica in America Latina e in Europa*, organizzato dall'Università degli Studi di Padova – Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Padova, 28 giugno 2012;
- Partecipazione all'inaugurazione della 57^a Mostra concorso della 42^a edizione della *Foire d'été* – Aosta, 2 agosto 2012;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'*Atelier* della 42^a edizione della *Foire d'été* – Aosta, 2 agosto 2012;
- Partecipazione alla cerimonia di commiato del comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta – Aosta, 20 settembre 2012;
- Partecipazione alla conferenza pubblica *Definire, misurare e gestire l'integrazione nei piccoli comuni*, organizzata nell'ambito della prima edizione della *Summer School* dall'Osservatorio economico e sociale – Aosta, 21 settembre 2012;
- Partecipazione alla cerimonia di consegna del 45° *Premio Saint-Vincent di giornalismo* – Saint-Vincent, 27 settembre 2012;

- Partecipazione all'VIII° seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici – Bruxelles, 14-16 ottobre 2012;
- Incontro con la Presidente di Confindustria Valle d'Aosta – Aosta, 24 ottobre 2012;
- Incontro con il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri della Valle d'Aosta – Aosta, 25 ottobre 2012;
- Partecipazione alla tavola rotonda sul tema *La tutela dei cittadini alle soglie del 2013*, organizzata dal Consiglio regionale della Toscana – Firenze, 29 ottobre 2012;
- Partecipazione alla manifestazione di intitolazione della scuola primaria di Saint-Martin-de-Corléans a *Giovanni Pezzoli* – Aosta, 15 novembre 2012;
- Partecipazione alla Santa Messa in Cattedrale in onore della *Virgo Fidelis*, Patrona dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 20 novembre 2012;
- Partecipazione alla tavola rotonda *Un'impresa chiamata futuro: il tuo! Progettare oggi l'impresa di domani*, organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d'Aosta con il patrocinio del Comune di Aosta – Aosta, 22 novembre 2012;
- Partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio internazionale *La Donna dell'Anno*, organizzata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta – Aosta, 30 novembre 2012;
- Partecipazione al seminario su *Le iniziative d'ufficio dei Difensori civici: partecipazione, educazione alla cittadinanza*, organizzato dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova e dall'Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto nell'ambito del ciclo di incontri *peer-to-peer* su *Difesa civica e diritti dei cittadini*, realizzati con la collaborazione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'Istituto italiano dell'Ombudsman – Padova 12 dicembre 2012;
- Partecipazione al workshop *Quale tariffa per i rifiuti dal 2013? La nuova Tares*, organizzato dall'Assessorato del territorio e ambiente della Regione autonoma Valle d'Aosta – Aosta, 13 dicembre 2012;
- Partecipazione alla *Rencontre de fin d'année*, organizzata dalla Giunta regionale e dal Consiglio della Valle – Saint-Vincent, 21 dicembre 2012;
- Partecipazione alle seguenti riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
 - Roma, 23 gennaio 2012;

- Roma, 5 marzo 2012;
- Roma, 7 maggio 2012;
- Padova, 28 giugno 2012;
- Roma, 17 settembre 2012;
- Roma, 26 novembre 2012;
- Padova, 12 dicembre 2012.

C – Altre attività.

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 19 giugno 2012;
 - Aosta, 11 dicembre 2012.

ALLEGATO 10 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁴¹	Regione Ministero dell’Interno ⁴²	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
4 ⁴³	Regione Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata evasione a richieste inerenti all'assegnazione e/o alla locazione di un alloggio ad un nucleo familiare in emergenza abitativa
5	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Verifica in ordine alla rideterminazione degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
8	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza della mancata comunicazione degli esiti di un avviamento a selezione al lavoro in quanto di competenza di altro Ente
13	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali
15	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Possibilità da parte del Servizio sociale di quietanzare il contributo straordinario concesso
18 ⁴⁴	Regione Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle fasi del procedimento espropriativo inerenti al pagamento delle indennità
19	Regione	Autocertificazione	Ordinamento	Applicabilità dell'autocertificazione ai cittadini comunitari
21	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento di concessione di ausili economici
22	Regione	Istituzioni scolastiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Opportunità di accorpamento di Istituzioni scolastiche
25	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di accedere alle provvidenze economiche a favore di soggetti in condizioni di disagio economico

⁴¹ Pratica aperta nel 2011 e non ancora conclusa.

⁴² Nei confronti del Ministero dell’Interno l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁴³ Pratica aperta nel 2011.

⁴⁴ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
26	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
33	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali da fornirsi ad un nucleo familiare in condizioni di disagio
35	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai poteri di organizzazione del datore di lavoro
36	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa alla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con particolare riferimento alle modalità di compilazione di detta richiesta
43	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla concessione del contributo economico per il sostentamento dei figli
46	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali
47	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina in materia di invalidità civile, con particolare riferimento alle domande di aggravamento ai fini pensionistici
48	Regione Ministero dell'Interno ⁴⁵	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
50	Regione	Autocertificazione	Ordinamento	Legittimità della richiesta di certificato contenente informazioni acquisibili presso altro Ente pubblico
57	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla disciplina relativa al concorso regionale alle spese per il riscaldamento domestico, con particolare riferimento ai controlli a campione
62	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'avviamento al lavoro, con particolare riferimento all'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato e alla verifica delle opportunità lavorative esistenti
71	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato dei procedimenti relativi alla concessione di ausili assistenziali

⁴⁵ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
72	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine al reperimento di una nuova sistemazione urgente e temporanea di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa in presenza di sfratto esecutivo
73	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di concessione di un contributo per l'inclusione sociale
74	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai ruoli e alle responsabilità del dirigente pubblico
79	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alle prestazioni socio-assistenziali, con particolare riferimento ai requisiti per l'accesso ai contributi per l'inclusione sociale e a quelli straordinari previsti dalla legge regionale 23/2010
80	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nel sostegno apportato dal Servizio sociale
85	Regione Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di non incidenza dell'installazione di un montascale ai fini del permanere della situazione di emergenza abitativa
94	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Farmacie	Sanità	Legittimità del provvedimento regionale, in base a verbale dell'Azienda sanitaria, di sospensione dell'attività di commercio all'ingrosso di farmaci
98	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
105	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso ai contributi di inclusione sociale
107 ⁴⁶	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nello svolgimento di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali
113	Regione Verrès	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa

⁴⁶ Istanza irricevibile in quanto trattasi di lettera con in calce firme illeggibili o sigle e il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta non può intervenire d'ufficio.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
117	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla normativa in materia di riconoscimento dell'invalidità civile
120 ⁴⁷	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nello svolgimento di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, con particolare riferimento ai parametri di valutazione della prova ginnico-sportiva e alla valutazione della prova scritta
122	Regione	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Verifica in ordine al mancato versamento da parte del datore di lavoro di periodi contributivi
123	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo dei contributi per l'assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
124	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Correttezza della mancata erogazione di un contributo straordinario
125	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
131	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali
134	Regione	Attività amministrativa – Procedimento amministrativo	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione e di redazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato
136	Regione A.R.E.R. Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Possibilità di trasformazione da emergenza abitativa a locazione ordinaria per casi particolari
142	Regione	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità della richiesta di recupero di un credito maturato a titolo di indebita corresponsione dell'indennità di accompagnamento a seguito di revoca del beneficio
143	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla rilevanza di un rifiuto ingiustificato di un posto di lavoro quale forma di ausilio assistenziale
144	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'avviamento al lavoro

⁴⁷ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
146	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla competenza del Difensore civico in relazione alla concessione di una borsa di studio
147	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai tempi procedurali relativi alla concessione di contributi straordinari
155	Regione	Equipollenza titoli di studio	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine all'Ente preposto a dare informazioni in relazione ad un titolo di studio estero
156	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti sulla ricusazione dell'Assistente sociale competente per territorio di residenza, con particolare riferimento alla stesura dell'istanza di ricusazione
158	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Criticità nell'accettazione della documentazione fotografica ai fini della concessione della Carta <i>VdA Transports</i>
159	Regione	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini di prescrizione delle sanzioni amministrative
161	Regione ⁴⁸	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine agli effetti della sospensione della patente di guida ai fini della validità del documento equipollente per la guida in uno Stato dell'Unione europea
163	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica in ordine all'erogazione di fondi ai fini della concessione di borse di studio concesse da soggetti privati
166-167 ⁴⁹	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nello svolgimento di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali, con particolare riferimento ai parametri di valutazione della prova ginnico-sportiva
172	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al recupero di mensilità non corrisposte relativamente all'istituto della mobilità in deroga
178	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali

⁴⁸ La Presidenza della Regione con funzioni prefettizie.

⁴⁹ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
179 ⁵⁰	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nello svolgimento di un concorso pubblico per l'assunzione di agenti forestali
180	Regione	Servizi di trasporto pubblico	Trasporti e viabilità	Legittimità della sospensione dell'agevolazione tariffaria a favore di studenti universitari per l'utilizzo di titoli di viaggio di altro utente
183	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali
184	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali per i non residenti
186	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo straordinario per canoni di affitto
187	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
191	Regione Verrès	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle misure attivabili nelle more del reperimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
193	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Legittimità del recupero della tassa universitaria e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
195	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di contributi assistenziali
196	Regione	Strade forestali	Agricoltura e risorse naturali	Mancato riscontro in ordine alla richiesta chiarimenti relativi alla presentazione di documentazione sostitutiva ai fini della liquidazione della quota residuale di parcella
197 ⁵¹	Regione	Strade forestali	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità della liquidazione parziale delle competenze relative a prestazioni professionali
199	Regione Finaosta S.p.A.	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità della mancata attribuzione del mutuo regionale per l'acquisto della prima casa

⁵⁰ Istanza irricevibile in quanto trattasi di lettera con in calce firme illeggibili o sigle e il Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta non può intervenire d'ufficio.

⁵¹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
206	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali
209	Regione Ministero dell'Interno	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
233	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di usufruire del servizio di compilazione del modello 730
245	Regione Morgex	Assistenza sociale	Politiche sociali	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di ottenere copia del progetto assistenziale prima della sottoscrizione
247	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al tentativo di conciliazione prodromico al ricorso al Giudice del Lavoro
248-252 ⁵²	Regione Courmayeur	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.
253 ⁵³	Regione Châtillon	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
254	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Legittimità del rigetto della domanda di concessione del contributo per il risparmio energetico
255	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento di concessione di ausili economici
256	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
259	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla disciplina degli studenti privatisti
268	Regione Aosta	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità del diniego di contributo straordinario

⁵² Pratiche non ancora concluse.

⁵³ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
269	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla variazione della sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione ad un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
270	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione dell'assegno post-natale e dell'assegno familiare
271	Regione Aosta	Emergenza abitativa Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine allo stato dei procedimenti di riconoscimento dell'emergenza abitativa e di erogazione del contributo mensile sul fondo comunale affitti
272	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all'eventuale erogazione al genitore esclusivo affidatario del figlio minore della somma corrispondente agli alimenti non versati dall'altro genitore
273	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Legittimità della mancata liquidazione della quota spettante per l'acquisto di beni privati di interesse scientifico
274	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'avviamento al lavoro, con particolare riferimento ai corsi professionalizzanti
275	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta del dipendente pubblico competente
276	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Criticità conseguenti alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
277	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al calcolo dell'I.S.E.E., con particolare riferimento al computo del canone di locazione
281	Regione Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al mancato esonero dal pagamento della tassa di proprietà dell'autovettura relativa ad un autoveicolo a GPL
290	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Presunte criticità nell'adozione di strumenti di sostegno a favore degli studenti in caso di disturbi del comportamento e specifici dell'apprendimento

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
291	Regione (Istituzioni scolastiche)	Istruzione	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserita carente informazione scuola-famiglia
293	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di ricorso avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada
294	Regione Equitalia Nomos S.p.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della solidarietà tra autore della violazione e proprietario in caso di sanzioni amministrative comminate per violazione al Codice della Strada
302	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
306	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica delle misure adottate per l'accoglienza urgente e temporanea di un soggetto privo di abitazione
308	Regione	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento all'interesse all'ostensione
319	Regione Aosta	Fondo comunale sfrattati	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla concessione di contributi a valere sul fondo comunale a favore dei nuclei colpiti da sfratto esecutivo o in situazione di emergenza abitativa
320	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'accesso ai contributi assistenziali
321	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
326	Regione Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità di ricorso avverso le prescrizioni del medico competente per la sicurezza sul lavoro
327	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità di ricusazione del medico competente per la sicurezza sul lavoro

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
328-329 ⁵⁴	Regione Courmayeur	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.
330-331 ⁵⁵	Regione Courmayeur	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della variazione urbanistica di un terreno da edificabile ad agricolo
338	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
339	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assistenziali
342	Regione	Nomine e incarichi di consulenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla valenza giuridica dell'esonero verbale anticipato da un incarico a tempo determinato
343	Regione	Nomine e incarichi di consulenza	Ordinamento	Legittimità della decurtazione di parte del compenso in presenza di un recesso anticipato di un incarico a tempo determinato
355	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Criticità in ordine ai tempi procedurali relativi alla concessione di assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione
356	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità di diminuzioni dell'importo comunicato relativo a assegni di cura per l'assistenza alternativa all'istituzionalizzazione dovute a tagli di bilancio
357	Regione	Viabilità	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine alla soppressione di alcune corse della linea ordinaria del trasporto pubblico collettivo su gomma
359	Regione	Viabilità	Trasporti e viabilità	Legittimità della concessione dell'uso del taxi in luogo della Carta <i>VdA Transports</i> spettante agli ultrasessantacinquenni
360 ⁵⁶	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Verifica in ordine allo stato del procedimento relativo all'assegnazione degli assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione

⁵⁴ Pratiche non ancora concluse.

⁵⁵ *Idem.*

⁵⁶ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
362	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del sequestro del veicolo non provvisto di assicurazione
366	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Applicabilità alla Regione dell'articolo 2 del decreto legislativo 95/2012 che prevede la gestione degli esuberi negli Enti pubblici
370	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento di concessione di ausili economici
371	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
384 ⁵⁷	Regione Nus	Provvidenze economiche	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di concessione contributo per il rifacimento di un fabbricato lesionato dagli eventi alluvionali del 2000
385	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a eventuali deroghe all'obbligo di fruizione delle ferie prima della modifica percentuale del rapporto di lavoro
386	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della mancata riparametrazione delle ferie in base alla percentuale del rapporto di lavoro
387	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata evasione in ordine alla richiesta di chiarimenti relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale
390	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Mancata evasione in ordine alla richiesta di verifica di una segnalazione non riscontrata
391	Regione	Nomine e incarichi di consulenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al calcolo del compenso mensile relativo ad un incarico a tempo determinato
394 ⁵⁸	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida per violazione al Codice della strada
395	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza ai fini della presentazione di osservazioni nel procedimento di sospensione della patente di guida

⁵⁷ Pratica non ancora conclusa.

⁵⁸ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
397	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della decadenza dal congedo di maternità flessibile stabilita sulla base di un messaggio dell'Ente previdenziale
409	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità dell'ingiunzione fiscale notificata per mancato versamento di parte delle rate del debito relativo a indennità di bilinguismo indebitamente percepita
410	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di ricevere la retribuzione in contanti
411	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle forme e ai termini del procedimento disciplinare
412	Regione	Risparmio energetico	Ambiente	Legittimità dell'applicabilità alle pratiche pendenti per cause non imputabili al richiedente di riduzioni delle agevolazioni in materia di utilizzo razionale dell'energia deliberate oltre i termini prescritti per legge per la conclusione dei procedimenti
414	Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'emergenza abitativa
415	Regione I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente al diniego dell'indennità di mobilità in deroga per decorrenza dei termini
419	Regione Gressan	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità
424 ⁵⁹	Regione Aosta	Artigianato	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoporre osservazioni relative al mancato inserimento in graduatoria ai fini della partecipazione di artigiano ad un mercato comunale
427	Regione	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine al reperimento di provvidenze economiche per farmaci pediatrici
428	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente all'esclusione dalla concessione dell'assegno di studio e del contributo per l'alloggio a studente universitario classificatosi in graduatoria in posizione non utile

⁵⁹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
432 ⁶⁰	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a sospensione di percorso formativo
433 ⁶¹	Regione	Politiche del lavoro	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere ai lavori socialmente utili
436 ⁶²	Regione A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del subentro della convivente in alloggio popolare
440 ⁶³	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Criticità relative alla sistemazione urgente e temporanea in locali forniti dall'Amministrazione di un nucleo familiare in condizioni di emergenza abitativa
444	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente
445	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Verifica dello stato del procedimento relativo alla concessione di un contributo straordinario
446	Regione	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Presunte criticità nella condotta dell'Assistente sociale competente

⁶⁰ Pratica non ancora conclusa.

⁶¹ *Idem.*

⁶² *Idem.*

⁶³ *Idem.*

ALLEGATO 11 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
32	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Correttezza della pretesa dell'aumento del canone di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
42	A.R.E.R. Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
49	Fopadiva	Previdenza complementare	Previdenza e assistenza	Legittimità della mancata concessione di anticipazioni per spese sanitarie per mancata presentazione dell'attestazione del carattere di particolare gravità dell'intervento sanitario
54	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla disciplina in materia di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro subordinato, con particolare riferimento alla valenza delle rinunzie e delle transazioni del lavoratore
81	A.R.E.R. Morgex	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie
103	A.R.E.R. Morgex	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento all'interesse all'ostensione
111	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza del trasferimento di un dipendente per esigenze organizzative, con particolare riferimento ai poteri di organizzazione del datore di lavoro
136	A.R.E.R. Regione Quart	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Possibilità di trasformazione da emergenza abitativa a locazione ordinaria per casi particolari
165	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità in ordine alla mancata precisazione delle responsabilità in capo ai singoli operatori

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
173-174	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione del salario di risultato
175	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento all'interesse all'ostensione
204-205	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente ai punteggi attribuiti per la valutazione del dipendente
354 ⁶⁴	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Mancata esecuzione di determinazione in ordine al diritto d'accesso ai documenti amministrativi
345	Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della non spendibilità ai fini della validità dell'accertamento linguistico superato durante un precedente concorso bandito da un Ente appartenente al Comparto unico regionale
358	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente alla mancata esecuzione della decisione del Difensore civico in materia di accesso a documenti amministrativi
388-389	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla spettanza di oneri di manutenzione ordinaria in capo al conduttore di alloggi di edilizia residenziale pubblica
396	Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni	Commercio	Attività economiche	Criticità in ordine a rapporti con gli Uffici
404	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità dell'intimazione a liberare un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito del decesso dell'assegnataria
413	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla tassatività del termine assegnato per lo sgombero di alloggio di edilizia residenziale pubblica
436 ⁶⁵	A.R.E.R. Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità del subentro della convivente in alloggio popolare

⁶⁴ Pratica non ancora conclusa.

⁶⁵ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
437-438	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai poteri di organizzazione del datore di lavoro in ordine all'istituto del trasferimento

ALLEGATO 12 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
23	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai poteri di organizzazione del datore di lavoro
27	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Sanità veterinaria e zootecnia	Sanità	Verifica della correttezza delle procedure inerenti al risanamento del bestiame, con particolare riferimento al vaccino vivo utilizzato in precedenza per eradicare la rinotracheite infettiva bovina (I.B.R.)
29	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di rappresentare al datore di lavoro i disagi creatisi a seguito del trasferimento di dipendente ad altra sede di lavoro
34	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Formazione professionale	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle docenze presso il Corso di laurea in infermieristica
55	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
56	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
58	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in via provvisoria e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista in precedenza dalla stessa revocato

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
63	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
64	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
65	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista in precedenza dalla stessa revocato
66	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
67-68	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
69	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
82-83	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
86	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
87-88	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede
89-91	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
94	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Farmacie	Sanità	Legittimità del provvedimento regionale, in base a verbale dell'Azienda sanitaria, di sospensione dell'attività di commercio all'ingrosso di farmaci
99	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
100	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
101	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo del datore di lavoro pubblico in rapporto a quanto indicato dal Collegio medico
108	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
109-110	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
114-115	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Richiesta di una deroga all'obbligo di scelta del medico di medicina generale fra i sanitari iscritti nell'elenco riferito all'ambito territoriale di residenza, per particolari motivazioni
121	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in via provvisoria nelle more della ricostituzione dell'organico e in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
128	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
129	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della richiesta di pagamento per una degenza ospedaliera per mancata presentazione dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione al S.S.N. di cittadina comunitaria

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
132	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
133	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
137 138	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
139	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
140	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
141	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa alla trasformazione della percentuale del rapporto di lavoro a tempo parziale
151	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
152	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
153	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistita risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
154	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego espresso per la scelta di medico di famiglia iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito risiede, in presenza di un unico medico di medicina generale non ancora massimalista
157	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Legittimità della non spendibilità ai fini della validità dell'accertamento linguistico superato durante un precedente concorso bandito da un Ente appartenente al Comparto unico regionale
168	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità del diniego a seguire gli assistiti a seguito di trasferimento volontario di ambito territoriale sia pur all'interno dello stesso distretto sanitario
170 ⁶⁶	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Legittimità del diniego del rimborso per prestazioni sanitarie effettuate privatamente
234	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Asserita discrepanza tra l'estratto di nascita rilasciato dall'Ente competente e i dati riportati nei registri dell'Azienda
282 ⁶⁷	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Aosta Agenzia delle Entrate	Dimora	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo statuto dei senza fissa dimora

⁶⁶ Pratica non ancora conclusa.

⁶⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
315	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Legittimità dell'applicazione della riduzione del 5% sull'importo deliberato in caso di contratto non ancora in essere e ad esecuzione istantanea
322	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle responsabilità circa eventuali eventi dannosi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni del medico competente e del collegio medico
323	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'istituto del demansionamento
324	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a rapporto di lavoro a tempo parziale
326	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alle modalità di ricorso avverso le prescrizioni del medico competente per la sicurezza sul lavoro
333	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine al mantenimento del medico di medicina generale anche se fuori ambito territoriale
334	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine all'eventuale apertura di ambulatorio medico in altra sede
348	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente al giudizio medico di inidoneità ad una specifica mansione ai fini dell'assunzione da graduatoria concorsuale
349	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a presunte prerogative in capo a beneficiari di borse di studio regionali ai fini di reclutamento presso l'Azienda
375	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità dell'applicazione del <i>malum</i> per mancata disdetta in termini della prenotazione all'ufficio competente
378-380	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ai congedi straordinari per cure climatiche a favore degli invalidi civili
393	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Legittimità della richiesta di pagamento del ticket per prestazioni di pronto soccorso qualificate non urgenti

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
426	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al potere organizzativo del datore di lavoro pubblico in relazione allo spostamento del lavoratore all'interno dell'Azienda tenuto conto dello stato di salute
442	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili per ottenere il risarcimento per i danni asseritamente cagionati dalla cura farmacologica sperimentale suggeritagli da operatori dell'Ente ospedaliero
443	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta I.N.A.I.L.	Invalidi civili Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità civile ai fini dell'erogazione di un contributo per una protesi
450	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Immigrazione	Ordinamento	Criticità in ordine all'iscrizione al S.S.N. di extracomunitari ultrasessantacinquenni in caso di ricongiungimento familiare, con particolare riferimento all'obbligo di stipula di polizza assicurativa a titolo di partecipazione alle spese sanitarie

ALLEGATO 13 – Comuni convenzionati.***1 – Comune di Allein***

Nessun caso

2 – Comune di Aosta

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
3 ⁶⁸	Aosta	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti ai fini dell'inserimento nel P.R.G.C. di un rudere risultante dai documenti catastali
6	Aosta	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
7	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine allo stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
10	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità dell'assoggettamento a concessione edilizia di un intervento di sostituzione di serramenti con annessa trasformazione di una finestra in portafinestra
16	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine allo stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
17	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle fasi della procedura relativa all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento al reclamo avverso la graduatoria provvisoria
20	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina della rateizzazione dei debiti derivanti da sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada

⁶⁸ Pratica aperta nel 2011.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
28	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della mancata riduzione della T.A.R.S.U. per mancata richiesta dell'interessato
42	Aosta A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica in ordine all'assegnazione di un alloggio ad un nucleo familiare inserito nella graduatoria dell'emergenza abitativa
44	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Legittimità della determinazione della T.A.R.S.U. sulla base della superficie relativa all'alloggio e alla cantina in uguale misura
59	Aosta	Viabilità	Trasporti e viabilità	Chiarimenti in ordine alla regolarizzazione dei passi carrabili esistenti
92	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità della richiesta di un atto notarile per l'impegno unilaterale ad adibire l'immobile ad abitazione principale per almeno venti anni ai fini della riduzione del 50% dei costi di costruzione
93	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di scomputo di una somma dovuta per oneri di urbanizzazione
118	Aosta	Danni	Ordinamento	Legittimità del mancato indennizzo dei danni relativi ad un incidente occorso su di un marciapiede pubblico sconnesso
181	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dei verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada per transito in zona a traffico limitato in possesso di un permesso per disabili scaduto
234	Aosta Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Anagrafe	Ordinamento	Asserita discrepanza tra l'estratto di nascita rilasciato dall'Ente competente e i dati riportati nei registri dell'Azienda
238	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla differenza tra valore catastale e valore commerciale di un immobile
239	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'I.M.U., con particolare riferimento al calcolo rispetto alla prima casa, di proprietà e di residenza, e alla seconda
246	Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine all'obbligatorietà dell'istituto della reperibilità

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
260	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini di notifica di un verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada in caso di cittadino straniero
261	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione di ricorso avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada
268	Aosta Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità del diniego di contributo straordinario
271	Aosta Regione	Emergenza abitativa Provvidenze economiche	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine allo stato dei procedimenti di riconoscimento dell'emergenza abitativa e di erogazione del contributo mensile sul fondo comunale affitti
282 ⁶⁹	Aosta Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Agenzia delle Entrate	Dimora	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo statuto dei senza fissa dimora
298	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità dell'esclusione dalla graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per mancanza del requisito reddituale
310	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità della mancata apposizione sul veicolo del preavviso di contestazione da parte degli ausiliari del traffico
313	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Criticità in ordine a ritardi nel ripristino dello stato antecedente ai lavori di manutenzione dell'acquedotto
314	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Mancato intervento in ordine a autovetture da tempo abbandonate in zone pubbliche
319	Aosta Regione	Fondo comunale sfrattati	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla concessione di contributi a valere sul fondo comunale a favore dei nuclei colpiti da sfratto esecutivo o in situazione di emergenza abitativa
341	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai termini entro i quali debbono essere notificate le contestazioni per violazioni al Codice della Strada

⁶⁹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
344	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Applicabilità della riduzione riservata alle <i>Onlus</i> per canoni T.A.R.S.U. scaduti
346	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina della rateizzazione dei debiti derivanti da sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada
347	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Debenza dell'imposta di bollo relativamente ad un veicolo gravato da fermo amministrativo
365	Aosta	Polizia mortuaria e cimiteri	Ordinamento	Debenza di una quota del corrispettivo per l'acquisto di una concessione di colombaro acquistato da un parente di primo grado
368	Aosta	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla responsabilità del Comune riguardo a dichiarazione sulla corretta posizione di condotta d'acqua
376	Aosta	Danni	Ordinamento	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili per ottenere l'indennizzo dei danni relativi ad un incidente occorso su di un marciapiede pubblico sconnesso
405	Aosta	Residenza	Ordinamento	Criticità connesse al trasferimento di residenza di un cittadino ai fini del subentro causa decesso a parente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica
416	Aosta (A.P.S. S.p.A.) Regione	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla validità di dichiarazione rilasciata da tecnico incaricato dall'Azienda in ordine all'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
418	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al diniego di concessione di residenza a cittadina comunitaria per mancanza di polizza assicurativa di totale copertura dei rischi sanitari
424 ⁷⁰	Aosta Regione	Artigianato	Attività economiche	Chiarimenti in ordine alla possibilità di sottoporre osservazioni relative al mancato inserimento in graduatoria ai fini della partecipazione di artigiano ad un mercato comunale

⁷⁰ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
425 ⁷¹	Aosta	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla natura di una strada ai fini dell'esecuzione del servizio di sgombero neve
431	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al preavviso di contestazione per violazione al Codice della Strada

3 – Comune di Arnad

Nessun caso

4 – Comune di Arvier

Nessun caso

5 – Comune di Aivise

Nessun caso

6 – Comune di Aymavilles

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
182	Aymavilles	Invalidi civili	Politiche sociali	Regolarità della certificazione relativa al permesso per disabilità con riferimento alla scadenza

⁷¹ Pratica non ancora conclusa.

7- Comune di Bard

Nessun caso

8 – Comune di Brissogne

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
434 ⁷²	Brissogne	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle norme che regolano il cambio di destinazione d'uso degli immobili

9 – Comune di Brusson

Nessun caso

10 – Comune di Challand-Saint-Victor

Nessun caso

11 – Comune di Chamois

Nessun caso

12 – Comune di Champdepraz

Nessun caso

⁷² Pratica non ancora conclusa.

13 – Comune di Champorcher

Nessun caso

14 – Comune di Charvensod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁷³	Charvensod	Espropriazioni	Assetto del territorio	Ristoro dei pregiudizi subiti dalla proprietà privata a seguito dell'esecuzione di opere pubbliche
18 ⁷⁴	Charvensod Regione	Espropriazioni	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle fasi del procedimento espropriativo inerenti al pagamento delle indennità
97	Charvensod	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle motivazioni alla base del rigetto della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
145	Charvensod	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alle modalità per regolarizzare un immobile non conforme alla concessione edilizia ai fini della vendita
188	Charvensod	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'alienabilità di un immobile non conforme alla concessione edilizia
257	Charvensod	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'I.M.U., con particolare riferimento ai rimedi esperibili relativamente all'accertamento del valore di un'area edificabile
304	Charvensod	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al valore di un'area edificabile ai fini del calcolo dell'I.M.U.
305	Charvensod	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle azioni esperibili relativamente alla corretta valutazione di area fabbricabile ai fini del calcolo dell'I.M.U.

⁷³ Pratica aperta nel 2009 e non ancora conclusa.⁷⁴ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
420-421	Charvensod	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente alla valutazione di terreni fabbricabili ritenuta incongrua ai fini dell'assoggettamento all'I.M.U.
422-423	Charvensod	Urbanistica	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente al mancato accoglimento delle osservazioni al P.R.G.C.

15 – Comune di Châtillon

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
253 ⁷⁵	Châtillon Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

16 – Comune di Cogne

Nessun caso

17 – Comune di Donnas

Nessun caso

18 – Comune di Doues

Nessun caso

⁷⁵ Pratica non ancora conclusa.

19 – Comune di Émarèse

Nessun caso

20 – Comune di Étroubles

Nessun caso

21 – Comune di Fénis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
236	Fénis	Viabilità	Trasporti e viabilità	Incidenza della variazione della viabilità sull'attività commerciale

22 – Comune di Fontainemore

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
408	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla rimborsabilità di somma versata a titolo di concessione edilizia decaduta
417	Fontainemore	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine all'interruzione della prescrizione riguardo ad un credito vantato

23 – Comune di Gaby

Nessun caso

24 – Comune di Gignod

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
447-448 ⁷⁶	Gignod	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità

25 – Comune di Gressan

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
419	Gressan Regione	Urbanistica	Assetto del territorio	Legittimità del diniego di richiesta di variante del P.R.G.C. ai fini dell'edificabilità

26 – Comune di Gressoney-Saint-Jean

Nessun caso

27 – Comune di Hône

Nessun caso

28 – Comune di Introd

Nessun caso

⁷⁶ Pratiche non ancora concluse.

29 – Comune di Issime

Nessun caso

30 – Comune di Issogne

Nessun caso

31 – Comune di Jovençon

Nessun caso

32 – Comune di La Thuile

Nessun caso

33 – Comune di Lillianes

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
231	Lillianes	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'I.M.U., con particolare riferimento alla base imponibile e alle aliquote applicabili
232	Lillianes	Tributi locali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla T.A.R.S.U., con particolare riferimento alla base imponibile e tariffe applicabili

34 – Comune di Montjovet

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
296	Montjovet	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento all'interesse all'ostensione

35 – Comune di Nus

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
287	Nus Quart	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione della refezione scolastica gestita da Comune diverso da quello di residenza
384 ⁷⁷	Nus Regione	Provvidenze economiche	Assetto del territorio	Mancata evasione in ordine alla richiesta di concessione contributo per il rifacimento di un fabbricato lesionato dagli eventi alluvionali del 2000

36 – Comune di Ollomont

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
53-54	Ollomont ⁷⁸	Contratto di comodato	Ordinamento	Mancata evasione in ordine alle controproposte formulate inerenti alla modifica delle condizioni di un comodato
439 ⁷⁹	Ollomont	Contratto di comodato	Ordinamento	Mancata trasmissione di bozza di contratto di comodato

⁷⁷ Pratica non ancora conclusa.

⁷⁸ Sino al 8 agosto 2012, data di sottoscrizione della convenzione, nei confronti del Comune di Ollomont l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁷⁹ Pratica non ancora conclusa.

37 – Comune di Perloz

Nessun caso

38 – Comune di Pollein

Nessun caso

39 – Comune di Pont-Saint-Martin

Nessun caso

40 – Comune di Pontboset

Nessun caso

41 – Comune di Pontey

Nessun caso

42 – Comune di Pré-Saint-Didier

Nessun caso

43 – Comune di Quart

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
4 ⁸⁰	Quart Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Mancata evasione a richieste inerenti all'assegnazione e/o alla locazione di un alloggio ad un nucleo familiare in emergenza abitativa
85	Quart Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Assistenza ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di non incidenza dell'installazione di un montascale ai fini del permanere della situazione di emergenza abitativa
136	Quart Regione A.R.E.R.	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Possibilità di trasformazione da emergenza abitativa a locazione ordinaria per casi particolari
287	Quart Nus	Refezione scolastica	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle condizioni di fruizione della refezione scolastica gestita da Comune diverso da quello di residenza
382	Quart	Edilizia convenzionata	Edilizia residenziale pubblica	Legittimità della richiesta di procedere al saldo della differenza del costo di costruzione di un immobile per mancata sottoscrizione della convenzione edilizia relativa al vincolo di abitazione permanente o principale
383	Quart	Edilizia	Assetto del territorio	Chiarimenti in ordine alla difformità del manufatto rispetto alla concessione edilizia

44 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame

Nessun caso

45 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges

Nessun caso

⁸⁰ Pratica aperta nel 2011.

46 – Comune di Roisan

Nessun caso

47 – Comune di Saint-Christophe

Nessun caso

48 – Comune di Saint-Denis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
169	Saint-Denis	Edilizia	Assetto del territorio	Correttezza della richiesta di integrazione della D.I.A.

49 – Comune di Saint-Marcel

Nessun caso

50 – Comune di Saint-Nicolas

Nessun caso

51 – Comune di Saint-Oyen

Nessun caso

52 – Comune di Saint-Pierre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
200	Saint-Pierre	Ostensibilità degli atti	Accesso ai documenti amministrativi	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di esaminare una deliberazione consiliare da parte del cittadino
201	Saint-Pierre	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibile configurazione di un acquisto per usucapione in capo al Comune di una strada privata
336	Saint-Pierre	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'autotutela ai fini dell'annullamento di un verbale di contestazione per una violazione al Codice della Strada

53 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses

Nessun caso

54 – Comune di Sarre

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
194	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di nuova cancellazione della linea, ricomparsa dopo le piogge, di errata delimitazione di una zona destinata a parcheggio a confine della sede stradale
207 ⁸¹	Sarre	Espropriazioni	Assetto del territorio	Legittimità della richiesta di cessione volontaria di porzione di fondo
208 ⁸²	Sarre	Beni pubblici	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla natura di strada vicinale
300 ⁸³	Sarre	Viabilità	Trasporti e viabilità	Difficoltà nell'accesso alla proprietà privata determinata dal parcheggio di autoveicoli in una zona non destinata a tale scopo sprovvista di corretta segnaletica

⁸¹ Pratica non ancora conclusa.

⁸² *Idem.*

⁸³ *Idem.*

55 – Comune di Torgnon

Nessun caso

56 – Comune di Valgrisenche

Nessun caso

57 – Comune di Valpelline

Nessun caso

58 – Comune di Valsavarenche

Nessun caso

59 – Comune di Valtournenche

Nessun caso

60 – Comune di Verrayes

Nessun caso

61 – Comune di Verrès

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
113	Verrès Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Verifica dello stato del procedimento relativo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa
191	Verrès Regione	Emergenza abitativa	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alle misure attivabili nelle more del reperimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa

62 – Comune di Villeneuve

Nessun caso

ALLEGATO 14 – Comunità montane convenzionate.

1 – Comunità montana Évançon

Nessun caso

2 – Comunità montana Grand Combin

Nessun caso

3 – Comunità montana Grand Paradis

Nessun caso

4 – Comunità montana Mont Émilis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
9	Comunità montana Mont Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Mancata comunicazione scritta degli esiti di un avviamento a selezione al lavoro
263	Comunità montana Mont Émilis	Microcomunità	Politiche sociali	Verifica della possibilità di ridefinire la rateizzazione del debito concessa per la retta in microcomunità
264	Comunità montana Mont Émilis	Microcomunità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla motivazione della richiesta all'erede di recupero di rette per il ricovero in microcomunità
267	Comunità montana Mont Émilis	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al rapporto di impiego pubblico, con particolare riferimento alla rilevanza delle assenze ingiustificate sotto il profilo disciplinare

5 – Comunità montana Mont Rose

Nessun caso

6 – Comunità montana Monte Cervino

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
400	Comunità montana Monte Cervino	Impiego pubblico	Organizzazione	Accessibilità al pubblico impiego di titolari di <i>status</i> di rifugiato politico

7 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc

Nessun caso

8 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys

Nessun caso

ALLEGATO 15 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
14	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Ritardi nel pagamento di una rata di pensione
31	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Ritardi nel pagamento di una rata di pensione
38	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla quota di pensione percepita in presenza di pignoramenti presso terzi di crediti
40 ⁸⁴	Poste italiane S.p.A.	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla legittimità del diniego alla riscossione di buoni postali in assenza della firma dell'esecutore testamentario non essendo prevista la delega per tale carica
70	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'istituto del pignoramento, con particolare riferimento ai limiti della pignorabilità della pensione
116	I.N.A.I.L.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Correttezza nella conduzione di una pratica di infortunio sul lavoro
127	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa a detrazioni per carichi di famiglia
148	I.N.P.S.	Tributi	Ordinamento	Correttezza di dati riportati nel campo relativo alle ritenute del modello C.U.D.
149	I.N.P.S.	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta del funzionario competente
170 ⁸⁵	I.N.A.I.L. Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Legittimità del diniego del rimborso per prestazioni sanitarie effettuate privatamente
171	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla spettanza del trattamento di quiescenza con il sistema contributivo
185	Agenzia delle Entrate ⁸⁶	Tributi	Ordinamento	Termini del rimborso di crediti derivanti dal conguaglio di imposta
192	Poste italiane S.p.A.	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	Assistenza ai fini della ricerca di buono postale fruttifero nei registri di emissione

⁸⁴ Pratica non ancora conclusa.

⁸⁵ *Idem.*

⁸⁶ L'istante è stato indirizzato al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
198	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla disciplina della rateizzabilità delle imposte e delle sanzioni amministrative in materia fiscale
210	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Ritardo nell'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nel periodo invernale in favore dei lavoratori del settore agricolo
211	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Legittimità della sospensione dell'erogazione della pensione sociale in presenza di indebite erogazioni precedenti
212	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Legittimità della rateizzazione riguardante un indebito pensionistico
213	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Legittimità della ritenuta mensile operata sulla pensione sociale
214-229	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Ritardo nell'erogazione del trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate nel periodo invernale in favore dei lavoratori del settore agricolo
235	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Compensabilità di erogazioni indebite di quote pensionistiche con versamenti precedenti
240	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'incidenza dell'usufrutto sul valore dell'immobile
262	Poste italiane S.p.A. Polizia di Stato	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del diniego della regolarizzazione della sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada per presunto raddoppio della sanzione
282 ⁸⁷	Agenzia delle Entrate Azienda U.S.L. Valle d'Aosta Aosta	Dimora	Ordinamento	Chiarimenti in ordine allo statuto dei senza fissa dimora
294	Equitalia Nomos S.p.A. Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti in ordine all'istituto della solidarietà tra autore della violazione e proprietario in caso di sanzioni amministrative comminate per violazione al Codice della Strada

⁸⁷ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
299	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Legittimità della sospensione dell'erogazione della quattordicesima mensilità della pensione sociale
303	I.N.P.S.	Lavoro subordinato	Organizzazione	Rimborsabilità di somme indebitamente percepite al lordo delle ritenute di legge
317	Agenzia delle Entrate ⁸⁸	Tributi	Ordinamento	Ritardi nel rimborso di crediti I.R.P.E.F.
318	I.N.P.S.	Infortunistica	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine alla correttezza del ricorso in via amministrativa ai fini di comprovare la presenza nel domicilio durante il controllo del lavoratore dipendente assente per malattia
350	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Legittimità di una cartella di pagamento conseguente ad un atto di accertamento per omessa dichiarazione dei redditi
351	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti sulla possibilità di rateizzare debiti tributari
363	Agenzia delle Entrate	Tributi	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti da omesso pagamento di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi
372	I.N.P.S.	Indennità di disoccupazione	Previdenza e assistenza	Legittimità del diniego dell'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione in favore di lavoratore del settore edile
403	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Legittimità del diniego dell'assegno ordinario di invalidità per assenza di infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa
407	I.N.P.S.	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine all'istituto del prestito a restituzione decennale per casi eccezionali socialmente rilevanti
415	I.N.P.S. Regione	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili relativamente al diniego dell'indennità di mobilità in deroga per decorrenza dei termini
435	Equitalia Nord S.p.A. I.N.P.S. di Caltanissetta	Tributi Previdenza sociale	Ordinamento Previdenza e assistenza	Chiarimenti in ordine ai rimedi esperibili avverso cartella di pagamento relativamente a contributi e tributi

⁸⁸ L'istante è stata indirizzata al Garante del Contribuente operante in Valle d'Aosta, Organismo di garanzia specializzato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
441	I.N.P.S.	Invalidi civili	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla procedura di ricorso attivato nei confronti dell'Ente assistenziale
443	I.N.A.I.L. Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Invalidi civili Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al riconoscimento dell'aggravamento dell'invalidità civile ai fini dell'erogazione di un contributo per una protesi

**ALLEGATO 16 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
292	A.P.S.P. Casa di Riposo G.B. Festaz	Diniego di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Richiesta di riesame del diniego parziale di accesso a documentazione personale afferente al rapporto d'impiego

ALLEGATO 17 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ⁸⁹	Ministero dell'Interno ⁹⁰ Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana per l'intero nucleo familiare
11	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
30	Comune di Finale Ligure	Circolazione stradale	Ordinamento	/
37	R.A.I. S.p.A. ⁹¹	Utenza radiotelevisiva	Ordinamento	Legittimità della richiesta di versamento del canone
41	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
48	Ministero dell'Interno ⁹² Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
60	Comune di Montebello Jonico	Espropriazioni	Assetto del territorio	/
61	Comune di Montebello Jonico	Diritti reali	Ordinamento	/
78	I.N.P.S. Sede di Torino	Previdenza sociale	Previdenza e assistenza	/
81	Morgex A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine alla disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie
84	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
95	Comune di Osimo	Circolazione stradale	Ordinamento	/
96	Comune di Osimo	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/

⁸⁹ Pratica aperta nel 2011 e non ancora conclusa.

⁹⁰ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹¹ Nei confronti della R.A.I. S.p.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹² Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
103	Morgex A.R.E.R.	Modalità di esercizio del diritto di accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso, con particolare riferimento all'interesse all'ostensione
104	Comune di Osimo ⁹³	Sanzioni amministrative	Ordinamento	/
135	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
160	Ministero dell'Interno	Giurisdizione	Ordinamento	/
162	Bacino imbrifero montano ⁹⁴	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Verifica in ordine all'erogazione di fondi ai fini della concessione di borse di studio concesse da soggetti privati
176	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
199	Finaosta S.p.A. Regione	Edilizia	Assetto del territorio	Legittimità della mancata attribuzione del mutuo regionale per l'acquisto della prima casa
202	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
209	Ministero dell'Interno Regione	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
230	R.A.I. S.p.A. La Stampa	Riservatezza	Ordinamento	/
245	Morgex Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Mancato riscontro in ordine alla richiesta di ottenere copia del progetto assistenziale prima della sottoscrizione
248-252 ⁹⁵	Courmayeur Regione	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.

⁹³ L'istante è stata indirizzata al Difensore civico della Regione Marche competente per territorio.

⁹⁴ Nei confronti del Bacino imbrifero montano l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹⁵ Pratiche non ancora concluse.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
258	Morgex ⁹⁶	Carta d'identità	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla documentazione necessaria ai fini dell'inserimento nella carta d'identità di tutti i nomi di battesimo di cittadino extracomunitario
262	Polizia di Stato Poste italiane S.p.A.	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità del diniego della regolarizzazione della sanzione amministrativa comminata per violazione del Codice della Strada per presunto raddoppio della sanzione
289	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
301	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
307	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
316	Ministero dell'Interno	Lavoro subordinato	Organizzazione	/
328-329 ⁹⁷	Courmayeur Regione	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della deliberazione di variante al P.R.G.C.
330-331 ⁹⁸	Courmayeur Regione	Tutela dell'ambiente e del paesaggio Urbanistica	Ambiente Assetto del territorio	Legittimità della variazione urbanistica di un terreno da edificabile ad agricolo
332	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Lavoro subordinato	Organizzazione	/
361	Morgex ⁹⁹	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine al rigetto dell'istanza di rilascio del certificato aggiornato di stato di famiglia e di residenza
374	Ministero degli Affari esteri	Immigrazione	Ordinamento	/
381	Ministero della Giustizia	Impiego pubblico	Organizzazione	/

⁹⁶ Nei confronti del Comune di Morgex l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

⁹⁷ Pratiche non ancora concluse.

⁹⁸ *Idem.*

⁹⁹ Nei confronti del Comune di Morgex l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
398	Saint-Vincent ¹⁰⁰	Impiego pubblico	Organizzazione	Indicazioni in ordine alla disciplina normativa dell'istituto della cessione volontaria del quinto dello stipendio
401 ¹⁰¹	Gestione Servizi Elettrici ¹⁰²	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	/
402	Gestione Servizi Elettrici	Obbligazioni e contratti	Ordinamento	/
435	I.N.P.S. Sede di Caltanissetta Equitalia Nord S.p.A.	Tributi Previdenza sociale	Ordinamento Previdenza e assistenza	Indicazioni in ordine ai rimedi esperibili avverso cartella di pagamento relativamente a contributi e tributi

¹⁰⁰ Nei confronti del Comune di Saint-Vincent l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁰¹ Pratica non ancora conclusa.

¹⁰² Nei confronti di Gestione Servizi Elettrici S.p.A. l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

ALLEGATO 18 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
12	Obbligazioni e contratti
24	Obbligazioni e contratti
39	Contratto di locazione
45	Proprietà
51	Diritti d'autore
75	Consorzi di miglioramento fondiario
76	Consorzi di miglioramento fondiario
77	Consorzi di miglioramento fondiario
102	Patrocinio legale
106	Diritti reali
112	Diritti reali
119	Obbligazioni e contratti
126	Contratto utenze energia elettrica
130 ¹⁰³	Diritto di famiglia
150	Proprietà – Condominio
164	Erogazione borse di studio
177	Diritto successorio
189	Proprietà
190	Diritto successorio
203	Danni
230	Riservatezza
237	Contratto di locazione
241	Diritto successorio
242	Diritto di famiglia
243	Diritto di famiglia

¹⁰³ Dopo gli opportuni chiarimenti, l'istante è stata indirizzata al Servizio sperimentale di mediazione familiare competente per materia.

Caso n.	Materia
244	Diritto di famiglia
265	Obbligazioni e contratti
266	Obbligazioni e contratti
278	Proprietà – Condominio
279	Proprietà – Condominio
280	Proprietà – Condominio
283	Proprietà – Condominio
284	Diritto successorio
285	Obbligazioni e contratti
286	Obbligazioni e contratti
288	Diritto di famiglia
295	Obbligazioni e contratti
297	Diritti reali
309	Diritto successorio
311	Obbligazioni e contratti
312	Obbligazioni e contratti
325	Proprietà
335	Lavoro subordinato
337	Obbligazioni e contratti
340	Contratto utenze energia elettrica
352	Contratto utenze energia elettrica
353	Contratto utenze energia elettrica
364	Diritto successorio
367	Contratto utenze energia elettrica
369	Obbligazioni e contratti
373	Lavoro subordinato
377	Lavoro subordinato
392	Obbligazioni e contratti
399	Proprietà

Caso n.	Materia
406	Procedimento di mediazione
429	Rapporti di vicinato
430	Responsabilità civile e penale
449	Obbligazioni e contratti

ALLEGATO 19 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁰⁴	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici
2 ¹⁰⁵	Aosta	Tributi locali	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
3 ¹⁰⁶	Regione Bacino imbrifero montano ¹⁰⁷	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all'attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti valdostani indette da <i>Onlus</i> sovvenzionate dall'Ente pubblico
4 ¹⁰⁸	I.N.P.S.	Cassa Integrazione Guadagni	Previdenza e assistenza	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di tempi di erogazione dell'indennità di disoccupazione
5 ¹⁰⁹	Azienda U.S.L. Valle d'Aosta	Impiego pubblico	Organizzazione	Proposta di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta
6 ¹¹⁰	Consiglio permanente degli enti Locali ¹¹¹	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di mense scolastiche
7 ¹¹²	Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste	Impiego pubblico	Organizzazione	Proposta di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l'Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste

¹⁰⁴ Proposta di miglioramento effettuata nel 2009 e ancora senza esito.

¹⁰⁵ Proposta di miglioramento ancora senza esito.

¹⁰⁶ *Idem.*

¹⁰⁷ Nei confronti del Bacino imbrifero montano la proposta di miglioramento è stata effettuata a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁰⁸ Proposta di miglioramento ancora senza esito.

¹⁰⁹ *Idem.*

¹¹⁰ *Idem.*

¹¹¹ Nei confronti del Consiglio permanente degli Enti locali la proposta di miglioramento è stata effettuata a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹¹² Proposta di miglioramento ancora senza esito.

Pubblicata sul sito Internet in data 11 aprile 2013